



**Modello di organizzazione, gestione e controllo
ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001**

2 Sommario

| | | |
|--------|---|-----|
| 3 | VERSIONI | 4 |
| 1. | INTRODUZIONE..... | 5 |
| 2. | PARTE GENERALE | 5 |
| 2.1 | D.LGS. 231 / 2001, PERSONE GIURIDICHE E FISICHE, LA SPECIFICITÀ DI SEVAT, CONTESTO ESTERNO ED INTERNO (RINVIO), RESPONSABILITÀ E SANZIONI A CARICO..... | 5 |
| 2.2 | I REATI EX DLGS 231 / 2001 DI CUI PREVENIRE LA COMMISSIONE ATTRAVERSO IL MODELLO..... | 10 |
| 2.3 | L'ESCLUSIONE DALLE RESPONSABILITÀ, IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE – GESTIONE – CONTROLLO, L'ODV | 11 |
| 2.4 | LE SANZIONI A CARICO DEI DIPENDENTI E DEGLI ALTRI SOGGETTI INTERESSATI | 19 |
| 2.5 | CODICE ETICO, PROTOCOLLI GENERALI GESTIONALI E PROTOCOLLI SPECIFICI (RINVIO) | 21 |
| 2.6 | FLUSSI INFORMATIVI ALL'ODV | 24 |
| 2.7 | VALUTAZIONE DEL RISCHIO PER FAMIGLIA DI REATI | 24 |
| 3. | PARTE SPECIALE..... | 25 |
| 3.1 | IL RIASSUNTO DEI REATO PER GRUPPO (ELENCO ARTICOLI DA 24 A 26 DEL D.LGS. 231/2001)..... | 25 |
| 3.2 | LA DESCRIZIONE DI CIASCUN REATO (SVILUPPO DEGLI ARTICOLI DA 24 A 26 DEL D.LGS. 231/2001), PROTOCOLLI E PRESIDIO DI PREVENZIONE | 26 |
| 3.2.1 | ART. 24 D.LGS. 231/2001..... | 26 |
| 3.2.2 | ART. 24 BIS D.LGS. 231/2001..... | 32 |
| 3.2.3 | ART. 24 TER D.LGS. 231/2001..... | 42 |
| 3.2.4 | ART. 25 D. LGS. 231/2001..... | 45 |
| 3.2.5 | ART. 25BIS D.LGS. 231/2001..... | 52 |
| 3.2.6 | ART. 25BIS.1 D.LGS. 231/2001..... | 55 |
| 3.2.7 | ART. 25 TER D.LGS. 231/2001..... | 57 |
| 3.2.8 | ART. 25 QUATER D.LGS. 231/2001 | 66 |
| 3.2.9 | ART. 25-QUINQUIES D.LGS. 231/2001..... | 70 |
| 3.2.10 | ART. 25-SEXIES D.LGS. 231/2001..... | 73 |
| 3.2.11 | ART. 25-SEPTIES D.LGS. 231/2001 | 76 |
| 3.2.12 | ART. 25-OCTIES D.LGS. 231/2001 | 95 |
| 3.2.13 | ART. 25-OCTIES.1 D.LGS. 231/2001..... | 97 |
| 3.2.14 | ART. 25-NOVIES D.LGS. 231/2001 | 99 |
| 3.2.15 | ART. 25-DECIES D.LGS. 231/2001 | 103 |
| 3.2.16 | ART. 25-UNDECIES D.LGS. 231/2001 | 103 |
| 3.2.17 | ART. 25-DUODECIES D.LGS. 231/2001..... | 119 |
| 3.2.18 | ART. 25-TERDECIES D.LGS. 231/2001 | 120 |
| 3.2.19 | ART. 25-QUATERDECIES D.LGS. 231/2001..... | 120 |
| 3.2.20 | ART. 25-QUINQUIESDECIES D.LGS. 231/2001..... | 123 |

| | | |
|--------|--|-----|
| 3.2.21 | ART. 25-SEXIESDECIES D.LGS. 231/2001..... | 128 |
| 3.2.22 | ART. 25-SEPTIESDECIES D.LGS. 231/2001..... | 129 |
| 3.2.23 | ART. 25-DUODEVICIES D.LGS. 231/2001 | 133 |
| 3.2.24 | ART. 26 D.LGS. 231/2001..... | 133 |
| 4. | TABELLA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO PER FAMIGLIA DI REATI | 133 |
| 5. | FLUSSI INFORMATIVI ALL'ODV..... | 136 |

| | |
|------------------------|--|
| Data stesura documento | 08/02/2024 |
| Redatto da | Denise Gerardini |
| Approvato da | Consiglio di Amministrazione |
| Data approvazione | 14/02/2024 |
| Versione | 01 |
| Nome documento | Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001 |

3 VERSIONI

| VERSIONE | DATA | NOTE |
|-----------------|-------------|-----------------|
| 01 | 14/02/2024 | Prima emissione |

1. INTRODUZIONE

Con il Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 (D.lgs. n. 231/2001) è stata dettata la disciplina della “**responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato**”. Tale disciplina si applica agli enti forniti di responsabilità giuridica ed alle società ed associazioni prive di responsabilità giuridica.

Secondo la disciplina introdotta dal D.lgs. n. 231/2001, le società possono essere ritenute “responsabili” per alcuni reati (generalmente dolosi, talvolta colposi) commessi o tentati, nell'interesse o a vantaggio delle società stesse, da esponenti dei vertici aziendali (i cosiddetti soggetti in posizione apicale) e da coloro che sono sottoposti alla direzione o vigilanza di questi ultimi (i cd. sottoposti).

Tale ampliamento di responsabilità mira sostanzialmente a coinvolgere nella punizione di determinati reati il patrimonio delle società e, in ultima analisi, gli interessi economici dei soci.

Aspetto fondamentale del D.lgs. n. 231/2001 è l'attribuzione di un valore esimente ai modelli di organizzazione, gestione e controllo delle società.

In caso di reato commesso da un soggetto in posizione apicale, ai sensi dell'articolo 6, comma 1 del D.lgs. n. 231/2001, la Società non risponde del fatto se prova che:

- l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quanto verificatosi;
- il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato ad un organismo della società dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
- non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di vigilanza.

Nel caso, invece, di reato commesso da un soggetto sottoposto all'altrui direzione o vigilanza, ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. n. 231/2001, la società risponde se la commissione del reato è stata resa possibile dalla violazione degli obblighi di direzione o vigilanza alla cui osservanza la società è tenuta.

2. PARTE GENERALE

2.1 D.LGS. 231 / 2001, PERSONE GIURIDICHE E FISICHE, LA SPECIFICITÀ DI SEVAT, CONTESTO ESTERNO ED INTERNO (RINVIO), RESPONSABILITÀ E SANZIONI A CARICO

SEVAT è una società in house, controllata da più Enti pubblici, ex art 16 D.lgs. 175 / 2016 (al riguardo si rinvia nel dettaglio al § 1.1 ed al § 4 lettere A) e B) del piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza amministrativa – PTPCT – coordinato ed integrato al presente Modello, come da § 1.2 del PTPCT, con riferimento alle caratteristiche della Società, del servizio gestito, del contesto esterno ed interno nel quale la Società stessa opera).

Il Decreto legislativo 8 Giugno 2001 n 231 (d'ora in avanti "D.lgs. 231 / 2001" o il "Decreto"), attuativo dell'art 11 della Legge 29 settembre 2000 n 300, ha introdotto nel nostro sistema nazionale, ad integrazione della responsabilità penale della persona fisica che materialmente commette il reato, la responsabilità (definita amministrativa, ma nella sostanza configurabile come una vera e propria forma di responsabilità penale) della persona giuridica (società o altro soggetto) di appartenenza che ha tratto interesse e / o vantaggio dal comportamento di detta persona fisica (la cui responsabilità penale, come detto, non viene comunque meno).

Il vantaggio tratta dalla persona giuridica può essere diretto e / o indiretto e / o parziale.

La responsabilità della persona giuridica può manifestarsi solo se riferita alla commissione di determinati reati (i c.d. reati presupposto) previsti dal Decreto e non dalla commissione di qualsiasi atto penalmente rilevante.

L'interesse o il vantaggio per la persona giuridica si produce nei reati puniti, oltre che con dolo, anche per colpa, poiché si realizza un risparmio economico derivante dall'omessa predisposizione dei controlli e delle cautele necessarie ad impedire la realizzazione del reato presupposto.

Il modello ex D.lgs. 231 / 2001 accoglie quindi tutti i principi, presidi, procedure volti ad evitare che il reato commesso dalla persona fisica possa realizzarsi; la dimostrazione della previsione e della concreta attivazione costituisce uno strumento a difesa della società, che potrà evidenziare come la stessa abbia fatto tutto ciò che era ragionevolmente possibile per evitare che il reato fosse commesso; in quest'ultimo caso, colpevole del reato sarà solo la persona fisica che lo ha commesso, e non anche la persona giuridica.

Il presente modello ex D.lgs. 231 / 2001 mira ad evidenziare:

- 1) i reati (quelli previsti dal D.lgs. 231 / 2001 stesso) di cui SEVAT potrebbe essere ritenuta responsabile quale persona giuridica, in quanto commessi a vantaggio di SEVAT stessa;
- 2) per quali reati il rischio di commissione è maggiore, alla luce dei principali processi ed eventi di gestione caratteristica propri di SEVAT;

3) quali presidi e protocolli sono attivati o attivabili (principi generali, regolamenti, procedure ecc.) per prevenire la commissione di detti reati, fermo il fondamentale e mirato ruolo di verifica da parte dell'OdV (di cui a seguire).

Il presente modello ex D.lgs. 231 / 2001 come anticipato prevede, quale sezione separata (PTPCT) ma integrata nel modello stesso, le misure di prevenzione dei reati di corruzione dei singoli in danno di SEVAT ex Legge 190 / 2012, obbligatorie data la natura pubblica di SEVAT già sopra evidenziata; si rinvia al citato allegato piano per i dettagli afferenti ai raccordi tra le due discipline (D.lgs. 231 / 2001 e Legge 190 / 2012) e correlati strumenti operativi per SEVAT.

Si rinvia in particolare ai §§ 4A e 4B dell'allegato Piano ex Legge 190 / 2012 per l'analisi del contesto esterno ed interno di riferimento di SEVAT, ai fini dello sviluppo del presente modello ex D.lgs. 231 / 2001.

Perché possa eventualmente manifestarsi la responsabilità della persona giuridica (a fronte di reati commessi a vantaggio di quest'ultima), il comportamento deve essere attuato da:

- a - persone che rivestano funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della persona giuridica stessa; oppure
- b - unità esterne, anche se dotate di autonomia finanziaria e funzionale, purché coordinate e gestite dalle stesse persone di cui al punto precedente a); oppure
- c - persone fisiche che esercitino, anche di fatto, la gestione e il controllo della persona giuridica; oppure;
- d - persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati sub a).

Dunque, il novero dei soggetti che possono commettere reati, di cui SEVAT possa essere ritenuta responsabile, è assai ampio, di fatto sino a ricomprenderne l'intero organico ed i più stretti collaboratori.

Infatti le persone fisiche di cui sopra devono essere legate alla persona giuridica da un rapporto funzionale di dipendenza, di diritto o di fatto, che non necessariamente si deve manifestare in forma di lavoro subordinato; ai fini del D.lgs. 231 / 2001, rileva infatti la sostanza del rapporto in essere, in particolare se tale da far ritenere sussistente un obbligo di vigilanza da parte dei vertici della persona giuridica medesima; a seconda delle situazioni concrete, comportamenti rilevanti ai fini dell'eventuale responsabilità della

persona giuridica possono essere attuati da dipendenti apicali e da questi controllati, consulenti, collaboratori, distributori, fornitori, appaltatori, purché il loro comportamento sia riferibile ad un rapporto con la persona giuridica che faccia di quest'ultima il centro di imputazione dei relativi atti, con sussistenza dell'obbligo di prevenzione e controllo.

Va evidenziato che SEVAT non risponde se i predetti soggetti hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi (al riguardo si rinvia alle misure specifiche in materia di corruzione dei singoli in danno di SEVAT, coordinate ed integrate al presente modello con il PTPCT).

Perché possa configurarsi la responsabilità in capo a SEVAT è dunque necessario che la condotta illecita ipotizzata sia stata posta in essere dai soggetti sopra individuati nell'interesse o a vantaggio della stessa SEVAT; la giurisprudenza ha poi sottolineato che la responsabilità prevista in capo a SEVAT dal D.lgs. 231 / 2001 discende da una colpa nell'organizzazione della persona giuridica stessa (Corte Cassazione Sez. Pen. VI, 18/02/2010 e 16/07/2010, n 27735).

Le sanzioni previste dal D.lgs. 231 / 2001, a carico della persona giuridica ritenuta responsabile di un reato, sono le seguenti; si noti che per SEVAT, quale società affidataria di servizi ed attività da parte di una pluralità di Enti pubblici, le sanzioni interdittive nei casi più gravi potrebbero addirittura minare la stessa continuità aziendale in ottica pubblicistica.

1) Sanzioni amministrative pecuniarie

Esse costituiscono la pena – base, sono determinate dal Giudice, e vengono applicate con un sistema a quote, in relazione alla gravità dell'illecito ed alle condizioni economiche e patrimoniali della Società; del pagamento delle sanzioni risponde la società con il suo patrimonio.

Le quote possono essere in numero non inferiore a cento e non superiore a mille (in base alla gravità del fatto, al grado di responsabilità dell'ente, all'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti) ed il valore di ciascuna quota varia da un minimo di Euro 258,00 ad un massimo di Euro 1.549,05. Sono previsti casi in cui la sanzione pecuniaria viene ridotta.

2) Sanzioni interdittive

Esse si applicano solo in relazione alla responsabilità, in genere grave, della società per alcune fattispecie delle tipologie di reati.

Nello specifico, le sanzioni interdittive sono le seguenti:

- a) interdizione dall'esercizio dell'attività aziendale;

- b) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- c) divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- d) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi, e/o la revoca di quelli eventualmente già concessi;
- e) divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Perché le sanzioni interdittive possano essere comminate, è necessaria la sussistenza di almeno una delle seguenti condizioni:

- l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale, ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in questo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative; ovvero
- in caso di reiterazione degli illeciti, ossia quando la società, già condannata in via definitiva almeno una volta per un illecito dipendente da reato, ne commette un altro nei cinque anni successivi alla condanna definitiva.

Inoltre, le sanzioni interdittive possono anche essere richieste dal Pubblico Ministero e applicate all'Ente dal Giudice in via cautelare, quando:

- a) sono presenti gravi indizi per ritenere la sussistenza della responsabilità della società per un illecito amministrativo dipendente da reato;
- b) emergono fondati e specifici elementi che facciano ritenere l'esistenza del concreto pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per cui si procede;
- c) l'Ente ha tratto un profitto di rilevante entità.

In ogni caso, non si procede all'applicazione delle sanzioni interdittive quando il reato è stato commesso nel prevalente interesse dell'autore o di terzi e l'ente ne ha ricavato un vantaggio minimo o nullo, ovvero il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità. L'applicazione delle sanzioni interdittive è altresì esclusa quando concorrono le seguenti condizioni:

- a. l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;
- b. l'ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- c. l'ente ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca.

Le sanzioni interdittive hanno una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni e la scelta della misura da applicare e della sua durata viene effettuata dal Giudice sulla base dei criteri in precedenza indicati per la commisurazione della sanzione pecuniaria.

3) Sanzioni accessorie

Esse sono previste da specifiche tipologie di reato, oltre a quelle generalmente connesse alla statuizione di una condanna (pubblicazione della sentenza e notifica agli eventuali Albi o Associazioni di categoria; confisca del prezzo o del profitto ricavato dall'illecito, obbligo di riparazione, eventuali risarcimenti in sede civile e simili).

La pubblicazione della sentenza può essere disposta solo nel caso in cui nei confronti della Società venga applicata una sanzione interdittiva. La pubblicazione della sentenza di condanna in uno o più giornali, per estratto o per intero, può essere disposta dal Giudice, unitamente all'affissione nel comune dove la Società ha la sede principale. La pubblicazione è eseguita a cura della Cancelleria del Giudice competente ed a spese della Società.

La confisca del prezzo o del profitto del reato, ovvero per equivalente, viene sempre disposta con la sentenza di condanna. Si precisa che il Giudice può altresì disporre il sequestro preventivo delle cose di cui è consentita la confisca, ovvero il sequestro conservativo dei beni mobili ed immobili della Società, qualora sia riscontrata la fondata ragione di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie per il pagamento della sanzione pecuniaria, delle spese del procedimento o di altre somme dovute all'erario.

2.2 I REATI EX DLGS 231 / 2001 DI CUI PREVENIRE LA COMMISSIONE ATTRAVERSO IL MODELLO

Ai fini del miglior orientamento all'interno del presente modello, si rinvia alla Parte Speciale del presente modello, all'interno della quale si espone:

- il riassunto dei reati per gruppo (elenco articoli da 24 a 26 del D.lgs. 231 / 2001);
- la descrizione di ciascun reato (sviluppo degli articoli da 24 a 26 del D.lgs. 231 / 2001);
- per ciascun articolo da 24 a 26 del D.lgs. 231 / 2001, il richiamo agli specifici reati ivi citati, con relativa descrizione;
- il testo del D.lgs. 231 / 2001.

Si rammenta che, ai fini del rischio di responsabilità di SEVAT, è necessario che il reato sia commesso a favore della Società stessa e rientri esplicitamente in uno dei gruppi di reati di cui all'allegato stesso.

Ogni reato o famiglia di reato ex D.lgs. 231 / 2001 è per praticità oggetto di valutazione secondo un indice di probabilità ed un indice di impatto, il cui prodotto determina un sintetico indice di rischiosità (maggiore l'indice, maggiore il rischio di commissione); al riguardo si rinvia alla Parte Speciale; sussiste coerenza tra la metodologia sopra descritta e quella applicata per la valutazione del rischio di commissione di reati di corruzione dei singoli in danno di SEVAT, come da specifico al presente Modello, cui pure si rinvia.

2.3 L'ESCLUSIONE DALLE RESPONSABILITÀ, IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE – GESTIONE – CONTROLLO, L'ODV

L'esonero per SEVAT dalla responsabilità amministrativa della società per i reati, commessi nell'interesse o a vantaggio della stessa Società, da parte delle persone e dei soggetti di cui al § 1, può occorrere se SEVAT può dimostrare quanto segue:

- a) la Società deve aver effettivamente adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un modello di organizzazione e di gestione idoneo a prevenire i reati di cui sopra sub § 2, individuando le attività / servizi, le aree, i processi nel cui ambito esiste la possibilità che siano commessi reati, anche tenuto conto della dimensione e del grado di complessità della gestione della società;
- b) il modello deve accogliere concrete esemplificazioni dei reati possibili e più probabili, nonché specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- c) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello, nonché di curarne l'aggiornamento, deve essere affidato ad un OdV, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo ed a favore del quale siano previsti obblighi di informazione da parte delle diverse unità organizzative; l'OdV, organo in tutta evidenza non costantemente presente in Società, deve effettuare le proprie verifiche con ragionevole frequenza ed intensità, tenuto conto della dimensione e complessità aziendale; pertanto non vi deve essersi realizzata un'omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'OdV;
- d) le persone che hanno commesso il reato hanno agito eludendo fraudolentemente il modello;

e) è stato introdotto un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Il modello deve essere aggiornato, anche in esito a verifiche periodiche, tenendo conto dell'evoluzione normativa (negli ultimi anni sono stati aggiunti dal legislatore nuovi reati di cui la persona giuridica potrebbe essere ritenuta responsabile), dell'eventuale variazione in aspetti rilevanti della gestione che impattino sui principali processi organizzativi, della dimostrata inefficacia in relazione ad insufficienza di presidi o ad evidenti violazioni delle prescrizioni.

Come anticipato l'organo cui è affidato il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello, nonché di proporre l'aggiornamento, è l'OdV.

L'OdV deve essere un organo della società dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo e quindi, ad avviso di SEVAT, un organo della Società diverso dall'organo dirigente per quanto, all'art.6 c 4 D.lgs. 231 / 2001, si preveda che negli enti [società] di piccole dimensioni i compiti indicati nella lettera b), del comma 1 [il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento è affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo] possono essere svolti direttamente dall'organo dirigente, delineandosi in primis la specificità del tema per i piccoli enti.

Circa la definizione di piccola dimensione di cui sopra, appare rilevante l'osservazione della Circolare della Guardia di Finanza n. 83607/2012, la quale ricorre alla definizione comunitaria di cui alla raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE, ratificata con D.M. 18.04.2005, il cui art. 2, comma 2, prevede quali appartenenti a tale categoria quegli enti che presentano contemporaneamente le seguenti condizioni:

- un numero di occupati non superiore alle 49 unità, intendendo per tali i dipendenti dell'impresa a tempo determinato o indeterminato, iscritti nel libro matricola dell'impresa e legati all'impresa da forme contrattuali che precedono il vincolo di dipendenza, fatta eccezione di quelli posti in cassa integrazione straordinaria;
- un totale di bilancio annuo o un fatturato annuo, quali risultanti dall'ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato, non superiore ai 10 milioni di euro.

Pertanto SEVAT, in relazione ai propri dati di bilancio, risulta essere un ente di piccola dimensione, confrontandone le dimensioni di organico, patrimoniali e reddituali con quanto previsto dalla Circolare della Guardia di Finanza di cui sopra; tuttavia, piuttosto che valutare che l'OdV sia il dirigente come da norma, detta conclusione conduce SEVAT alla conclusione di optare per un OdV esterno monocratico.

Inoltre, le Linee guida predisposte dall'Istituto di ricerca dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (IRDEC), contenute nel Documento n 18 del Maggio 2013, dettano una serie di criteri utili per l'individuazione concreta dell'OdV, suggerendo in particolare che si tratti di un organismo diverso, oltre che evidentemente dal Consiglio di Amministrazione, anche dal Collegio dei Sindaci o dall'Organo di Revisione e che sia caratterizzato da autonomia, indipendenza, professionalità e continuità d'azione, nonché da onorabilità ed assenza di conflitti di interessi; quanto sopra, ancorché ex vigente art.6, c.4-bis D.lgs. 231 / 2001 Nelle società di capitali [quale SEVAT è] il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza e il comitato per il controllo della gestione possono svolgere le funzioni dell'OdV di cui al comma 1, lettera b.

L'OdV deve essere nominato dall'Organo Amministrativo con apposito incarico.

L'autonomia e l'indipendenza dell'OdV debbono essere garantiti attraverso l'assenza di vincoli gerarchici nei confronti di organi aziendali.

I soggetti che assumono il ruolo di OdV devono possedere un bagaglio di strumenti e tecniche adeguati a consentire di svolgere efficacemente l'attività assegnata.

L'OdV deve operare con continuità d'azione, ossia con ragionevole frequenza e sistematicità, trattandosi di organo a presenza fisica periodica in società.

Sarà cura dell'organo amministrativo verificare l'esistenza e la permanenza di tali requisiti, pena in corso di mandato, l'ineleggibilità o l'eventuale decadenza.

L'incarico può essere affidato ad un organo monocratico o collegiale (composto al massimo da 3 componenti).

In conclusione, data la dimensione di SEVAT (piccola, come sopra detto), la stessa opta per la nomina di un organismo monocratico e, in relazione a quanto sopra esposto, si ritiene opportuno che l'OdV non faccia parte di altri organi sociali.

L'OdV è nominato, nel rispetto delle normative vigenti in materia di conferimento di incarichi e consulenze e – per analogia, data la natura pubblica di SEVAT – conformemente a quanto previsto per gli Organismi Indipendenti di Valutazione (di cui peraltro SEVAT non

si dota) ex art 14 D.lgs. 150 / 2009; con lo stesso atto di nomina da parte dell'Organo Amministrativo di SEVAT viene determinato il compenso.

L'OdV ha durata di mandato non superiore a tre anni.

I soggetti che svolgono il ruolo di OdV possono essere rinominati.

In caso di rinuncia per sopravvenuta indisponibilità, revoca o decadenza, l'Organo Amministrativo provvederà alla sostituzione mediante delibera di nuova nomina; in tal caso l'Organo Amministrativo determinerà ex novo la durata in carica dell'OdV.

La nomina di un soggetto quale OdV è condizionata alla verifica della sussistenza dei requisiti soggettivi dell'onorabilità, integrità e rispettabilità, e nello specifico costituiscono causa d'ineleggibilità e/o decadenza le circostanze di cui all'art. 2382 C C (ineleggibilità e decadenza degli amministratori) e quelle di cui all'art. 2399 c 1, lettera a) C C (ineleggibilità e decadenza dei sindaci) ed in generale all'insussistenza di cause di incompatibilità con la nomina stessa, ovvero di potenziali conflitti di interesse con il ruolo e i compiti da svolgere, quali, a titolo meramente esemplificativo:

- il sussistere di situazioni personali o professionali tali da pregiudicare l'imparzialità richiesta dal ruolo e dai compiti propri dell'OdV;
- nei tre esercizi precedenti alla nomina e / o attualmente, essere stato e / o essere componente degli organi di Amministrazione e / o Revisione e / o Controllo, nonché consulente o collaboratore, di SEVAT;
- avere a proprio carico sentenza di condanna, anche non definitiva, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta (c.d. "patteggiamento"), in Italia o all'estero, per i delitti richiamati dal D.lgs. 231 / 2001;
- avere a proprio carico condanna, con sentenza, anche non definitiva, ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, o l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
- essere stati licenziati, destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento per altri motivi disciplinari, o essere decaduti dall'impiego a seguito di conseguimento dello stesso mediante la produzione di documenti falsi o, comunque, con mezzi fraudolenti.
- essere coniuge, parente o affine entro il secondo grado di uno tra gli amministratori, i componenti l'organo di controllo, i revisori legali dei conti;

- aver rivestito la qualifica di componente dell'OdV di altre Società pubbliche o private nei cui confronti siano state applicate, anche con provvedimento non definitivo, le sanzioni previste dall'art 9 D.lgs. 231 / 2001, per illeciti commessi durante la loro carica.

I membri dell'OdV devono comunicare all'Organo Amministrativo, sotto la loro piena responsabilità, il sopravvenire di una delle cause sopra elencate di decadenza.

Il verificarsi di una delle situazioni sopra indicate o di altre, ritenute dall'Organo Amministrativo integranti gli estremi della giusta causa possono comportare la revoca, da parte del medesimo organo, e l'attribuzione del ruolo ad altro soggetto.

Per quanto riguarda il requisito della professionalità lo stesso è relativo all'idoneità delle competenze possedute dai componenti assegnati dalla legge.

Non vi sono specifiche indicazioni normative circa la professionalità richiesta a chi assuma il ruolo di OdV; in ogni caso la nomina deve tener conto che, nell'insieme, i componenti dell'OdV plurimo, o l'OdV monocratico come nel caso di SEVAT, debbano essere in possesso di competenze tali da comprendere ed analizzare (anche in ottica propositiva) le dinamiche dei servizi / attività svolti da SEVAT, la struttura organizzativa e le procedure e processi operativi, i rischi della gestione, alle attraverso verifiche a campione.

L'OdV espleta le proprie attività di vigilanza anche avvalendosi in via sistematica del supporto di uno o più dipendenti che possono essere individuati dall'Organo Amministrativo, ferma la facoltà dell'OdV di interloquire e richiedere / ottenere informazioni a / da qualsiasi dipendente / unità organizzativa aziendale.

L'Organo Amministrativo assegna una dotazione di risorse finanziarie, ragionevolmente determinata tenendo conto delle caratteristiche della Società e di quanto evidenziato dallo stesso OdV, dotazione di cui quest'ultimo potrà disporre per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento dei compiti (es. consulenze specialistiche, mirati corsi di formazione).

L'organo amministrativo dovrà mantenere idonea registrazione dell'assegnazione del budget all'OdV.

Per quanto riguarda l'autonomia operativa, le attività poste in essere dall'OdV non possono essere sindacate da alcun organismo o struttura aziendale, fermo restando che l'organo amministrativo è in ogni caso chiamato a svolgere un'attività di vigilanza sull'adeguatezza

del suo intervento, in quanto responsabile ultimo del funzionamento ed efficacia del Modello deliberato.

All'OdV è affidato il compito di vigilare:

1. sull'effettività del Modello, in relazione alla struttura societaria ed alle procedure organizzative, con riferimento alla concreta prevenzione della commissione dei reati, anche con verifica della coerenza tra i comportamenti concreti delle unità organizzative aziendali e quanto previsto dal modello stesso, in relazione alle diverse tipologie di reati contemplate dal Decreto e dalle successive leggi che ne estendano il campo di applicazione;
2. sull'opportunità di aggiornamento del Modello, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso in relazione alle mutate condizioni aziendali e/o normative.

A tal fine, all'OdV deve svolgere le seguenti attività e rilevare l'esito delle stesse in apposito libro, il cui contenuto è disponibile per le comunicazioni agli organi societari:

- a) dare attuazione alle procedure di controllo previste dal Modello;
- b) segnalare eventuali esigenze di aggiornamento del Modello;
- c) effettuare periodicamente verifiche mirate (di norma, una volta al mese, con audit in campo) sui processi a maggior rischio di commissione dei reati;
- d) monitorare le iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello, anche svolgendo direttamente interventi formativi, e verificarne la relativa attuazione;
- e) curare la predisposizione della documentazione interna contenente istruzioni, chiarimenti o aggiornamenti necessari al fine del funzionamento del Modello;
- f) raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello;
- g) riferire periodicamente all'organo amministrativo in merito all'attuazione del Modello.

Al fine di svolgere i compiti di cui sopra, l'OdV:

- ha libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante;
- deve essere costantemente informato dal management in ordine ad aspetti dell'attività aziendale, in particolare quando non intercettati dal Modello, che possono esporre la Società al rischio di commissione di uno dei reati previsti dal Decreto;
- deve essere costantemente informato circa i rapporti con consulenti, collaboratori e partner a vario titolo.

L'OdV può disporre: atti di ispezione; atti di controllo; accesso ad atti, informazioni, procedure aziendali, il tutto con dovere di riservatezza.

Qualora venga eccezionalmente opposto all'OdV un diniego all'accesso agli atti, è obbligatorio che il diniego sia motivato.

Laddove l'OdV non concordi con la motivazione addotta deve trasmettere al vertice aziendale un rapporto esplicativo.

L'OdV dovrà operare periodicamente con frequenza sufficiente a garantire la continuità e l'efficacia dell'attività di controllo, e riportare il verbale della riunione nell'apposito libro.

Dovrà essere trasmessa all'OdV, oltre alla documentazione prescritta nelle singole parti del Modello (per cui si rinvia al prosieguo), ogni informazione, anche proveniente da terzi, attinente all'attuazione del Modello stesso nelle aree di attività a rischio.

Le informazioni riguardano, in genere, tutte le notizie relative alla presumibile commissione dei reati previsti dal Decreto in relazione all'attività della Società o comportamenti non in linea con le regole di condotta adottate dalla società stessa.

In particolare valgono i seguenti principi:

- tutti i dipendenti, organi sociali, collaboratori e consulenti di SEVAT hanno il dovere di segnalare all'OdV la commissione di reati nonché eventuali condotte non in linea con le norme di comportamento previste dal Modello;
- i dipendenti hanno il dovere di trasmettere le segnalazioni di cui al punto precedente senza autorizzazione dei diretti superiori gerarchici;
- i responsabili gerarchici hanno l'obbligo di segnalare all'OdV eventuali violazioni poste in essere da dipendenti, collaboratori, professionisti, consulenti, di cui essi siano venuti a conoscenza, senza previa informazione agli stessi;
- l'organo amministrativo invia all'OdV eventuali relazioni o spunti da cui emergano carenze nei sistemi dei controlli interni ovvero profili di criticità rispetto al Decreto.

Le segnalazioni aventi ad oggetto ogni violazione accertata o presunta dovranno essere raccolte o annotate ed archiviate.

Eventuali segnalazioni saranno gestite dall'OdV in modo da assicurare la riservatezza circa l'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.

A tal fine, si rinvia al capitolo specifico del PTPCT nel quale viene affrontata la tematica del whistleblowing ex D.lgs. 24 / 2023.

Viene istituita una casella di posta elettronica dedicata (segnalazioniwhistleblowing@sevat.eu) quale canale interno di segnalazione, cui accede quale responsabile unico, coerentemente con il D.lgs. 24 / 2023, la Responsabile della Prevenzione della Corruzione ("RPCT") ex Legge 190 / 2012; evidentemente, a fronte della valutazione da parte del RPCT, l'OdV potrà ben essere a seguire destinatario delle segnalazioni inoltrate dal RPCT quando queste ultime abbiano ad oggetto reati ex D.lgs. 231 / 2001, o vi sia concorrenza di competenze.

La visualizzazione del contenuto della casella di posta elettronica così predisposta è riservata alla RPCT mediante password gestita direttamente dalla stessa RPCT.

Il RPCT e / o l'OdV potranno valutare l'opportunità di procedere ad indagini risultanti anche da segnalazioni anonime, sempre che vi siano riferimenti sufficientemente specifici per effettuare gli accertamenti del caso.

La RPCT e / o l'OdV valuteranno le segnalazioni ed i provvedimenti di ispezione da porre in essere, eventualmente ascoltando il segnalante ed il presunto responsabile.

Eventuali provvedimenti disciplinari saranno comunque adottati solo da competenti organi e della Società.

La Società si riserva ulteriori sviluppi sul tema in futuro, anche in relazione all'adozione di piattaforma digitale di segnalazione, come tra l'altro indicato da ANAC.

L'OdV, su base almeno annuale (entro il 31 Dicembre), trasmette una relazione in forma scritta all'organo amministrativo, relazione che avrà ad oggetto:

- l'attività svolta dall'OdV;
- le eventuali criticità emerse sia in termini di comportamenti o eventi interni alla Società, sia in termini di efficacia del Modello;
- le necessità di adeguamento del Modello;
- l'utilizzo delle risorse assegnate all'OdV;
- il riepilogo delle segnalazioni ricevute.

L'organo amministrativo ha la facoltà di convocare in qualsiasi momento l'OdV.

Con riferimento alla Parte Speciale del presente Modello l'OdV, ferma la totale autonomia e indipendenza dell'OdV stesso, svolge sistematica attività di verifica, circa l'effettiva attivazione dei presidi e dei protocolli previsti reato per reato, a rotazione rispetto alla globalità dei reati individuati, con particolare riguardo per quelli a maggior indice di rischio.

2.4 LE SANZIONI A CARICO DEI DIPENDENTI E DEGLI ALTRI SOGGETTI INTERESSATI

Come detto, SEVAT condanna qualsiasi comportamento difforme, oltre che dalla legge, dalle previsioni del Modello, sia qualora il comportamento sia realizzato nell'interesse di SEVAT con l'intenzione di arrecare ad esso un vantaggio, sia quanto messo in atto a vantaggio dei singoli ed in danno di SEVAT.

Ogni violazione del Modello o delle procedure stabilite in attuazione dello stesso, da chiunque commessa, deve essere immediatamente comunicata, per iscritto, all'OdV, fermo restando le procedure e i provvedimenti di competenza del titolare del potere disciplinare.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'effettiva commissione di un reato e, quindi, dal sorgere e dall'esito di un eventuale procedimento penale.

Le regole di condotta imposte dal Modello sono, infatti, assunte dall'azienda in piena autonomia, al fine del miglior rispetto del precetto normativo che sull'azienda stessa incombe.

Peraltro, i principi di tempestività ed immediatezza rendono non soltanto non doveroso, ma altresì sconsigliabile ritardare l'irrogazione della sanzione disciplinare in attesa dell'esito del giudizio eventualmente instaurato davanti all'Autorità Giudiziaria.

Il dovere di segnalazione grava su tutti i destinatari del Modello.

Il procedimento per l'irrogazione delle sanzioni di cui al presente § 4 tiene conto delle particolarità derivanti dallo status giuridico del soggetto nei cui confronti si procede.

In ogni caso, l'OdV deve essere informato del procedimento di irrogazione delle sanzioni disciplinari.

L'OdV cura l'informazione di tutti i soggetti sopra previsti, sin dal sorgere del loro rapporto con la società, circa l'esistenza ed il contenuto del presente apparato sanzionatorio.

L'OdV deve sempre essere informato circa i procedimenti disciplinari che dovessero essere adottati.

Dopo aver ricevuto la segnalazione, l'OdV deve immediatamente porre in essere i dovuti accertamenti, previo mantenimento della riservatezza del soggetto contro cui si sta procedendo.

Le sanzioni sono adottate dagli organi aziendali competenti, in virtù dei poteri loro conferiti dallo statuto o da regolamenti interni alla Società.

Dopo le opportune valutazioni, l'OdV informerà i soggetti competenti, quali titolari del potere disciplinare che darà il via all'iter procedurale al fine delle contestazioni e dell'ipotetica applicazione delle sanzioni.

A titolo esemplificativo, costituiscono infrazioni disciplinari i seguenti comportamenti:

la violazione, anche con condotte omissive e in eventuale concorso con altri, dei principi e delle procedure previste dal Modello o stabilite per la sua attuazione;

la redazione, eventualmente in concorso con altri, di documentazione non veritiera;

l'agevolazione, mediante condotta omissiva, della redazione da parte di altri, di documentazione non veritiera;

la sottrazione, la distruzione o l'alterazione della documentazione inerente alla procedura per sottrarsi al sistema dei controlli previsto dal Modello;

l'ostacolo alla attività di vigilanza dell'OdV;

l'impedimento all'accesso alle informazioni e alla documentazione richiesta dai soggetti preposti ai controlli delle procedure e delle decisioni;

la realizzazione di qualsiasi altra condotta idonea a eludere il sistema di controllo previsto dal Modello.

Il Modello, nel rispetto con quanto previsto dal CCNL vigente in azienda, costituisce un insieme di regole alle quali il personale deve attenersi, in materia di norme comportamentali e di sanzioni: ogni sua violazione, pertanto, comporta l'applicazione del procedimento disciplinare e delle relative sanzioni.

Tutte le sanzioni devono rispettare il criterio di gradualità e proporzionalità.

La gravità delle violazioni del Modello sarà valutata sulla base delle seguenti circostanze:

la presenza e l'intensità dell'elemento intenzionale;

la presenza e intensità della condotta negligente, imprudente, imperita;

la presenza e intensità della condotta recidiva;

l'entità del pericolo e/o delle conseguenze della violazione per le persone destinatarie della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché per la Società;

la prevedibilità delle conseguenze;

i tempi e i modi della violazione;

le circostanze nelle quali la violazione ha avuto luogo.

Tutto il personale dipendente di ogni ordine e grado (e legato a SEVAT da qualsiasi contratto di lavoro (full time o part time) con o senza vincolo di subordinazione (anche di collaborazione o di natura parasubordinata), è tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nel Modello.

Nei confronti dei lavoratori dipendenti con qualifica di impiegato e quadro, il sistema disciplinare è applicato in conformità all'art 7 della Legge 20 maggio 1970 n 300 (Statuto dei Lavoratori) ed al CCNL.

Qualora il fatto costituisca violazione anche di doveri derivanti dalla legge o dal rapporto di lavoro, tali da non consentire ulteriormente il proseguimento del rapporto di lavoro neppure in via provvisoria, potrà essere deciso il licenziamento senza preavviso, secondo l'art 2119 C C, fermo il rispetto del procedimento disciplinare.

I soggetti di seguito individuati avviano i procedimenti di loro competenza al fine delle contestazioni e dell'eventuale applicazione delle sanzioni previste dalla legge e dal CCNL, nei confronti di coloro i quali hanno o avrebbero commesso violazioni del presente modello ex D.lgs. 231 / 2001, con l'eventuale revoca di procure o deleghe.

Se la violazione riguarda dipendenti non dirigenti, nonché i dirigenti diversi dal Direttore Generale, l'OdV deve darne comunicazione all'Organo Amministrativo, mediante relazione scritta; l'organo amministrativo può applicare qualsiasi provvedimento previsto dalla legge, determinato in base alla gravità, alla colpa ed al danno derivante a SEVAT.

Se la violazione riguarda il Direttore Generale o l'Organo Amministrativo, l'OdV deve darne immediata comunicazione ai Soci, mediante relazione scritta.

I rapporti di SEVAT con le terze parti (appaltatori, consulenti e simili) sono regolati da adeguati contratti formali che devono prevedere clausole di rispetto/di comunicazione dei principi fondamentali del Modello e del Codice di Comportamento (di cui al successivo § 5) da parte/nei confronti di tali soggetti esterni.

In particolare, il mancato rispetto degli stessi deve comportare la risoluzione per giusta causa dei medesimi rapporti, fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni concreti per SEVAT.

L'eventuale mancata inclusione di tali clausole deve essere comunicata dalla funzione nel cui ambito opera il contratto, con le debite motivazioni, all'OdV.

2.5 CODICE ETICO, PROTOCOLLI GENERALI GESTIONALI E PROTOCOLLI SPECIFICI (RINVIO)

SEVAT ha identificato nella Parte Speciale del Modello (cui si rinvia), reato per reato tra quelli previsti dal Decreto, le concrete situazioni di gestione caratteristica aziendale nell'ambito delle quali è maggiore il rischio di potenziale commissione.

Al fine di prevenire o di mitigare il rischio di commissione di tali reati, SEVAT formula alcuni principi generali di comportamento e protocolli generali di prevenzione applicabili a tutte le concrete situazioni di cui sopra, nonché alcuni protocolli specifici di prevenzione per ciascuna delle situazioni a rischio identificate.

Quanto ai principi generali di comportamento, tutti i destinatari del Modello adottano regole di condotta conformi alla legge, alle disposizioni contenute nel presente documento ed ai principi contenuti nel Codice Etico (che trae spunto dal vigente DPR 62 / 2013), al fine di prevenire il verificarsi di reati previsti dal Decreto.

Quanto ai protocolli generali di prevenzione, da applicarsi a tutte le operazioni di gestione di SEVAT, valgono i seguenti principi:

~ sono legittimati a trattare con la Pubblica Amministrazione (ARPA, ATS, Provincia, Guardia di Finanza, Agenzia delle Entrate ecc.) esclusivamente i soggetti che siano stati previamente identificati a tale scopo con atti formali da parte dei competenti organi di SEVAT, se diversi dall' Amministratore Unico in quanto rappresentante legale;

~ la formazione e l'attuazione delle decisioni di SEVAT rispondono ai principi e alle prescrizioni contenute nelle disposizioni di legge, nell'atto costitutivo, nello Statuto e nel Codice Etico della Società, nel presente Modello e nelle misure di prevenzione della corruzione ex Legge 190 / 2012;

~ sono formalizzate le responsabilità di gestione, coordinamento e controllo all'interno di SEVAT, con riferimento ai poteri degli organi aziendali ed alla struttura organizzativa (per cui si rinvia alle misure di prevenzione della corruzione ex Legge 190 / 2012, ed in particolare all'analisi del contesto interno ex § 4B); sono formalizzati nei documenti organizzativi aziendali i livelli di dipendenza gerarchica e sono descritte le diverse mansioni presenti all'interno di SEVAT; l'eventuale assegnazione di deleghe e poteri di firma verso l'esterno deve essere coerente con le responsabilità assegnate e la conoscenza di tali poteri da parte dei soggetti esterni è garantita da strumenti di comunicazione e di pubblicità adeguati (si rinvia a quanto sopra);

~ le fasi di formazione ed autorizzazione degli atti di SEVAT devono essere sempre documentati e ricostruibili e rispondere al principio di segregazione delle funzioni di cui alle misure di prevenzione della corruzione ex Legge 190 / 2012; non vi deve essere identità soggettiva fra coloro che istruiscono, assumono, attuano le decisioni, che devono darne evidenza contabile e coloro che sono tenuti a svolgere sulle stesse i controlli previsti dalle procedure interne e dalla legge; l'assegnazione e l'esercizio dei poteri nell'ambito di un

processo decisionale deve essere congruente con le posizioni di responsabilità e con la rilevanza e la criticità delle sottostanti operazioni economiche;

~ per tutte le operazioni a rischio ex D.lgs. 231 / 2001 e Legge 190 / 2012 sono implementate ed attuate procedure e protocolli specifici (per cui si rinvia alla Parte Speciale, reato per reato) ed il dipendente di SEVAT che partecipi all'istruttoria, alla formazione della decisione, alla sua attuazione o al suo controllo:

- può chiedere informazioni e chiarimenti a chiunque si occupi o si sia occupato dell'operazione a rischio;
- informa tempestivamente l'OdV di qualunque criticità o conflitto di interessi;
- può interpellare l'OdV in tutti i casi di inefficacia, inadeguatezza o difficoltà di attuazione dei protocolli di prevenzione o delle procedure operative di attuazione degli stessi o al fine di ottenere chiarimenti in merito agli obiettivi e alle modalità di prevenzione previste dal Modello;

~ la gestione dei dati personali da parte di SEVAT, nonché l'evasione delle richieste di accesso provenienti da soggetti esterni, debbono essere conformi al D.lgs. 196 / 2003 (Codice Privacy) come modificato dal D.lgs. 101 / 2018 ed al Regolamento UE 2016 / 679, nonché al D.lgs. 97 / 2016 (per l'accesso civico generalizzato, che trova in particolare limiti nel citato diritto alla privacy e nella tutela dei segreti commerciali aziendali);

~ i documenti riguardanti la formazione delle decisioni e l'attuazione delle stesse sono archiviati e conservati a cura del dipendente responsabile della funzione competente; l'accesso ai documenti già archiviati è consentito solo alle persone autorizzate in base alle procedure operative aziendali, nonché al Revisore Unico e all'OdV;

~ SEVAT rispetta le normative pubblicistiche in materia di appalti pubblici (D.lgs. n. 36/2023 ss.mm.ii. e Linee Guida ANAC) e di selezione del personale (artt. 19 e 25 D.lgs. 175 / 2016 e principi ex D.lgs. 165 / 2001);

~ la scelta di eventuali consulenti esterni è motivata e avviene sulla base di requisiti di professionalità, indipendenza e competenza;

~ i sistemi di remunerazione premianti ai dipendenti definiscono obiettivi realistici e coerenti con le mansioni, con le attività svolte e con le responsabilità affidate;

~ i flussi finanziari della Società, sia in entrata sia in uscita, sono costantemente monitorati e sempre tracciabili;

~ l'OdV, nell'ambito della propria attività di prevenzione dei reati, verifica che le procedure operative aziendali che disciplinano le attività a rischio siano efficaci e costantemente aggiornate.

2.6 FLUSSI INFORMATIVI ALL'ODV

L'OdV, ai fini dell'efficacia del modello e dell'efficienza delle proprie valutazioni, deve essere sistematicamente raggiunto da flussi informativi, secondo formati e frequenze, le quali sono riassunte nella tabella allegata.

La mancata attivazione dei flussi come individuati in allegato è immediatamente segnalata dall'OdV al Consiglio di Amministrazione ed alla Direzione Generale, ai fini del tempestivo ripristino.

2.7 VALUTAZIONE DEL RISCHIO PER FAMIGLIA DI REATI

Tenendo conto delle definizioni di attinenza / probabilità, impatto ed indice di rischio come da prosieguo, e rinviando alla Parte Generale per il dettaglio delle singole fattispecie di reato, in allegato si è stimato un indice di rischio di commissione del reato, come segue:

Attinenza e probabilità

La valutazione "nulla, bassa, media o alta" è effettuata tenendo conto di quanto segue: coerenza del reato rispetto alla gestione caratteristica di SEVAT, frequenza dell'attività e probabilità di commissione, anche con riferimento ad altre analoghe società pubbliche locali; essa, in sintesi, offre la valutazione della possibilità e della probabilità che il singolo reato - presupposto venga commesso con effettiva esposizione al rischio in esame da parte dell'azienda.

Impatto

La valutazione "nullo, basso, medio o alto" è basata sinteticamente sull'effetto negativo economico e / o d'immagine derivante dalla commissione dello specifico reato e sulla severità della sanzione che può essere comminata all'azienda in caso di responsabilità amministrativa prevista dal D.lgs. 231/2001 a fronte della commissione dello specifico reato presupposto.

sanzione amministrativa < 400 quote = basso

sanzione amministrativa fra 400 e 600 quote = medio

sanzione amministrativa > 600 quote = alto

sanzione interdittiva (se presente è alto)

danno di immagine (es: reclusione degli "apicali") = innalzamento di un livello (da basso a medio, da medio a alto).

Indice di rischio

Quale sintesi di attinenza / probabilità ed impatto, si tratta della valutazione sintetica del rischio connesso al reato in oggetto e all'esecuzione delle attività sensibili ad esso correlate, a prescindere dal successivo giudizio sul grado di implementazione ed attuazione delle misure di prevenzione e controllo (in particolare, sulla sussistenza di presidi specifici a che si riduca il commissione del reato, quale ad esempio il livello di proceduralizzazione e formalizzazione dei processi nelle aree organizzative di riferimento).

La valutazione di cui sopra è effettuata a mezzo di indicatori numerici di sintesi, per cui si rinvia all'allegato specifico.

3. PARTE SPECIALE

3.1 IL RIASSUNTO DEI REATO PER GRUPPO (ELENCO ARTICOLI DA 24 A 26 DEL D.LGS. 231/2001)

- Art. 24 * Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione Europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico;
- Art. 24-bis * Delitti informatici e trattamento illecito di dati;
- Art. 24-ter * Delitti di criminalità organizzata;
- Art. 25 * Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione e abuso d'ufficio;
- Art. 25-bis * Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento;
- Art.25-bis.1 * Delitti contro l'industria e il commercio;
- Art. 25-ter * Reati societari;
- Art. 25-quater * Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico;
- Art. 25-quater.1 * Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili;
- Art. 25-quinquies * Delitti contro la personalità individuale;
- Art. 25-sexies * Abusi di mercato;

- Art. 25-septies * Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro;
- Art. 25-octies * Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché auto riciclaggio;
- Art. 25-octies.1 * Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori;
- Art. 25-novies * Delitti in materia di violazione del diritto d'autore;
- Art. 25-decies * Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria;
- Art. 25-undecies * Reati ambientali;
- Art. 25-duodecies * Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare;
- Art. 25-terdecies * Razzismo e xenofobia;
- Art. 25-quaterdecies * Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati;
- Art. 25-quinquiesdecies * Reati tributari;
- Art. 25-sexiesdecies * Contrabbando;
- Art. 25-septiesdecies * Delitti contro il patrimonio culturale;
- Art. 25-duodevicies * Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici;
- Art. 26 * Delitti tentati.

3.2 LA DESCRIZIONE DI CIASCUN REATO (SVILUPPO DEGLI ARTICOLI DA 24 A 26 DEL D.LGS. 231/2001), PROTOCOLLI E PRESIDI DI PREVENZIONE

3.2.1 ART. 24 D.LGS. 231/2001

Art 24 D. Lgs. 231/2001: INDEBITA PERCEZIONE DI EROGAZIONI, TRUFFA IN DANNO DELLO STATO O DI UN ENTE PUBBLICO O DI UN ENTE PUBBLICO O DELL'UNIONE EUROPEA O PER IL CONSEGUIMENTO DI EROGAZIONI PUBBLICHE, FRODE INFORMATICA IN DANNO DELLO STATO O DI UN ENTE PUBBLICO E FRODE NELLE PUBBLICHE FORNITURE

“1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 316-bis, 316-ter, 353, 353-bis, 356, 640, comma 2, n. 1, 640-bis e 640-ter se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione Europea, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

2. Se, in seguito alla commissione dei delitti di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità; si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.

2-bis. Si applicano all'ente le sanzioni previste ai commi precedenti in relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 2 della legge 23 dicembre 1986, n. 898 (frode ai danni del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale).

3. Nei casi previsti dai commi precedenti, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e)."

ARTICOLI CITATI

| Art. CODICE PENALE | Testo |
|--|--|
| 316-bis Malversazione a danno dello Stato | Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni." [32quater] |
| 316-ter Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato 356 Frode nelle pubbliche forniture | Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri. Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164 a euro 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito. |

| | |
|---|--|
| | <p>Chiunque commette frode nell'esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo precedente (inadempimenti di contratti di pubbliche forniture), è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 1.032.</p> |
| <p>353 Turbata libertà degli incanti</p> | <p>Chiunque, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche Amministrazioni, ovvero ne allontana gli offerenti, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da lire mille a diecimila.</p> <p>Se il colpevole è persona preposta dalla legge o dall'Autorità agli incanti o alle licitazioni suddette, la reclusione è da uno a cinque anni e la multa da lire cinquemila a ventimila.</p> <p>Le pene stabilite in questo articolo si applicano anche nel caso di licitazioni private per conto di privati, dirette da un pubblico ufficiale o da persona legalmente autorizzata; ma sono ridotte alla metà.</p> |
| <p>353 bis Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente</p> | <p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.</p> |
| <p>640-bis Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche.</p> | <p>La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.</p> |
| <p>640-ter Frode informatica.</p> | <p>Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi</p> |

| | |
|--|---|
| | <p>contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.</p> <p>La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.</p> <p>La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.</p> <p>Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o un'altra circostanza aggravante.</p> |
|--|---|

È da segnalare che, con il DL 10 Agosto 2023 n 105 (convertito con Legge 9 Ottobre 2023 n 137), rientrano nell'alveo del presente art 24 D.lgs. 231 / 2001 anche i reati di cui all'art 353 C P (Turbata libertà degli incanti) ed art 353 bis C P (Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente).

Come da § 1.1 del PPCT, le gestioni in capo a SEVAT sono le seguenti:

Supporto alla partecipazione a bandi pubblici da parte di Enti pubblici e soggetti privati;

Supporto alla Comunità Montana di Valle Trompia nell'attività di promozione culturale, sociale, produttiva e ricreativa del territorio;

Sviluppo di attività commerciale (non al fine del mero lucro), strumentale alla promozione del territorio degli Enti soci;

Supporto, agli Enti soci nella realizzazione di interventi infrastrutturali ed opere pubbliche, sul fronte amministrativo (candidature, rapporti con i finanziatori, rendicontazioni) e sul fronte tecnico (valutazioni preliminari, progettazioni, autorizzazioni, affidamenti e svolgimento delle gare, direzione lavori);

Supporto, agli Enti soci, nella gestione del personale distaccato presso gli stessi (iter di selezione, procedure di selezione pubblica, adempimenti in materia di sicurezza del lavoro, adempimenti retributivi e contributivi).

Tutte le gestioni di cui sopra comportano erogazione di corrispettivi o contributi, da Enti affidanti a SEVAT; non possono escludersi in prospettiva altri contributi erogati da altri Enti pubblici (si veda a seguire) ottenuti da SEVAT.

Le erogazioni (effettive e potenziali) di cui sopra, singolarmente considerate, potrebbero essere utilizzate per sostenere costi (o investimenti) diversi da quelli per cui esse sono state assegnate dall'ente affidante.

Si può infine ipotizzare la realizzazione di artifici o raggiri, anche agendo sui sistemi informativi propri o di terzi, al fine di ottenere contribuzioni pubbliche, in conto esercizio o investimento, da Comune, Regione, UE, altri enti, erogazioni altrimenti non ottenibili; l'ipotesi peraltro appare remota.

I Principali presidi alla commissione del reato in questione sono i seguenti.

a) Deve essere generata una rendicontazione specifica per ogni intervento, da trasmettersi all'Ente affidante, al fine delle verifiche da parte dello stesso rispetto al proprio bilancio (previsionale); nel caso dei lavori, la stessa attività di contabilità e direzione lavori costituisce presidio.

b) SEVAT opera nel rispetto delle procedure organizzative individuate al § 4.B del PTPCT (la Società stessa ha intrapreso un percorso volto all'ottenimento di certificazioni di qualità, a partire dal sistema di gestione ISO : 9001, al quale si assoceranno procedure organizzative a formalizzare, integrare, sostituire le procedure di cui sopra le quali, in vista in ogni caso della sopra citata e più sistematica definizione procedurale in corso di costruzione, costituiscono al momento i presidi alla commissione dei reati in questione).

c) Inoltre, i seguenti principi etici e di comportamento si applicano a tutti i soggetti che intrattengono a qualunque titolo, direttamente o indirettamente, rapporti con la Pubblica Amministrazione in nome e per conto di SEVAT, al fine di evitare il verificarsi dei reati in questione.

Tali soggetti devono astenersi dal porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate ovvero violino i principi e le procedure aziendali previste nel presente Modello.

In particolare, nell'esercizio della loro attività in favore di SEVAT, tali soggetti sono tenuti al rigoroso rispetto di tutte le leggi, i regolamenti e le procedure che disciplinano le attività aziendali.

A tali soggetti è richiesto di astenersi:

- dall'usare la propria posizione al fine di ottenere un beneficio o un privilegio per SEVAT, oltre che per sé stessi;

- dal promettere o effettuare dazioni in denaro a favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione per finalità diverse da quelle istituzionali e di servizio o comunque in violazione della normativa vigente;
- dal distribuire e/o ricevere omaggi e/o regali al di fuori delle pratiche aziendali ammesse e / o eccedenti le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolti ad ottenere trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale, anche in quelle circostanze in cui in cui offrire regali o doni risulti una prassi diffusa; gli omaggi consentiti si caratterizzano per l'esiguità del loro valore e sono ammessi qualora il valore di mercato non sia superiore a € 50,00;
- dall'accordare vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione, promesse di consulenza, ecc.) in favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione, italiana o europea, al fine di influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per SEVAT;
- dall'accettare da Enti Pubblici o da privati, in proprio o tramite terzi, pagamenti, elargizioni, vacanze gratuite, trasferte, regali o altre utilità che possano risultare in un condizionamento dell'attività;
- dall'effettuare prestazioni o pagamenti di compensi in favore di collaboratori, fornitori, consulenti o altri soggetti terzi che operino per conto del SEVAT, che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi;
- dal favorire, nei processi di acquisto, collaboratori, fornitori, consulenti o altri soggetti terzi in quanto indicati da rappresentanti della Pubblica Amministrazione, quale condizione per lo svolgimento di successive attività;
- dal destinare contributi, sovvenzioni, finanziamenti pubblici a finalità diverse da quelle per le quali sono stati ottenuti.

Nei confronti della Pubblica Amministrazione, nonché nei confronti dei privati, è fatto divieto, da parte dei rappresentanti di SEVAT, di:

- esibire documenti falsi e/o alterati;
- tenere una condotta ingannevole che possa indurre in errori di valutazione tecnico-economica;
- omettere informazioni dovute al fine di orientare a favore di SEVAT le decisioni assunte da parte dei terzi.

Tutti i destinatari del presente Modello, che si trovano ad intrattenere qualsivoglia rapporto/contatto con la Pubblica Amministrazione in nome e per conto di SEVAT, sono tenuti ad interrompere immediatamente l'attività e ad informare tempestivamente l'OdV

in caso di irregolarità nello svolgimento delle mansioni/attività affidategli (a titolo esemplificativo ma non esaustivo, tentata concussione da parte di un pubblico ufficiale).

In caso di dubbi circa quanto sopra, sollevati ad un superiore gerarchico da un collaboratore di quest'ultimo, circa il comportamento da adottare, il superiore deve fornire le spiegazioni del caso, contattando ove necessario l'Organismo di Vigilanza.

In capo all'Amministrazione ed a ciascun Dipendente di SEVAT l'obbligo di monitorare, con la frequenza necessaria, le attività proprie e svolte dai collaboratori che effettuano attività continuative o sporadiche nei confronti di enti pubblici, al fine di verificare il regolare svolgimento delle stesse.

Opera in ogni caso l'obbligo di segnalazione all'Organismo di Vigilanza nei casi ritenuti dubbi o di potenziale commissione di reati.

3.2.2 ART. 24 BIS D.LGS. 231/2001

ART. 24-BIS D. LGS 231/2001: DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI

"1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-quinquies, 635-bis, 635-ter, 635-quater e 635-quinquies del Codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a cinquecento quote.

2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-quater e 615-quinquies del Codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a trecento quote.

3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 491-bis e 640-quinquies del Codice penale, salvo quanto previsto dall'articolo 24 del presente decreto per i casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, (e dei delitti di cui all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105,) si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote.

4. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a), b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 3 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e)."

ARTICOLI CITATI

| CODICE PENALE | Testo |
|---|---|
| 491-bis Documenti informatici | Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici. |
| 615-ter Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico | <p>Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.</p> <p>La pena è della reclusione da uno a cinque anni:</p> <p>1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;</p> <p>2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;</p> <p>3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.</p> <p>Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni.</p> <p>Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.</p> |
| 615-quater Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi | Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni |

| | |
|---|--|
| informatici telematici | o idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a euro 5.164. La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da euro 5.164 a euro 10.329 se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'articolo 617-quater. |
| 615-quinquies Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico | Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329. |
| 617-quater Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche | <p>Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.</p> <p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.</p> <p>I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa.</p> <p>Tuttavia, si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso:</p> <p>1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;</p> <p>2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;</p> |

| | |
|--|---|
| | 3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato. |
| 617-quinquies Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche | Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617-quater. |
| 635-bis Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici | Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni. |
| 635-ter Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità | Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni. Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata. |
| 635-quater Danneggiamento di sistemi | Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o |

| | |
|---|--|
| informatici o telematici | <p>telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni.</p> <p>Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata</p> |
| 635-quinquies Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità | <p>Se il fatto di cui all'articolo 635-quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.</p> <p>Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni.</p> <p>Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.</p> |
| 640-quinquies Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica | <p>Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro.</p> |

| | |
|---|---|
| DL 21 SETTEMBRE 2019 N. 105 | Testo |
| Art. 1 comma 11 Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica | <p>Chiunque, allo scopo di ostacolare o condizionare l'espletamento dei procedimenti di cui al comma 2, lettera b), o al comma 6, lettera a), o delle attività ispettive e di vigilanza previste dal comma 6, lettera c), fornisce informazioni, dati o elementi di fatto non rispondenti al vero, rilevanti per la predisposizione o l'aggiornamento degli elenchi di cui al comma 2, lettera b), o ai fini delle comunicazioni di cui al comma 6, lettera a), o per lo svolgimento delle attività ispettive e di vigilanza di cui al comma 6), lettera c) od omette di comunicare entro i termini prescritti i predetti</p> |

| | |
|--|---|
| | dati, informazioni o elementi di fatto, è punito con la reclusione da uno a tre anni. |
|--|---|

SEVAT opera, innanzitutto, su propri sistemi informatici ai fini dei propri svolgimenti gestionali, ed interagisce con sistemi informatici di terzi (INPS, Agenzia Entrate, ANAC, Poste, Banche ...).

Si potrebbe verificare il caso in cui, al fine di rappresentare a terzi una situazione di SEVAT differente da quella reale (ad indebito vantaggio di SEVAT stessa), si intervenga sui sistemi propri e di terzi alterando dati, manomettendo sistemi, interrompendo comunicazioni ecc. Si rinvia anche al reato di frode informatica ex art 24 D.lgs. 231 / 2001.

SEVAT gestisce informazioni attraverso gli archivi cartacei ed i propri sistemi informatici con riferimento alle seguenti aree gestionali:

- Supporto alla partecipazione a bandi pubblici da parte di Enti pubblici e soggetti privati;
- Supporto alla Comunità Montana di Valle Trompia nell'attività di promozione culturale, sociale, produttiva e ricreativa del territorio;
- Sviluppo di attività commerciale (non al fine del mero lucro), strumentale alla promozione del territorio degli Enti soci;
- Supporto, agli Enti soci nella realizzazione di interventi infrastrutturali ed opere pubbliche, sul fronte amministrativo (candidature, rapporti con i finanziatori, rendicontazioni) e sul fronte tecnico (valutazioni preliminari, progettazioni, autorizzazioni, affidamenti e svolgimento delle gare, direzione lavori);
- Supporto, agli Enti soci, nella gestione del personale distaccato presso gli stessi (iter di selezione, procedure di selezione pubblica, adempimenti in materia di sicurezza del lavoro, adempimenti retributivi e contributivi).

A presidio della Commissione dei reati in questione opera quanto segue:

a) Va innanzitutto evidenziato che, pur nella prospettiva futura di svolgimento autonomo della gestione dell'informatica aziendale in senso lato, al momento SEVAT si avvale a questi fini della Comunità Montana Valle Trompia (socio di SEVAT ad affidante in house di servizi ed attività) in base al contratto tra la stessa Comunità e SEVAT (come da verbale del Consiglio di Amministrazione 21 Dicembre 2022 n 19); la citata previsione contrattuale, tra l'altro, prevede alla lettera g) la fornitura di un servizio di gestione globale dell'hardware e del software aziendale; in particolare un dipendente della Comunità Montana Valle Trompia, assegnatario delle specifiche mansioni con determinazione dirigenziale della Comunità 23.02.2020 n 100, svolge le attività di cui sopra a favore di SEVAT.

Inoltre SEVAT opera nel rispetto delle procedure organizzative individuate al § 4.B del PTPCT (la Società stessa ha intrapreso un percorso volto all'ottenimento di certificazioni di qualità, a partire dal sistema di gestione ISO : 9001, al quale si assoceranno procedure organizzative a formalizzare, integrare, sostituire le procedure di cui sopra le quali, in vista in ogni caso della sopra citata e più sistematica definizione procedurale in corso di costruzione, costituiscono al momento i presidi alla commissione dei reati in questione).

Infine, ferma la citata attuale adiacenza della Comunità Montana dal punto di vista della gestione dei sistemi informativi e dei dati personali, SEVAT ha altresì intrapreso il percorso volto a dotarsi di un proprio autonomo sistema di gestione privacy ex Regolamento UE 2016 / 679 il quale, una volta approvato ed in esercizio, costituirà ulteriore presidio alla commissione dei reati in questione.

b) In quanto società pubblica, SEVAT è tenuta a garantire al cittadino la trasparenza delle proprie operazioni e, quindi, la massima rintracciabilità dei documenti e delle informazioni ma anche il rispetto della loro privacy e, per ovvi motivi di mercato, la riservatezza dei propri dati di servizio.

Il Sistema informatico di SEVAT viene mantenuto in efficienza e sicurezza grazie all'intervento di Comunità Montana di Valle Trompia, che si avvale di un dipendente specializzato nominato Amministratore del Sistema; SEVAT beneficia delle operazioni di controllo e manutenzione giornaliere nell'ambito delle specifiche clausole contrattuali.

I destinatari del presente Modello organizzativo devono costantemente applicare le disposizioni aziendali formulate per garantire il rispetto delle norme sulla privacy e sul corretto utilizzo degli strumenti informatici.

Tutti i dipendenti e membri di organi sociali, nonché i consulenti ed i partner, rispettano principi tali da evitare la possibilità che siano commessi i reati di falso in generale e attraverso una modalità informatica in particolare.

È quindi assolutamente vietata la trasmissione di qualsiasi atto non veritiero, contraffatto o non autentico attraverso un invio telematico.

Infine, in linea generale, qualora si evidenziasse una qualsiasi criticità, il personale e i consulenti coinvolti dovranno immediatamente informare l'Organismo di Vigilanza con nota scritta.

c) Possono essere commessi i reati informatici e trattati in modo illecito i dati aziendali informatici in ogni ambito aziendale, per ciascun servizio/attività affidata, nonché nell'ambito della struttura amministrativa, in quanto è ormai diffuso l'utilizzo delle tecnologie e dei sistemi informativi.

SEVAT ha predisposto appositi presidi organizzativi e si è dotata come sopra descritto di adeguate soluzioni di sicurezza, in conformità alle disposizioni in materia di tutela di dati personali (Regolamento UE 2016/679, D. lgs 101/2018, D. lgs 196/2003), per prevenire e controllare i rischi in tema di tecnologia dell'informazione, a tutela del proprio patrimonio informativo e dei dati personali e dei terzi.

I presidi di cui al presente capitolo si applicano a tutte le funzioni coinvolte nella progettazione, realizzazione, gestione dei sistemi informatici e del patrimonio informativo, o che vi accedono anche in rapporto con utenti e terzi che a loro volta accedono ai sistemi di SEVAT, o che svolgono interventi volti a tutelare detti sistemi ed informazioni.

Dette unità organizzative aziendali sono tenute ad osservare le disposizioni di legge esistenti in materia, la normativa interna, nonché le eventuali previsioni del Codice di comportamento vigente.

Più in particolare:

- SEVAT (a mezzo della Comunità Montana) predispone e mantiene aggiornato il censimento degli applicativi e/o dei software in uso in ogni unità organizzativa aziendale.
- L'installazione di applicativi e software e/o l'intervento di configurazione dei PC e degli strumenti di informatica individuale ed aziendale avviene solo da parte dell'Amministratore di Sistema apposito incaricato nella procedura di gestione privacy.
- In officina aziendale si provvede a:
 - Nomina dell'Amministratore di Sistema;
 - Nomina del Custode delle password.
- Ogni dipendente è responsabile del corretto utilizzo delle risorse informatiche assegnate; ad ogni dipendente viene tra l'altro consegnato quanto segue, nell'ambito delle procedure di trattamento dati a tutela della privacy:

Disciplinare tecnico ed informativa per l'utilizzo degli strumenti aziendali;

Istruzioni per il trattamento dati da parte degli Incaricati.

- Le risorse informatiche devono essere utilizzate esclusivamente per l'espletamento della propria attività. Tali risorse devono essere conservate in modo appropriato; dovrà essere tempestivamente segnalato l'eventuale furto o danneggiamento.
- Qualora sia previsto il coinvolgimento di soggetti terzi/outsourcer nella gestione dei sistemi informatici e del patrimonio informativo, tali soggetti devono impegnarsi ad operare nel rispetto della normativa vigente.

In ogni caso è fatto divieto di:

- porre in essere/collaborare/dare causa alla realizzazione di comportamenti che possano rientrare nelle fattispecie di reato considerate ai fini del D. lgs. 231/2001.

- Introdursi abusivamente in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza contro la volontà del titolare del diritto all'accesso.
- Accedere al sistema informatico o telematico, o a parti di esso, ovvero a banche dati di SEVAT, o a parti di esse, non possedendo le credenziali d'accesso o mediante l'utilizzo delle credenziali di altri colleghi abilitati.
- Intercettare fraudolentemente e/o diffondere, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi.
- Utilizzare dispositivi tecnici o strumenti software non autorizzati (ad esempio virus, worm, trojan, spyware, dialer, keylogger, rootkit) atti ad impedire o interrompere le comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi.
- Distruggere, deteriorare, cancellare, alterare, sopprimere informazioni, dati o programmi informatici altrui o anche solo mettere in pericolo l'integrità e la disponibilità di informazioni, dati o programmi utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti o comunque di pubblica utilità.
- Introdurre o trasmettere dati, informazioni o programmi al fine di distruggere, danneggiare, rendere in tutto o in parte inservibili, ostacolare il funzionamento dei sistemi informatici o telematici di pubblica utilità.
- Detenere, procurarsi, riprodurre, o diffondere abusivamente codici d'accesso o comunque mezzi idonei all'accesso di un sistema protetto da misure di sicurezza.
- Procurare, riprodurre, diffondere, comunicare, mettere a disposizione di altri, apparecchiature, dispositivi o programmi al fine di danneggiare illecitamente un sistema o i dati e i programmi ad esso pertinenti ovvero favorirne l'interruzione o l'alterazione del suo funzionamento.
- Alterare, mediante l'utilizzo di firma elettronica altrui o comunque in qualsiasi modo, documenti informatici.
- Produrre e trasmettere documenti in formato elettronico con dati falsi e/o alterati. Più in particolare, i principi di sicurezza organizzativa, comportamentale e tecnologica, nonché il sistema di controllo a presidio dei descritti sistemi informatici e del patrimonio informativo di SEVAT, si basa su livelli autorizzativi definiti nell'ambito di ciascuna fase operativa.

In particolare:

- la gestione delle abilitazioni deve avvenire tramite la definizione di "profili di accesso" in ragione delle funzioni svolte all'interno di SEVAT attraverso la Comunità Montana;
- le variazioni al contenuto dei profili devono essere eseguite dalla Comunità Montana nell'ambito del citato service a presidio della sicurezza logica (Amministratore di Sistema),

su richiesta delle funzioni interessate; la funzione richiedente deve comunque garantire che le abilitazioni informatiche richieste corrispondano alle mansioni lavorative ricoperte;

- ogni utente deve essere associato ad un solo profilo abilitativo, in relazione al proprio ruolo aziendale; in caso di trasferimento o di modifica dell'attività dell'utente, deve essere ri-attribuito il profilo abilitativo corrispondente al nuovo ruolo assegnato;

- le attività di implementazione e modifica dei software, gestione delle procedure informatiche, controllo degli accessi fisici, logici e della sicurezza del software devono essere organizzativamente demandate a funzioni differenti rispetto agli utenti, a garanzia della corretta gestione e del presidio continuativo sul processo di gestione e utilizzo dei sistemi informativi;

- le attività di controllo costituiscono valido presidio anche a garanzia della tracciabilità delle modifiche apportate alle procedure informatiche, della rilevazione degli utenti che hanno effettuato tali modifiche e di coloro che hanno effettuato i controlli sulle modifiche apportate.

- è necessario svolgere adeguata formazione del personale sugli aspetti di sicurezza dei sistemi;

- è necessario provvedere alla costante predisposizione ed aggiornamento delle norme di sicurezza, al fine di garantirne nel tempo l'applicabilità, l'adeguatezza e l'efficacia.

Tra le principali attività di prevenzione e di presidio rispetto alla commissione dei reati informatici, sono in particolare previste:

- attuazione di interventi di rimozione di sistemi, applicazioni e reti individuati come obsoleti;
- pianificazione e gestione dei salvataggi di sistemi operativi, software, dati e delle configurazioni di sistema;
- gestione delle apparecchiature e dei supporti di memorizzazione per garantire nel tempo la loro integrità e disponibilità;
- prevenzione da software dannoso tramite opportuni strumenti e funzioni adeguate;
- formalizzazione di responsabilità, processi, strumenti e modalità per lo scambio delle informazioni tramite posta elettronica;

Con riferimento alla gestione degli incidenti in materia di sicurezza informatica:

- il processo decisionale, con riferimento all'attività di gestione e utilizzo di sistemi informatici, è garantito dalla tracciabilità a sistema;
- tutti gli eventi e le attività effettuate (tra le quali gli accessi alle informazioni, le operazioni correttive effettuate tramite sistema, ad esempio rettifiche contabili, variazioni dei profili utente), con particolare riguardo all'operato di utenze con privilegi speciali, risultano tracciate attraverso sistematica registrazione;

- è istituito, nell'ambito delle procedure di tutela dei dati personali, il registro data breach.

3.2.3 ART. 24 TER D.LGS. 231/2001

ART. 24-TER DLGS 231 / 2001: DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

“1. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui agli articoli 416, sesto comma, 416-bis, 416-ter e 630 del codice penale, ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché ai delitti previsti dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applica la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

2. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui all'articolo 416 del codice penale, ad esclusione del sesto comma, ovvero di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), numero 5), del codice di procedura penale, si applica la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.

3. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 1 e 2, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

4. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nei commi 1 e 2, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3).”

ARTICOLI CITATI

| Articolo | Testo |
|--|---|
| Art. 416 c.p. Associazione per delinquere. | <p>Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.</p> <p>Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.</p> <p>I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.</p> <p>Se gli associati scendono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni.</p> <p>La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.</p> <p>Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601, 601-bis e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché agli articoli 22, commi 3 e 4, e 22-bis, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.</p> <p>Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei</p> |

| | |
|--|--|
| | <p>casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma.</p> |
| <p>Art. 416-bis c.p. Associazioni di tipo mafioso anche straniere.</p> | <p>Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni. Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni. L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali. Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.</p> |
| <p>Articolo</p> | <p>Testo</p> |
| <p>Art. 416-ter c.p. Scambio elettorale politico-mafioso</p> | <p>(articolo così sostituito dall'art. 1 della legge n. 62 del 2014) 1. Chiunque accetta la promessa di procurare voti mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di altre utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni. (comma così modificato dalla legge n. 103 del 2017) 2. La stessa pena si applica a chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma.</p> |
| <p>Art. 630 c.p. Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione.</p> | <p>Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni. Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta. Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo. Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la</p> |

| | |
|--|--|
| | <p>libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall'articolo 605. Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da sei a quindici anni. Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma precedente, per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi.</p> <p>Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma. I limiti di pena preveduti nel comma precedente possono essere superati allorché ricorrono le circostanze attenuanti di cui al quinto comma del presente articolo.</p> |
|--|--|

Si segnala che, in relazione a quanto disposto dal DL 10 Agosto 2023 n 105 (convertito con Legge 9 Ottobre 2023 n 137), rientrano nell'alveo dell'art 24 D.lgs. 231 / 2001 (cui si rinvia per il dettaglio) anche i reati di cui all'art 353 C P (Turbata libertà degli incanti) ed art 353 bis C P (Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente).

SEVAT svolge servizi nelle seguenti aree di riferimento:

- A) Supporto alla partecipazione a bandi pubblici da parte di Enti pubblici e soggetti privati;
- B) Supporto alla Comunità Montana di Valle Trompia nell'attività di promozione culturale, sociale, produttiva e ricreativa del territorio;
- C) Sviluppo di attività commerciale (non al fine del mero lucro), strumentale alla promozione del territorio degli Enti soci;
- D) Supporto, agli Enti soci nella realizzazione di interventi infrastrutturali ed opere pubbliche, sul fronte amministrativo (candidature, rapporti con i finanziatori, rendicontazioni) e sul fronte tecnico (valutazioni preliminari, progettazioni, autorizzazioni, affidamenti e svolgimento delle gare, direzione lavori);
- E) Supporto, agli Enti soci, nella gestione del personale distaccato presso gli stessi (iter di selezione, procedure di selezione pubblica, adempimenti in materia di sicurezza del lavoro, adempimenti retributivi e contributivi).

A presidio dei reati in questione opera quanto segue:

a) Con riferimento a quanto sopra sub A): SEVAT non dovrebbe poter essere malamente veicolo di istanze della criminalità organizzata, in quanto il supporto fornito è nell'ottenimento di contributi (attivi) a favore degli Enti affidanti.

Con riferimento a quanto sub B) e C): SEVAT potrebbe veicolare appaltatori, consulenti o dipendenti legati alla criminalità organizzata nella fornitura del relativo supporto.

Con riferimento a quanto sub D): SEVAT potrebbe operare come sopra sub B), ma con maggiore livello di rischio, tenuto conto dei maggiori valori in gioco, soprattutto con riferimento ai lavori pubblici.

Con riferimento a quanto sopra sub E): SEVAT potrebbe ben veicolare dipendenti legati alla criminalità organizzata nella fornitura del relativo supporto.

Il reato in questione è da presidiare in particolare correlazione al ruolo istituzionale, di potere economico ed istituzionale locale che SEVAT indubbiamente comunque riveste (si pensi anche al controllo analogo in house providing che gli Enti partecipanti esercitano sulla Società).

Il vantaggio per SEVAT si tradurrebbe presumibilmente nell'accesso, attraverso i sodalizi criminosi coinvolti, ad indebiti benefici economici e di potere.

La commissione dei reati in questione potrebbe condurre ad indebite e pericolose ingerenze, da parte di dette organizzazioni, sulla gestione aziendale in generale, eventualmente anche con la partecipazione di soggetti ed enti esterni, legati da contratti in particolare continuativi.

b) I presidi alla commissione dei presenti reati sono correlati a tutte le verifiche, preliminari e successive, all'aggiudicazione di gare di appalto e di selezione del personale, nonché di affidamento degli incarichi di consulenza e collaborazione, che SEVAT deve svolgere nel rispetto della normativa pubblicistica (art 19 c 5 D.lgs. 175 / 2016, art 7 c 6 D.lgs. 165 / 2001, D.lgs. 36 / 2023); al riguardo, si rinvia (in ottica di vantaggio per l'azienda) a tutti i presidi prefigurati nel piano anticorruzione della Società in materia di appalti, consulenze e collaborazioni, e per la selezione del personale.

Inoltre diviene rilevante la sistematica verifica sulla coerenza e regolarità dei visti tecnici e sulle causali dei documenti di spesa (tipicamente, il supporto che certifica la regolare esecuzione delle prestazioni previste in un contratto, in relazione al pagamento di fatture afferenti detto contratto).

c) SEVAT opera nel rispetto delle procedure organizzative individuate al § 4.B del PTPCT (la Società stessa ha intrapreso un percorso volto all'ottenimento di certificazioni di qualità, a partire dal sistema di gestione ISO : 9001, al quale si assoceranno procedure organizzative a formalizzare, integrare, sostituire le procedure di cui sopra le quali, in vista in ogni caso della sopra citata e più sistematica definizione procedurale in corso di costruzione, costituiscono al momento i presidi alla commissione dei reati in questione).

d) I principi del Codice di comportamento orientano in ogni caso i comportamenti dei soggetti decisori nelle gestioni di cui sopra.

3.2.4 ART. 25 D. LGS. 231/2001

ART. 25 D.LGS. 231/2001: CONCUSSIONE, INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITÀ E CORRUZIONE E ABUSO D'UFFICIO

"1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321 e 322, commi 1 e 3, e 346-bis del codice penale, si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote.

((La medesima sanzione si applica, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea, in relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 316 e 323 del codice penale.))

2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 319, 319-ter, comma 1, 321, 322, commi 2 e 4, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.

3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317, 319, aggravato ai sensi dell'articolo 319-bis quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, 319-ter, comma 2, ((319-quater)) e 321 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.

4. Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui ai commi da 1 a 3, si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis. 5. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

5. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), e per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b).

5-bis. Se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, le sanzioni interdittive hanno la durata stabilita dall'articolo 13, comma 2."

ARTICOLI CITATI

| Art. PENALE | CODICE | Testo |
|---|--------|---|
| Art. 314 c 1 c.p. Peculato (escluso il peculato d'uso). | | Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro anni a dieci anni e sei mesi. |
| Art. 316. Peculato mediante profitto dell'errore altrui. | | Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. |

| | |
|--|--|
| <p>Art. 317 c.p. Concussione.</p> | <p>Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altre utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni.</p> |
| <p>Art. 318 c.p. Corruzione per l'esercizio della funzione.</p> | <p>Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altre utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da tre a otto anni.</p> |
| <p>Art. 319 c.p. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio.</p> | <p>Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altre utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni.</p> |
| <p>Art. 319-bis c.p. Circostanze aggravanti.</p> | <p>La pena è aumentata se il fatto di cui all'art. 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi.</p> |
| <p>Art. 319-ter c.p. Corruzione in atti giudiziari.</p> | <p>Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni.</p> <p>Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni.</p> |
| <p>Art. 320 c.p. Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio.</p> | <p>Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio. In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo.</p> |
| <p>Art. 321 c.p. Pene per il corruttore.</p> | <p>Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'art. 319-ter, e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità.</p> |
| <p>Art. 322 c.p. Istigazione alla corruzione.</p> | <p>Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo.</p> |

| | |
|--|--|
| <p>Art. 323 c.p. Abuso d'ufficio.</p> | <p>Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.</p> <p>La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.</p> <p>La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319.</p> <p>Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione ((di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità)) ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro anni.</p> <p>La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravità.</p> |
| <p>Art. 322-bis c.p. Peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri.</p> | <p>Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee; 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee; 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee; 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee; 5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio; <p>5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a</p> |

| | |
|--|---|
| | <p>quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale.</p> <p>5-ter) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali;</p> <p>5-quater) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali.</p> <p>Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:</p> <p>1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;</p> <p>2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali.</p> <p>Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.</p> |
|--|---|

Anche in relazione a quanto disposto dal DL 10 Agosto 2023 n 105 (convertito con Legge 9 Ottobre 2023 n 137), ossia al fatto che rientrano nell'alveo dell'art 24 D.lgs. 231 / 2001 (cui si rinvia per il dettaglio) anche i reati di cui all'art 353 C.P. (Turbata libertà degli incanti) ed art 353 bis C P (Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente), si può verificare che, malamente a beneficio di SEVAT (in particolare al fine di tutelare indebitamente SEVAT stessa rispetto a possibili sanzioni e simili), si intervenga, con commissione dei reati sopra descritti, in particolare su soggetti terzi, sovente funzionari di pubbliche amministrazioni, che rivestano ruoli decisionali; sono dunque da monitorare i rapporti tra SEVAT con:

- Gli Amministratori ed i Dirigenti degli Enti affidanti, titolari dei rapporti istituzionali, operativi e di controllo sull'impostazione e sull'adempimento degli incarichi assegnati a SEVAT ed ai contratti di servizio, nell'ambito di ciascuna delle aree di gestione di cui alle lettere da A) ad E) al § 1.1 del PTPCT coordinato al presente Modello;
- Rappresentanti di Enti quali ARPA / ATS / Sovrintendenza / Provincia di Brescia / NOE / Vigili del Fuoco / Corte dei Conti, Guardia di Finanza, Ragioneria Generale dello Stato / Agenzia delle Entrate / Ispettorato del lavoro, ed altri Enti per quanto di interesse, a che detti soggetti non diano seguito a previsioni di irrogazione di sanzioni a carico di SEVAT, e ciò a vantaggio di quest'ultima.

La contropartita, nella commissione di detti reati, può essere costituita da denaro, ma anche da indebite agevolazioni nell'assegnazione di appalti o consulenze a soggetti vicini ai funzionari degli altri Enti coinvolti, o nella selezione ed assunzione di personale presso la Società.

Si noti che la presente famiglia di reati costituisce uno dei più rilevanti punti di contatto tra le fattispecie di cui al D.lgs. 231 / 2001 (reati commessi a favore della persona giuridica) ed

alla Legge 190 / 2012 (reati commessi in danno della persona giuridica ed a vantaggio di singoli), proprio in relazione ai possibili intrecci sopra tratteggiati.

a) Ai fini del presidio a che i reati in questione non siano commessi:

- Appare necessario che il soggetto rappresentante SEVAT nei rapporti con gli enti / funzionari di cui sopra sia previamente e formalmente individuato ai fini dello stesso avvio, della gestione e della chiusura dei rapporti stessi.
 - Quando detto rappresentante non sia il Presidente o il Direttore in relazione alle rispettive deleghe e poteri, ma si tratti di un altro amministratore, un dipendente o un consulente esterno, uno tra questi ultimi deve essere formalmente autorizzato dal Presidente o dal Direttore; ove possibile, i rappresentanti di SEVAT dovrebbero essere almeno due, in ottica di reciproco controllo;
 - Inoltre, ogni fase dei rapporti con gli enti / funzionari di cui sopra deve essere oggetto di verbalizzazione e / o di rendicontazione al Presidente o al Direttore, a seconda dei casi di cui sopra;
 - Infine, appare rilevante la sistematica e puntuale verifica sugli atti di acquisto di lavori, servizi, forniture, di assegnazione delle consulenze, di selezione del personale, come da norme di legge.
 - Per le selezioni di personale, SEVAT deve seguire le procedure pubblicistiche ex art 19 D.lgs. 175 / 2016 (si veda anche quanto sub art 25quinquies D.lgs. 231 / 2001 - delitti contro la personalità individuale).
 - Per l'assegnazione delle consulenze, sarà rilevante la coerenza delle procedure concretamente attivate, rispetto a quanto previsto dall'art 7 c 6 D.lgs. 165 / 2001 (cui si rinvia per il dettaglio), e la verifica dei requisiti generali e specifici.
- Per l'assegnazione degli appalti, si rinvia alla vigente normativa pubblicistica applicabile (D.lgs. 36 / 2023).

b) SEVAT opera nel rispetto delle procedure organizzative individuate al § 4.B del PTPCT (la Società stessa ha intrapreso un percorso volto all'ottenimento di certificazioni di qualità, a partire dal sistema di gestione ISO : 9001, al quale si assoceranno procedure organizzative a formalizzare, integrare, sostituire le procedure di cui sopra le quali, in vista in ogni caso della sopra citata e più sistematica definizione procedurale in corso di costruzione, costituiscono al momento i presidi alla commissione dei reati in questione).

c) In generale, i seguenti principi etici e di comportamento si applicano a tutti i soggetti (Presidente o altro delegato esterno) che intrattengono a qualunque titolo, direttamente o indirettamente, rapporti con la Pubblica Amministrazione in nome e per conto di SEVAT, al fine di evitare il verificarsi dei reati nei confronti della Pubblica Amministrazione e del patrimonio previsti dal D.lgs. 231 / 2001.

Tali soggetti devono astenersi dal porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate ovvero violino i principi e le procedure aziendali previste nel presente Modello.

In particolare, nell'esercizio della loro attività in favore di SEVAT, tali soggetti sono tenuti al rigoroso rispetto di tutte le leggi, i regolamenti e le procedure che disciplinano le attività aziendali.

A tali soggetti è richiesto di astenersi:

- dall'usare la propria posizione al fine di ottenere un beneficio o un privilegio per SEVAT, oltre che per sé stessi;
- dal promettere o effettuare dazioni in denaro a favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione per finalità diverse da quelle istituzionali e di servizio o comunque in violazione della normativa vigente;
- dal distribuire e/o ricevere omaggi e/o regali al di fuori delle pratiche aziendali ammesse e / o eccedenti le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolti ad ottenere trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale, anche in quelle circostanze in cui in cui offrire regali o doni risulti una prassi diffusa; gli omaggi consentiti si caratterizzano per l'esiguità del loro valore e sono ammessi qualora il valore di mercato non sia superiore a € 50,00;
- dall'accordare vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione, promesse di consulenza, ecc.) in favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione, italiana o europea, al fine di influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per SEVAT;
- dall'accettare da Enti Pubblici o da privati, in proprio o tramite terzi, pagamenti, elargizioni, vacanze gratuite, trasferite, regali o altre utilità che possano risultare in un condizionamento dell'attività;
- dall'effettuare prestazioni o pagamenti di compensi in favore di collaboratori, fornitori, consulenti o altri soggetti terzi che operino per conto di SEVAT, che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi;
- dal favorire, nei processi di acquisto, collaboratori, fornitori, consulenti o altri soggetti terzi in quanto indicati da rappresentanti della Pubblica Amministrazione, quale condizione per lo svolgimento di successive attività;
- dal destinare contributi, sovvenzioni, finanziamenti pubblici a finalità diverse da quelle per le quali sono stati ottenuti.

Nei confronti della Pubblica Amministrazione, nonché nei confronti dei privati, è fatto divieto, da parte dei rappresentanti di SEVAT, di:

- esibire documenti falsi e/o alterati;
- tenere una condotta ingannevole che possa indurre in errori di valutazione tecnico-economica;
- omettere informazioni dovute al fine di orientare a favore di SEVAT le decisioni assunte da parte dei terzi.

Tutti i destinatari del presente Modello, che si trovano ad intrattenere qualsivoglia rapporto/contatto con la Pubblica Amministrazione in nome e per conto di SEVAT, sono tenuti ad interrompere immediatamente l'attività e ad informare tempestivamente l'OdV in caso di irregolarità nello svolgimento delle mansioni/attività affidategli (a titolo esemplificativo ma non esaustivo, tentata concussione da parte di un pubblico ufficiale). In caso di dubbi circa quanto sopra, sollevati ad un superiore gerarchico da un collaboratore di quest'ultimo, circa il comportamento da adottare, il superiore deve fornire le spiegazioni del caso, contattando ove necessario l'Organismo di Vigilanza. Opera in ogni caso l'obbligo di segnalazione all'Organismo di Vigilanza nei casi ritenuti dubbi o di potenziale commissione di reati.

Nell'ambito della prevenzione della presente famiglia di reati, sarà necessario che l'OdV presidi, in ottica strumentale, le procedure di assegnazione di servizi, forniture, lavori, incarichi, selezioni di personale), in quanto esse potrebbero veicolare la contropartita

(appalto a soggetto vicino, selezione di personale indicata e simili) a favore del funzionario di ente terzo in rapporto al quale il reato a favore di SEVAT potrebbe essere commesso.

3.2.5 ART. 25BIS D.LGS. 231/2001

ART. 25-BIS DLGS 231 / 2001: FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO.

"1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal codice penale in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito (in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento), si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

per il delitto di cui all'articolo 453 la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote;

per i delitti di cui agli articoli 454, 460 e 461 la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

per il delitto di cui all'articolo 455 le sanzioni pecuniarie stabilite dalla lettera a), in relazione all'articolo 453, e dalla lettera b), in relazione all'articolo 454, ridotte da un terzo alla metà;

per i delitti di cui agli articoli 457 e 464, secondo comma, le sanzioni pecuniarie fino a duecento quote;

per il delitto di cui all'articolo 459 le sanzioni pecuniarie previste dalle lettere a), c) e d) ridotte di un terzo;

per il delitto di cui all'articolo 464, primo comma, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote.

per i delitti di cui agli articoli 473 e 474, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui agli articoli 453, 454, 455, 459, 460, 461, 473 e 474 del codice penale, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno."

ARTICOLI CITATI

| Art. PENALE | CODICE | Testo |
|--|--------------------|---|
| Art. 453 Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate. | c.p. | È punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da euro 516 a euro 3.098: 1. chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori; 2. chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore; 3. chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate; 4. chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve, da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate. La stessa pena si applica a chi, legalmente autorizzato alla produzione, fabbrica indebitamente, abusando degli strumenti o dei materiali nella sua disponibilità, quantitativi di monete in eccesso rispetto alle prescrizioni. |
| Ultimo aggiornamento: | 12 settembre 2016, | |
| D.lgs. 21 | Giugno 2016 | |
| n. 125 | (GU Serie Generale | |
| n.161 del | 12-7-2016) | |

| | |
|--|---|
| | La pena è ridotta di un terzo quando le condotte di cui al primo e secondo comma hanno ad oggetto monete non aventi ancora corso legale e il termine iniziale dello stesso è determinato. |
| Art. 454 c.p. Alterazione di monete. | Chiunque altera monete della qualità indicata nell'articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati nei n. 3 e 4 del detto articolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 516. |
| Art. 455 c.p. Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate. | Chiunque, fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle pene stabilite nei detti articoli, ridotte da un terzo alla metà. |
| Art. 456 c.p. Circostanze aggravanti. | Le pene stabilite negli articoli 453 e 455 sono aumentate se dai fatti ivi preveduti deriva una diminuzione nel prezzo della valuta o dei titoli di Stato, o ne è compromesso il credito nei mercati interni o esteri. |
| Art. 457 c.p. Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede. | Chiunque spende, o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032. |
| Art. 459 c.p. Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati. | Le disposizioni degli articoli 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato, o all'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti; ma le pene sono ridotte di un terzo. Agli effetti della legge penale, si intendono per valori di bollo la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali. |
| Art. 460 c.p. Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo. | Chiunque contraffà la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o dei valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 309 a euro 1.032. |
| Art. 461 c.p. Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di | Chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane, programmi e dati informatici o strumenti destinati alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 516. |

| | |
|--|---|
| <p>monete, di valori di bollo o di carta filigranata.</p> | <p>La stessa pena si applica se le condotte previste dal primo comma hanno ad oggetto ologrammi o altri componenti della moneta destinati ad assicurare la protezione contro la contraffazione o l'alterazione.</p> <p>Ultimo aggiornamento: 12 settembre 2016, D.lgs. 21 Giugno 2016 n. 125 (GU Serie Generale n.161 del 12-7-2016)</p> |
| <p>Art. 464 c.p. Uso di valori di bollo contraffatti o alterati.</p> | <p>Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 516.</p> <p>Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell'articolo 457, ridotta di un terzo.</p> |
| <p>Art. 473 c.p. Contraffazione, alterazione o uso di marchio segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni</p> | <p>Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000.</p> <p>Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà¹ o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.</p> <p>I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale</p> |
| <p>Art. 474 c.p. Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi.</p> | <p>Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'articolo 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000.</p> <p>Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.</p> <p>I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.</p> |

A vantaggio di SEVAT, si potrebbe verificare la commissione dei reati sopra descritti con riferimento ai servizi nei quali sussiste circolazione di contanti (ma ciò non è rilevante, se non per la limitatissima gestione della cassa economale) o si fa uso di valori in bollo (nel caso della stipulazione di contratti e di verifica sulla partecipazione a gare bandita da parte di SEVAT stessa).

L'OdV può effettuare verifiche a campione, in particolare circa la regolare tenuta della contabilità afferente alla cassa economica.

3.2.6 ART. 25BIS.1 D.LGS. 231/2001

ART. 25-BIS.1 D.LGS. 231/2001: DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

"1. In relazione alla commissione dei delitti contro l'industria e il commercio previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per i delitti di cui agli articoli 513, 515, 516, 517, 517-ter e 517-quater la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
- b) per i delitti di cui agli articoli 513-bis e 514 la sanzione pecuniaria fino a ottocento quote.

2. Nel caso di condanna per i delitti di cui alla lettera b) del comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2."

ARTICOLI CITATI

| Art. PENALE | CODICE | Testo |
|--|--------|--|
| Art. 513 c.p. Turbata libertà dell'industria o del commercio. | | Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032. |
| Art. 513-bis c.p. Illecita concorrenza con minaccia o violenza. | | Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni. La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziata in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici. |
| Art. 514 c.p. Frodi contro le industrie nazionali. | | Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocimento all'industria nazionale è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 516. Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474. |
| Art. 515 c.p. Frode nell'esercizio del commercio. | | Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 2.065. Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a euro 103. |

| | |
|---|--|
| <p>Art. 516 c.p. Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine.</p> | <p>Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032.</p> |
| <p>Art. 517 c.p. Vendita di prodotti industriali con segni mendaci.</p> | <p>Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a ventimila euro.</p> |
| <p>Art. 517-ter c.p. Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale.</p> | <p>Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.</p> |
| <p>Art. 517-quater c.p. Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.</p> | <p>Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.</p> |

I servizi svolti da SEVAT, la sua dimensione non paiono poter prefigurare la commissione di reati del tipo in esame.

Può far eccezione, con riferimento all'area C) di cui sub § 1.1 del PPCT (sviluppo di attività commerciale (non al fine del mero lucro), strumentale alla promozione del territorio degli Enti soci), il fatto che SEVAT possa alterare indicazioni geografiche o denominazioni di

origine di prodotti agroalimentari e vendere (o promuovere) di sostanze alimentari non genuine come genuine.

Oltre ai principi etici generali di cui al Codice coordinato al modello, il rispetto della normativa pubblicistica in materia di appalti (D.lgs. 36 / 2023) ed in particolare della verifica dei requisiti, ex art 94 e ss. di quest'ultimo, rispetto ai partner di SEVAT nella specifica attività.

3.2.7 ART. 25 TER D.LGS. 231/2001

ART. 25-TER D.LGS. 231/2001: REATI SOCIETARI

"1. In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;*
- a-bis) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote;*
- b) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2622 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote;*
- c) LETTERA ABROGATA DALLA L. 27 MAGGIO 2015, N. 69;*
- d) per la contravvenzione di falso in prospetto, prevista dall'articolo 2623, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote; (9)*
- e) per il delitto di falso in prospetto, previsto dall'articolo 2623, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentotrenta quote; (9)*
- f) per la contravvenzione di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, prevista dall'articolo 2624, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote; (9)*
- g) per il delitto di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, previsto dall'articolo 2624, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote; (9)*
- h) per il delitto di impedito controllo, previsto dall'articolo 2625, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote; (9)*
- i) per il delitto di formazione fittizia del capitale, previsto dall'articolo 2632 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote; (9)*
- l) per il delitto di indebita restituzione dei conferimenti, previsto dall'articolo 2626 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote; (9)*
- m) per la contravvenzione di illegale ripartizione degli utili e delle riserve, prevista dall'articolo 2627 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote; (9)*
- n) per il delitto di illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante, previsto dall'articolo 2628 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote; (9)*
- o) per il delitto di operazioni in pregiudizio dei creditori, previsto dall'articolo 2629 del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote; (9)*
- p) per il delitto di indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, previsto dall'articolo 2633 del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote; (9)*
- q) per il delitto di illecita influenza sull'assemblea, previsto dall'articolo 2636 del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote; (9)*

r) per il delitto di aggio, previsto dall'articolo 2637 del codice civile e per il delitto di omessa comunicazione del conflitto d'interessi previsto dall'articolo 2629-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote; (9)

s) per i delitti di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, previsti dall'articolo 2638, primo e secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote; (9)

s-bis) per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 2635 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote e, nei casi di istigazione di cui al primo comma dell'articolo 2635-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote. Si applicano altresì le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.)

3. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo. (9)''

(9) La L. 28 dicembre 2005, n. 262, ha disposto (con l'art. 39) che le sanzioni pecuniarie previste dal presente articolo sono raddoppiate.

ARTICOLI CITATI

| Art. COD. CIVILE | |
|---|---|
| Art. 2621 c.c. False comunicazioni sociali. | Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni. La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi |
| Art. 2621-bis c.c. Fatti di lieve entità Articolo introdotto da: L. 27 maggio 2015, n. 69 (GU Serie Generale n.124 del 30-5-2015) | Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta. Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale. |

| | |
|---|--|
| <p>Art. 2622 c.c. False comunicazioni sociali delle società quotate.</p> <p>Ultimo aggiornamento: 25 marzo 2016, L. 27 maggio 2015, n. 69 (GU Serie Generale n.124 del 30-5-2015)</p> | <p>Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni.</p> <p>Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea; 2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano; 3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea; 4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono. <p>Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.</p> |
| <p>Art. 2623 c.c.</p> | <p>Falso in prospetto. (Abrogato)</p> |
| <p>Art. 2624 c.c.</p> | <p>Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione. (Abrogato)</p> |
| <p>Art. COD. CIVILE</p> | |
| <p>Art. 2625 c.c. Impedito controllo.</p> | <p>Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro.</p> <p>Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.</p> <p>La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.</p> |
| <p>Art. 2626 c.c.</p> | <p>Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i</p> |

| | |
|--|--|
| <p>Indebita restituzione dei conferimenti.</p> | <p>conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.</p> |
| <p>Art. 2627 c.c. Illegale ripartizione degli utili e delle riserve.</p> | <p>Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno. La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.</p> |
| <p>Art. 2628 c.c. Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante.</p> | <p>Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno. La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge. Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.</p> |
| <p>Art. 2629 c.c. Operazioni in pregiudizio dei creditori.</p> | <p>Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.</p> |
| <p>Art. 2629-bis c.c. Omessa comunicazione del conflitto d'interessi.</p> | <p>L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi.</p> |

| | |
|---|---|
| Art. 2632 c.c. Formazione fittizia del capitale. | Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno. |
| Art. 2633 c.c. Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori. | I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato. |
| Art. 2635 c.c. Corruzione tra privati. Ultimo aggiornamento: 03 aprile 2017, D. Lgs. 15 marzo 2017, n. 38 (GU n.75 del 30-3-2017) | Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altre utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo. Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma. Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altre utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste. Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni. COMMA ABROGATO DALLA L. 9 GENNAIO 2019, N. 3 Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte. |
| Art. 2635-bis c.c. | Chiunque offre o promette denaro o altre utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai |

| | |
|---|--|
| <p>Istigazione alla corruzione tra privati.</p> <p>Articolo introdotto da: D. Lgs. 15 marzo 2017, n. 38 (GU n.75 del 30-3-2017)</p> | <p>liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.</p> <p>La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altre utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.</p> <p>COMMA ABROGATO DALLA L. 9 GENNAIO 2019, N. 3</p> |
| <p>Art. 2636 c.c. Illecita influenza sull'assemblea.</p> | <p>Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.</p> |
| <p>Art. 2637 c.c. Aggiotaggio.</p> | <p>Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni .</p> |

I reati sopra descritti possono realizzarsi, a vantaggio di SEVAT, in relazione all'indebita determinazione di rappresentare una situazione economico – finanziaria – patrimoniale della stessa SEVAT artatamente migliore del reale (ad esempio a livello di bilancio di esercizio o di rendicontazioni periodiche, a titolo meramente esemplificativo attraverso la capitalizzazione di costi in assenza dei necessari presupposti, o addirittura attraverso la mancata rilevazione ed esposizione di fatture passive) e dalla volontà di non consentire attività di verifica (si pensi all'esercizio del cd controllo analogo da parte del Commissione di Controllo Analogo con riferimento al bilancio al 30 Giugno, all'atto di Consiglio di Amministrazione con riferimento alla situazione economica trimestrale, all'attività istituzionale del Revisore legale dei Conti).

La situazione sopra descritta potrebbe anche riferirsi all'indebita restituzione di riserve agli Enti partecipanti o all'indebita distribuzione di dividendi.

Con riferimento alla mancata comunicazione di conflitti di interesse (ad esempio da parte di Amministratori), sussiste il rischio che detti Amministratori, se in situazione di non comunicato conflitto nell'assunzione di determinate decisioni di SEVAT, migliorino o

peggiorino artatamente il risultato economico secondo convenienza (si pensi alla determinazione del prezzo di beni o servizi nei casi sopra tratteggiati).

La verifica sulla continuità e sulla coerenza dell'attività della Commissione Controllo Analogo, del Consiglio di Amministrazione, del Revisore Legale dei Conti con riferimento al primo capoverso, oltre che verifiche dirette nel merito da parte dell'OdV, costituiscono il presidio alla commissione di detti reati.

A presidio dei reati di cui sopra, opera quanto segue:

a) SEVAT opera nel rispetto delle procedure organizzative individuate al § 4.B del PTPCT (la Società stessa ha intrapreso un percorso volto all'ottenimento di certificazioni di qualità, a partire dal sistema di gestione ISO : 9001, al quale si assoceranno procedure organizzative a formalizzare, integrare, sostituire le procedure di cui sopra le quali, in vista in ogni caso della sopra citata e più sistematica definizione procedurale in corso di costruzione, costituiscono al momento i presidi alla commissione dei reati in questione).

b) Tutti i Destinatari del Modello 231 che concorrono, a vario titolo e con diverse responsabilità, nella formazione e gestione degli atti afferenti alla famiglia di reati in questione, devono:

- attenersi a quanto espressamente disposto nel Codice Etico;
- operare nel rispetto dei poteri di rappresentanza e di firma sociale, delle deleghe e procure loro conferite;
- ottemperare alle istruzioni impartite dai superiori gerarchici;

assicurare il pieno supporto al Collegio Sindacale ed ai Revisori Legali nello svolgimento delle attività di loro competenza.

A carico dei Destinatari di cui sopra, inoltre, compete l'espresso obbligo di:

1. tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed ai terzi un'informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria di SEVAT; in particolare, redigere situazioni reddituali e patrimoniali rigorosamente distinte per servizio / attività svolta (anche ex art 6 D.lgs. 175 / 2016), al fine di evitare sussidi incrociati, per cui si rinvia anche ai reati di cui all'art 24 D.lgs. 231 / 2001;

2. osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale di SEVAT ed agire sempre nel rispetto delle procedure interne aziendali che su tali norme si fondano, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;

3. assicurare il regolare funzionamento degli organi sociali, con particolare riferimento alla libera e corretta formazione della volontà assembleare e del Consiglio di Amministrazione, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno ed esterno sulla gestione previsto dalla legge e dallo statuto;

Nell'ambito dei suddetti comportamenti, è fatto divieto, in particolare, di proporre e/o eseguire e/o esprimere parere favorevole in merito ad azioni volte a:

- con riferimento al precedente punto 1:

rappresentare nel bilancio di esercizio di SEVAT e nelle relazioni periodiche, o trasmettere per la rappresentazione in altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o comunque non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria di SEVAT;

omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria di SEVAT;

- con riferimento al precedente punto 3:

porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, o che comunque ostacolino lo svolgimento dell'attività di controllo o di revisione della gestione sociale da parte del Collegio Sindacale e dei Revisori Legali dei Conti;

determinare o influenzare l'assunzione delle deliberazioni dell'assemblea o del Consiglio di Amministrazione, ponendo in essere atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà.

Particolare attenzione deve essere posta alla gestione delle risorse finanziarie, alle attività riguardanti la formazione e redazione del bilancio e delle situazioni infrannuali, e alle attività riguardanti l'assolvimento degli obblighi tributari, previdenziali e assistenziali.

Conseguentemente, i destinatari dei processi a rischio sopra riportati devono attenersi alle seguenti misure preventive:

1. per le attività riguardanti la gestione finanziaria:

- ◆ assicurare che le operazioni economico – finanziarie poste in essere per lo svolgimento delle attività di SEVAT siano avvenute nel rispetto delle modalità e dei poteri previsti nello Statuto sociale (al riguardo, diviene ulteriore strumento di presidio l'obbligo di fatturazione elettronica a mezzo SDI);

- ◆ assicurare il monitoraggio sui flussi in entrata e in uscita di cassa, a mezzo di sistematici preventivi di tesoreria e relativa rendicontazioni;

- ◆ assicurare che tutte le entrate e le uscite di cassa e di banca siano giustificate da idonea documentazione, a fronte di beni e servizi realmente erogati o ricevuti, e a fronte di adempimenti fiscali e societari previsti dalle norme di legge;

- ◆ assicurare che tutte le operazioni effettuate, che impattano sulla tesoreria, siano tempestivamente e correttamente contabilizzate, in modo tale da consentire la ricostruzione dettagliata e l'individuazione dei diversi livelli di responsabilità;

- ◆ assicurare che i rapporti intrattenuti con gli istituti bancari, con i clienti / utenti e con i fornitori siano verificati attraverso lo svolgimento di periodiche riconciliazioni;

2. per le attività riguardanti la formazione e redazione del bilancio e delle situazioni infrannuali:

- ◆ garantire l'accuratezza dei dati di competenza per la corretta rappresentazione degli stessi in bilancio e nelle situazioni contabili periodiche elaborando e predisponendo gli accertamenti di competenza;

- ◆ predisporre tutte le valutazioni necessarie alla corretta rappresentazione in bilancio delle attività e passività, incluse le operazioni c.d. fuori bilancio;

- ◆ assicurare che la nota integrativa contenga tutte le informazioni utili alla corretta interpretazione del bilancio conformemente alle leggi in vigore;

- ◆ assicurare che sia stata rispettata la normativa fiscale e previdenziale in vigore;

- ◆ attestare che i dati, le valutazioni e le riconciliazioni fornite ed elaborate siano corrispondenti a criteri di correttezza e veridicità, secondo quanto disposto dal Codice Civile e dai Principi Contabili di riferimento.

I soggetti che concorrono alla predisposizione della documentazione degli atti assembleari e consiliari devono osservare principi di assoluta lealtà e chiarezza.

Inoltre:

- ◆ Il Consiglio di Amministrazione deve assicurare che le proprie delibere siano assunte conformemente a quanto previsto dallo Statuto, dalle norme di legge vigenti e da quanto previsto nel presente modello 231; in particolare le deliberazioni devono descrivere al loro

interno l'oggetto della decisione, le premesse, le motivazioni, il percorso istruttorio, i riferimenti normativi e gli atti precedenti (la discussione intervenuta tra i Consiglieri, ove nominato il Consiglio), il dispositivo;

- ◆ verificare che le delibere assunte dal Consiglio di Amministrazione siano puntualmente e correttamente eseguite, anche attenendosi a quanto previsto dal Codice Etico;
- ◆ assicurare il pieno supporto al Collegio Sindacale ed ai Revisori Legali nello svolgimento delle attività di loro competenza;

Gli Amministratori devono:

- ◆ garantire che tutte le informazioni sociali trasmesse all'esterno (media, ecc.), siano rispondenti all'effettiva situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società;
- ◆ garantire che tutte le informazioni trasmesse siano rintracciabili negli atti e nei libri societari.

| Art. COD. CIVILE | |
|--|---|
| <p>Art. 2638 c.c. Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza.</p> <p>Ultimo aggiornamento: 25 marzo 2016, D.lgs. 16 novembre 2015, n. 180 (in G.U. 16/11/2015, n.267)</p> | <p>Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazione, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.</p> <p>Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.</p> <p>La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.</p> <p>3-bis. Agli effetti della legge penale, le autorità e le funzioni di risoluzione di cui al decreto di recepimento della direttiva 2014/59/UE sono equiparate alle autorità e alle funzioni di vigilanza.</p> |

Vale a presidio tutto quanto sopra esposto; si veda inoltre la Parte Generale del Modello.

3.2.8 ART. 25 QUATER D.LGS. 231/2001

ART. 25-QUATER D.LGS. 231/2001: DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO

"1. In relazione alla commissione dei delitti aventi finalità di terrorismo o di everzione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote;*
- b) se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.*

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano altresì in relazione alla commissione di delitti, diversi da quelli indicati nel comma 1, che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999."

ARTICOLI CITATI

| Articolo | Testo |
|---|--|
| Art. 270 c.p. Associazioni sovversive. | Chiunque nel territorio dello Stato promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni dirette e idonee a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici o sociali costituiti nello Stato ovvero a sopprimere violentemente l'ordinamento politico e giuridico dello Stato, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. Chiunque partecipa alle associazioni di cui al primo comma è punito con la reclusione da uno a tre anni. Le pene sono aumentate per coloro che ricostituiscono, anche sotto falso nome o forma simulata, le associazioni di cui al primo comma, delle quali sia stato ordinato lo scioglimento. |
| Art. 270 - bis c.p. Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di everzione dell'ordine democratico. (1) | Chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di everzione dell'ordine democratico è punito con la reclusione da sette a quindici anni. Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che |

| | |
|--|--|
| | <p>ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.</p> <p><i>(1) A norma dell'art. 1, comma 3-bis, D.L. 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 aprile 2015, n. 43, la condanna per il delitto previsto dal presente articolo comporta la pena accessoria della perdita della potestà genitoriale quando è coinvolto un minore.</i></p> |
| <p>Art. 270 – ter c.p. Assistenza agli associati. (1)</p> | <p>Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni indicate negli articoli 270 e 270-bis è punito con la reclusione fino a quattro anni. La pena è aumentata se l'assistenza è prestata continuativamente. Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto.</p> <p><i>(1) A norma dell'art. 1, comma 3-bis, D.L. 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 aprile 2015, n. 43, la condanna per il delitto previsto dal presente articolo comporta la pena accessoria della perdita della potestà genitoriale quando è coinvolto un minore.</i></p> |
| <p>Art. 270 – quater c.p. Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale. (2)</p> | <p>Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, arruola una o più persone per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da sette a quindici anni. Fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, e salvo il caso di addestramento, la persona arruolata è punita con la pena della reclusione da cinque a otto anni. (1)</p> <p><i>(1) Comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, D.L. 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 aprile 2015, n. 43.</i> <i>(2) A norma dell'art. 1, comma 3-bis, D.L. 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 aprile 2015, n. 43, la condanna per il delitto previsto dal presente articolo comporta la pena accessoria della perdita della potestà genitoriale quando è coinvolto un minore.</i></p> |
| <p>Art. 270 – quater 1 c.p. Organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo (1) (2)</p> | <p>Fuori dai casi di cui agli articoli 270-bis e 270-quater, chiunque organizza, finanzia o propaganda viaggi in territorio estero finalizzati al compimento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies, è punito con la reclusione da cinque a otto anni.</p> <p><i>(1) Articolo inserito dall'art. 1, comma 2, D.L. 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 aprile 2015, n. 43.</i> <i>(2) A norma dell'art. 1, comma 3-bis, D.L. 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 aprile 2015, n. 43, la condanna per il delitto previsto dal presente articolo comporta la pena accessoria della perdita della potestà genitoriale quando è coinvolto un minore.</i></p> |
| <p>Art. 270 – quinquies c.p.</p> | <p>Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, addestra o comunque fornisce istruzioni sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o</p> |

| | |
|---|---|
| <p>Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale. (3)</p> | <p>batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. La stessa pena si applica nei confronti della persona addestrata, nonché della persona che avendo acquisito, anche autonomamente, le istruzioni per il compimento degli atti di cui al primo periodo, pone in essere comportamenti univocamente finalizzati alla commissione delle condotte di cui all'articolo 270-sexies. (1)</p> <p>Le pene previste dal presente articolo sono aumentate se il fatto di chi addestra o istruisce è commesso attraverso strumenti informatici o telematici. (2)</p> <p><i>(1) Comma così modificato dall'art. 1, comma 3, lett. a), D.L. 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 aprile 2015, n. 43.</i></p> <p><i>(2) Comma aggiunto dall'art. 1, comma 3, lett. b), D.L. 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 aprile 2015, n. 43.</i></p> <p><i>(3) A norma dell'art. 1, comma 3-bis, D.L. 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 aprile 2015, n. 43, la condanna per il delitto previsto dal presente articolo comporta la pena accessoria della perdita della potestà genitoriale quando è coinvolto un minore.</i></p> |
| <p>Art. 270 – quinquies 1 c.p. Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (1)</p> | <p>Chiunque, al di fuori dei casi di cui agli articoli 270-bis e 270-quater.1, raccoglie, eroga o mette a disposizione beni o denaro, in qualunque modo realizzati, destinati a essere in tutto o in parte utilizzati per il compimento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies è punito con la reclusione da sette a quindici anni, indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi per la commissione delle citate condotte.</p> <p>Chiunque deposita o custodisce i beni o il denaro indicati al primo comma è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.</p> <p><i>(1) Articolo inserito dall'art. 4, comma 1, lett. a), L. 28 luglio 2016, n. 153.</i></p> |
| <p>Art. 270 – quinquies 2 c.p. Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (1)</p> | <p>Chiunque sottrae, distrugge, disperde, sopprime o deteriora beni o denaro, sottoposti a sequestro per prevenire il finanziamento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 3.000 a euro 15.000.</p> <p><i>(1) Articolo inserito dall'art. 4, comma 1, lett. a), L. 28 luglio 2016, n. 153.</i></p> |
| <p>Art. 270 – sexies c.p. Condotte con finalità di terrorismo</p> | <p>Sono considerate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture</p> |

| | |
|---|--|
| | <p>politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia.</p> |
| <p>Articolo 2 Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo New York, 9 dicembre 1999.</p> | <p>1. Commette reato ai sensi della presente Convenzione ogni persona che, con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente, illecitamente e deliberatamente fornisce o raccoglie fondi nell'intento di vederli utilizzati, o sapendo che saranno utilizzati, in tutto o in parte, al fine di commettere:</p> <p>a) un atto che costituisce reato ai sensi e secondo la definizione di uno dei trattati enumerati nell'allegato;</p> <p>b) ogni altro atto destinato ad uccidere o a ferire gravemente un civile o ogni altra persona che non partecipa direttamente alle ostilità in una situazione di conflitto armato quando, per sua natura o contesto, tale atto sia finalizzato ad intimidire una popolazione o a costringere un governo o un'organizzazione internazionale a compiere o ad astenersi dal compiere, un atto qualsiasi.</p> <p>2. a) Nel depositare il suo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, lo Stato Parte che non ha aderito ad un trattato elencato nell'allegato di cui al comma a) del paragrafo 1 del presente articolo può dichiarare che, qualora la presente Convenzione gli sia applicata, tale trattato è considerato non figurare in detto allegato. Tale dichiarazione si annulla non appena il trattato entra in vigore per lo Stato Parte, che ne fa notifica al depositario.</p> <p>b) Lo Stato Parte che cessa di essere parte ad un trattato elencato nell'allegato, può fare, riguardo a tale trattato, la dichiarazione prevista nel presente articolo.</p> <p>3. Affinché un atto costituisca reato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, non occorre che i fondi siano stati effettivamente utilizzati per commettere un reato di cui ai commi a) o b) del medesimo paragrafo 1.</p> <p>4. Commette altresì reato chiunque tenti di commettere reato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo.</p> <p>5. Commette altresì reato chiunque:</p> <p>a) partecipa in quanto complice ad un reato ai sensi dei paragrafi 1 o 4 del presente articolo;</p> <p>b) organizza la perpetrazione di un reato ai sensi dei paragrafi 1 o 4 del presente articolo o dà ordine ad altre persone di commetterlo;</p> <p>c) contribuisce alla perpetrazione di uno o più dei reati di cui ai paragrafi 1 o 4 del presente articolo, ad opera di un gruppo che agisce di comune accordo.</p> <p>Tale contributo deve essere deliberato e deve:</p> <p>i) sia mirare ad agevolare l'attività criminale del gruppo o servire ai suoi scopi, se tale attività o tali scopi presuppongono la perpetrazione di un reato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo;</p> <p>ii) sia essere fornito sapendo che il gruppo ha intenzione di commettere un reato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo.</p> |

La gestione di SEVAT non pare poter veicolare i reati in questione, commessi nel proprio interesse (con l'eccezione teorica di promuovere prodotti alimentari artefatti al fine dei reati).

Si rinvia a quanto all'art 24bis.1 D.lgs. 231 / 2001.

3.2.9 ART. 25-QUINQUIES D.LGS. 231/2001

ART. 25-QUINQUIES D.LGS. 231/2001: DELITTI CONTRO LA PERSONALITA' INDIVIDUALE

"1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dalla sezione I del capo III del titolo XII del libro II del codice penale si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per i delitti di cui agli articoli 600, 601, 602 e 603-bis, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote;*
- b) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, e 600-quinquies, la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote;*
- c) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, secondo comma, 600-ter, terzo e quarto comma, e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, nonché' per il delitto di cui all'articolo 609-undecies la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote.*

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettere a) e b), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3."

ARTICOLI CITATI

| Art. PENALE | CODICE | Testo |
|---|--------|--|
| Art. 600 Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù. | c.p. | Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportino lo sfruttamento ovvero a sottoporsi al prelievo di organi, è punito con la reclusione da otto a venti anni. La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona. |

| | |
|---|--|
| <p>Art. 600-bis c.p. Prostituzione minorile.</p> | <p>È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000 chiunque:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto; 2) favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto. <p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, anche solo promessi, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.</p> |
| <p>Art. 600-ter c.p. Pornografia minorile.</p> | <p>È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 24.000 a euro 240.000 chiunque:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico; 2) recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto. <p>Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.</p> <p>Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 2.582 a euro 51.645.</p> <p>Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164.</p> <p>Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità.</p> <p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori di anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.</p> <p>Ai fini di cui al presente articolo per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali.</p> |
| <p>Art. 600-quater c.p. Detenzione di materiale pornografico.</p> | <p>Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 600-ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a euro 1.549.</p> <p>La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità.</p> |

| | |
|---|--|
| Art. 600 -quater.1 c.p. Pornografia virtuale. | Le disposizioni di cui agli articoli 600-ter e 600-quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo. Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali. |
| Art. 600-quinquies c.p. Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile. | Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.493 a euro 154.937. |
| Art. 601 c.p. Tratta di persone. | È punito con la reclusione da otto a venti anni chiunque recluta, introduce nel territorio dello Stato, trasferisce anche al di fuori di esso, trasporta, cede l'autorità sulla persona, ospita una o più persone che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 600, ovvero, realizza le stesse condotte su una o più persone, mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi. Alla stessa pena soggiace chiunque, anche al di fuori delle modalità di cui al primo comma, realizza le condotte ivi previste nei confronti di persona minore di età |
| Art. 602 c.p. Acquisto e alienazione di schiavi. | Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni. |
| Art. 603-bis c.p. Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro. | Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque: 1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori; 2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno. Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato. Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni: 1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o |

| | |
|---|---|
| | <p>comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;</p> <p>2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;</p> <p>3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;</p> <p>4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.</p> <p>Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:</p> <p>1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;</p> <p>2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;</p> <p>3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.</p> |
| Art. 609 c.p. Perquisizione e ispezione personali arbitrarie. | Il pubblico ufficiale, che, abusando dei poteri inerenti alle sue funzioni, esegue una perquisizione o una ispezione personale è punito con la reclusione fino ad un anno |

a) SEVAT opera nel rispetto delle procedure organizzative individuate al § 4.B del PTPCT (la Società stessa ha intrapreso un percorso volto all'ottenimento di certificazioni di qualità, a partire dal sistema di gestione ISO : 9001, al quale si assoceranno procedure organizzative a formalizzare, integrare, sostituire le procedure di cui sopra le quali, in vista in ogni caso della sopra citata e più sistematica definizione procedurale in corso di costruzione, costituiscono al momento i presidi alla commissione dei reati in questione).

b) Nell'ambito dei reati sopra descritti, possono risultare di interesse l'intermediazione illecita di lavoro e, ad un estremo, la riduzione in schiavitù; la non rilevante dimensione dell'organico di SEVAT si associa ad un rilevante sviluppo della Società, cosicché va prestata attenzione alla prevenzione rispetto alla commissione dei reati in questione (a mezzo della coerente selezione pubblica di personale ex art 19 D.lgs. 175 / 2016 e della regolare erogazione delle spettanze ai dipendenti nonché dei contributi).

Il tema potrebbe estendersi ai rapporti tra SEVAT ed i principali appaltatori, in particolare appaltatori; il presidio, per cautela, da svolgersi presso gli appaltatori, è la verifica, anche a campione e / o a mezzo di richieste, della numerosità dell'organico presente in relazione a quello indicato dall'elenco fornito dall'appaltatore a SEVAT, oltre alla verifica sulla modalità e sulla regolarità di reclutamento del personale, con particolare riferimento ai lavoratori stagionali, a tempo determinato, in somministrazione lavoro.

3.2.10 ART. 25-SEXIES D.LGS. 231/2001

ART. 25-SEXIES D.LGS. 231/2001: ABUSI DI MERCATO

"1. In relazione ai reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato previsti dalla parte V, titolo I-bis, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

2. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto."

ARTICOLI CITATI

| Art. PENALE | CODICE | Testo |
|--|--------|---|
| D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 | | Art. 184 (Abuso di informazioni privilegiate) |
| Parte V, titolo I-bis, capo II Sanzioni penali | | <p>1. È punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro tre milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:</p> <p>a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;</p> <p>b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio;</p> <p>c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).</p> <p>2. La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie taluna delle azioni di cui al medesimo comma 1.</p> <p>3. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.</p> |
| D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 | | 3-bis. Nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a), numero 2), la sanzione penale è quella dell'ammenda fino a euro cento tremila e duecento novantuno e dell'arresto fino a tre anni. |
| Parte V, titolo I-bis, capo II Sanzioni penali | | 4. Ai fini del presente articolo per strumenti finanziari si intendono anche gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, il cui valore dipende da uno strumento finanziario di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a). |
| | | Art. 185 |

| | |
|--|---|
| | <p>(Manipolazione del mercato)</p> <p>1. Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro cinque milioni.</p> <p>2. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.</p> <p>2-bis. Nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a), numero 2), la sanzione penale è quella dell'ammenda fino a euro cento tremila e duecento novantuno e dell'arresto fino a tre anni.</p> <p>Art. 186 (Pene accessorie)</p> <p>1. La condanna per taluno dei delitti previsti dal presente capo importa l'applicazione delle pene accessorie previste dagli articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter del codice penale per una durata non inferiore a sei mesi e non superiore a due anni, nonché la pubblicazione della sentenza su almeno due quotidiani, di cui uno economico, a diffusione nazionale.</p> <p>Art. 187 (Confisca)</p> <p>1. In caso di condanna per uno dei reati previsti dal presente capo è disposta la confisca del prodotto o del profitto conseguito dal reato e dei beni utilizzati per commetterlo.</p> <p>2. Qualora non sia possibile eseguire la confisca a norma del comma 1, la stessa può avere ad oggetto una somma di denaro o beni di valore equivalente.</p> <p>3. Per quanto non stabilito nei commi 1 e 2 si applicano le disposizioni dell'articolo 240 del codice penale.</p> |
|--|---|

Lo svolgimento dei servizi in privativa (ossia in assenza di altri concorrenti nel territorio e nel mercato, per periodi di tempo definiti), da parte di SEVAT a favore degli Enti affidanti ed a fronte degli affidamenti diretti da parte di questi ultimi, rende di fatto impraticabile, a vantaggio dello stesso SEVAT, la commissione di detti reati.

Né detto reato appare concretamente realizzabile anche nei confronti di Enti oggi non soci ed affidanti, rispetto ai quali, nell'eventualità di contatti ai fini del potenziale affidamento

del servizio da questi ultimi al CDN, valgono i presidi individuati per i reati ex art 24 ter D.lgs. 231 / 2001.

3.2.11 ART. 25-SEPTIES D.LGS. 231/2001

ART. 25-SEPTIES D.LGS. 231/2001: OMICIDIO COLPOSO O LESIONI GRAVI O GRAVISSIME COMMESSE CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

"1. In relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

2. Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

3. In relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi."

ARTICOLI CITATI

| CODICE PENALE | Testo |
|---------------------------------------|--|
| Art. 589 Omicidio colposo | Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni. Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici. |
| Art. 590 Lesioni personali colpose | Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309. Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239. Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa |

| | |
|--|---|
| | <p>da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.</p> <p>Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.</p> <p>Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.</p> |
| <p>D.LGS. 9 APRILE 2008, N. 81 ATTUATIVO DELLA DELEGA DI CUI ALLA LEGGE 3 AGOSTO 2007, N. 123 Articolo 55, comma 2 Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente</p> | <p><i>(1. È punito con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro il datore di lavoro:</i></p> <p><i>a) per la violazione dell'articolo 29, comma 1;</i></p> <p><i>b) che non provvede alla nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), o per la violazione dell'articolo 34, comma 2).</i></p> <p>2. Nei casi previsti al comma 1, lettera a), si applica la pena dell'arresto da quattro a otto mesi se la violazione è commessa:</p> <p>a) nelle aziende di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d), f) e g);</p> <p>b) in aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi biologici di cui all'articolo 268, comma 1, lettere c) e d), da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, e da attività di manutenzione, rimozione smaltimento e bonifica di amianto;</p> <p>c) per le attività disciplinate dal Titolo IV caratterizzate dalla presenza di più imprese e la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini-giorno.</p> |

Ai fini dello sviluppo del modello di prevenzione, con riferimento alla presente relevantissima famiglia di reati, si considerino innanzitutto gli obblighi di cui agli artt. 17 e 18 D.lgs. 81/2008 (i quali costituiscono la cornice imprescindibile del sistema afferente alla sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro aziendali), ai fini di individuare via via lo stato attuale delle misure attivate da parte di SEVAT con riferimento all'attività svolta dai **propri dipendenti**.

Assume, inoltre, notevole rilevanza il ruolo di SEVAT nella prevenzione in materia di sicurezza sul lavoro presso i propri **appaltatori**; ciò in termini di vigilanza da parte di SEVAT, ferma la responsabilità propria dell'appaltatore (il che può ben essere realizzato a mezzo di verifiche a campione, in corrispondenza dell'esecuzione dei principali appalti).

Pertanto, sia con riferimento alla gestione interna a mezzo di risorse umane e materiali di SEVAT, sia agli operatori terzi, che svolgono – a favore di SEVAT – materialmente fasi o segmenti dei servizi di quest'ultima, di seguito si evidenziano i presidi volti a che i reati in questione non siano commessi.

È lo stesso D.lgs. 81/2008 a prevedere esplicitamente l'elaborazione, l'approvazione e la concreta attuazione del presente modello (con specifico riferimento alla salute ed alla sicurezza sul lavoro).

Art. 30 D.lgs. 81/2008 - Modelli di organizzazione e di gestione

1. Il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche ... di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:

- a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- d) alle attività di sorveglianza sanitaria;
- e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- h) alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

2. Il modello organizzativo e gestionale di cui al comma 1 deve prevedere idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività di cui al comma 1.

3. Il modello organizzativo deve in ogni caso prevedere, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell'organizzazione e dal tipo di attività svolta, un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

4. Il modello organizzativo deve, altresì, prevedere un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Il riesame e l'eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico (...).

Art. 15 D.lgs. 81/2008 - Misure generali di tutela

1. Le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro sono:

- a) la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza;
- b) la programmazione della prevenzione, mirata ad un complesso che integri in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive dell'azienda nonché l'influenza dei fattori dell'ambiente e dell'organizzazione del lavoro;
- c) l'eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;

d) il rispetto dei principi ergonomici nell'organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo;

e) la riduzione dei rischi alla fonte;

f) la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso;

g) la limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio;

h) l'utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro;

i) la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;

l) il controllo sanitario dei lavoratori;

m) l'allontanamento del lavoratore dall'esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti alla sua persona e l'adibizione, ove possibile, ad altra mansione;

n) l'informazione e formazione adeguate per i lavoratori;

o) l'informazione e formazione adeguate a dirigenti e i preposti;

p) l'informazione e formazione adeguate per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

q) le istruzioni adeguate ai lavoratori;

r) la partecipazione e consultazione dei lavoratori;

s) la partecipazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

t) la programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l'adozione di codici di condotta e di buone prassi;

u) le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato;

v) l'uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;

z) la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti.

2. Le misure relative alla sicurezza, all'igiene ed alla salute durante il lavoro non devono in nessun caso comportare oneri finanziari per i lavoratori.

Le verifiche sistematiche di cui agli articoli successivi mirano a garantire il rispetto dei principi generali di cui sopra, sia per le attività operative svolte sul territorio, sia per le attività di ufficio di SEVAT, nonché in rapporto ai terzi affidatari.

Art. 16 D.lgs. 175/2016 - Delega di funzioni

1. La delega di funzioni da parte del datore di lavoro, ove non espressamente esclusa, è ammessa con i seguenti limiti e condizioni:

- a) che essa risulti da atto scritto recante data certa;
- b) che il delegato possieda tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
- c) che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
- d) che essa attribuisca al delegato l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate;
- e) che la delega sia accettata dal delegato per iscritto.

2. Alla delega di cui al comma 1 deve essere data adeguata e tempestiva pubblicità.

3. La delega di funzioni non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite. (L'obbligo di cui al primo periodo si intende assolto in caso di adozione ed efficace attuazione del modello di verifica e controllo di cui all'articolo 30, comma 4).

3-bis. Il soggetto delegato può, a sua volta, previa intesa con il datore di lavoro delegare specifiche funzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro alle medesime condizioni di cui ai commi 1 e 2. La delega di funzioni di cui al primo periodo non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al delegante in ordine al corretto espletamento delle funzioni trasferite. Il soggetto al quale sia stata conferita la delega di cui al presente comma non può, a sua volta, delegare le funzioni delegate.)

Si verifica il rispetto di quanto sopra, sia in capo a SEVAT, sia in capo ai principali appaltatori.

Art. 17 D.lgs. 81/2008 - Obblighi del datore di lavoro non delegabili

1. Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività:

- a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'articolo 28;

SEVAT ha sviluppato e deve mantenere aggiornato il proprio documento di valutazione dei rischi (DVR).

- b) la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi.

SEVAT ha nominato e deve mantenere sempre ricoperto il ruolo del proprio Responsabile (RSPP), avente le qualifiche e le esperienze richieste dalla legge; sistematiche verifiche nello stesso senso si effettuano rispetto ai principali appaltatori.

Art. 18 D.lgs. 81/2008 - Obblighi del datore di lavoro e del dirigente

1. Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all'articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:

a) nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo.

SEVAT ha nominato e deve mantenere sempre coperto il ruolo del proprio Medico Competente, avente le qualifiche e le esperienze richieste dalla legge; nello stesso senso, sistematiche verifiche si effettuano rispetto ai principali appaltatori.

b) designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;

((b-bis) individuare il preposto o i preposti per l'effettuazione delle attività di vigilanza di cui all'articolo 19. I contratti e gli accordi collettivi di lavoro possono stabilire l'emolumento spettante al preposto per lo svolgimento delle attività di cui al precedente periodo. Il preposto non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività));

SEVAT ha individuato e deve mantenere sempre coperti i ruoli dei preposti nel rispetto di quanto sopra, ed approvato il proprio apposito organigramma, che individua tutte le figure sopra previste, con riferimento a ciascuna sede nella quale l'attività di SEVAT viene svolta; tutte le figure sono state (e devono rimanere) formalmente incaricate; sistematiche verifiche si effettuano rispetto ai principali appaltatori; circa la figura del preposto si rinvia nello specifico all'art 19 D.lgs. 81/2008 a seguire riportato.

c) nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;

SEVAT, in sede di assunzione del lavoratore ed in corrispondenza di ogni affidamento/cambiamento di mansione, verifica lo stato psico-fisico del lavoratore stesso, a mezzo dell'attività del Medico Competente, ed attribuisce coerentemente la mansione specifica, salva l'emersione di specifiche problematiche (con particolare riferimento all'eventuale gradazione di idoneità); verifiche si effettuano rispetto ai principali appaltatori.

d) fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale [DPI], sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente;

SEVAT, nel proprio DVR, ha individuato i DPI associati a ciascuna mansione specifica che vengono obbligatoriamente forniti al lavoratore, a mezzo di scheda/verbale di consegna, e così deve essere a fronte di successivi aggiornamenti; sistematiche verifiche si effettuano rispetto ai principali appaltatori.

e) prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;

Al riguardo si rinvia al DVR aggiornato, nonché all'organigramma aziendale in materia di salute e sicurezza; sistematiche verifiche si effettuano rispetto ai principali appaltatori.

f) richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;

SEVAT ha proceduto (e deve procedere) alla formazione dei Preposti (come da citato organigramma aziendale), al fine di vigilare sull'osservanza delle norme e delle disposizioni aziendali; verifiche si effettuano rispetto ai principali appaltatori.

g) inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto;

SEVAT gestisce (e deve gestire), di concerto con il Medico Competente (che ha definito il piano di sorveglianza sanitaria con la frequenza delle visite per ciascuna mansione), lo scadenziario delle visite previste per la sorveglianza medica per ciascuna mansione; verifiche si effettuano rispetto ai principali appaltatori.

g-bis) nei casi di sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41, comunicare tempestivamente al medico competente la cessazione del rapporto di lavoro;

h) adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;

SEVAT ha approvato (e così deve essere nel tempo) il piano di emergenza per l'evacuazione dei lavoratori nei gravi casi sopra citati per la sede sociale; ai lavoratori è stata fornita e dovrà essere fornita adeguata formazione; verifiche si effettuano ai principali appaltatori.

i) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;

l) adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37;

Nell'ambito della periodicità e dei contenuti dell'informazione e della formazione previsti dalla legge e dalla normativa, SEVAT ha definito (e dovrà mantenere) il proprio scadenziario della formazione in materia di sicurezza, da cui si deriva il piano di formazione annuale, che si attua attraverso i concreti eventi formativi in corso d'anno; sistematiche verifiche si effettuano rispetto ai principali appaltatori.

m) astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;

n) consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza [RLS], l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;

o) consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), anche su supporto informatico come previsto dall'articolo 53, comma 5, nonché consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati di cui alla lettera r); il documento è consultato esclusivamente in azienda;

p) elaborare il documento di cui all'articolo 26, comma 3 anche su supporto informatico come previsto dall'articolo 53, comma 5, e, su richiesta di questi e per l'espletamento

della sua funzione, consegnarne tempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Il documento è consultato esclusivamente in azienda;

È stato nominato il RLS (ed il ruolo dovrà essere mantenuto nel tempo), il quale ha ricevuto adeguata formazione, è stato consultato ai fini della redazione del DVR, accede liberamente ai luoghi di lavoro, partecipa alla riunione periodica ed ai sopralluoghi previsti dal Servizio Prevenzione e Protezione; sistematiche verifiche si effettuano rispetto ai principali appaltatori.

q) prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio;

SEVAT presidia e presidierà periodicamente la coerenza dei provvedimenti in questione nelle sedi di lavoro in cui si generano rischi (ad esempio presso l'ecocentro in gestione); verifiche si effettuano rispetto ai principali appaltatori.

r) comunicare in via telematica all'INAIL e all'IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 8, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, a fini statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, quelli relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni; l'obbligo di comunicazione degli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni si considera comunque assolto per mezzo della denuncia di cui all'articolo 53 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;

SEVAT provvede e provvederà coerentemente a quanto sopra; sistematiche verifiche si effettuano rispetto ai principali appaltatori.

s) consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi di cui all'articolo 50;

SEVAT provvede e provvederà coerentemente a quanto sopra; sistematiche verifiche si effettuano rispetto ai principali appaltatori.

t) adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni di cui all'articolo 43. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda o dell'unità produttiva, e al numero delle persone presenti;

Si rinvia a quanto già sopra esposto con riferimento al piano di sicurezza ed alla nomina delle figure preposte; SEVAT verifica e verificherà periodicamente l'efficienza dei presidi antiincendio e di primo soccorso; sistematiche verifiche si effettuano rispetto ai principali appaltatori.

u) nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro;

SEVAT richiede e richiederà sistematicamente, in sede di assegnazione di un appalto a terzi, che siano rispettati gli obblighi di cui sopra; il Coordinatore della Sicurezza (o i Preposti) verificano il rispetto di quanto sopra direttamente in cantiere o presso il luogo di svolgimento dell'appalto; sistematiche verifiche si effettuano rispetto ai principali appaltatori.

v) nelle unità produttive con più di 15 lavoratori, convocare la riunione periodica di cui all'articolo 35;

SEVAT provvede e provvederà con redazione di specifico verbale; sistematiche verifiche si effettuano rispetto ai principali appaltatori.

z) aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;

SEVAT recepisce e riceverà le innovazioni tecniche ed i propri mutamenti organizzativi all'interno del proprio DVR; sistematiche verifiche si effettuano rispetto ai principali appaltatori.

aa) comunicare in via telematica all'INAIL e all'IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 8, in caso di nuova elezione o designazione, i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; in fase di prima applicazione l'obbligo di cui alla presente lettera riguarda i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori già eletti o designati;

SEVAT provvede e provvederà come da legge; sistematiche verifiche si effettuano rispetto ai principali appaltatori.

bb) vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità.

Il Medico Competente trasmette gli esiti delle visite effettuate al Servizio Prevenzione e Protezione aziendale ai fini di cui sopra; sistematiche verifiche si effettuano rispetto ai principali appaltatori.

Art. 19 D.lgs. 81/2008 - Obblighi del preposto

1. In riferimento alle attività indicate all'articolo 3, i preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono:

((a) sovrintendere e vigilare sull'osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di rilevazione di comportamenti non conformi alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dai dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza dell'inosservanza, interrompere l'attività del lavoratore e informare i superiori diretti));

b) verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;

c) richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;

d) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;

e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;

f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;

((f-bis) in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, interrompere temporaneamente l'attività e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate));

g) frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall'articolo 37.

Art. 37 D.lgs. 81/2008 - Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti

2. (...) garantire:

a) l'individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro;

b) l'individuazione delle modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e delle modalità delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa);

3. Il datore di lavoro assicura, altresì, che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in merito ai rischi specifici di cui ai titoli del presente decreto successivi al I. Ferme restando le disposizioni già in vigore in materia, la formazione di cui al periodo che precede è definita mediante l'accordo di cui al comma 2.

4. La formazione e, ove previsto, l'addestramento specifico devono avvenire in occasione:

a) della costituzione del rapporto di lavoro o dell'inizio dell'utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro;

b) del trasferimento o cambiamento di mansioni;

c) della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e miscele pericolose.

5. L'addestramento viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro. ((L'addestramento consiste nella prova pratica, per l'uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale;

l'addestramento consiste, inoltre, nell'esercitazione applicata, per le procedure di lavoro in sicurezza. Gli interventi di addestramento effettuati devono essere tracciati in apposito registro anche informatizzato)).

6. La formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti deve essere periodicamente ripetuta in relazione all'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi.

((7. Il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti ricevono un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, secondo quanto previsto dall'accordo di cui al comma 2, secondo periodo)).

7-bis. La formazione di cui al comma 7 può essere effettuata anche presso gli organismi paritetici di cui all'articolo 51 o le scuole edili, ove esistenti, o presso le associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori.

((7-ter. Per assicurare l'adeguatezza e la specificità della formazione nonché l'aggiornamento periodico dei preposti ai sensi del comma 7, le relative attività formative devono essere svolte interamente con modalità in presenza e devono essere ripetute con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi)).

SEVAT attua ed attuerà quanto sopra in rapporto ai propri dipendenti ed effettua verifiche in rapporto ai propri appaltatori.

Art. 26 D.lgs. 81/2008 (Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione)

1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima, sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l'appalto o la prestazione di lavoro autonomo:

a) verifica, con le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 6, comma 8, lettera g) [DPR 177/2011], l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione.

la verifica è eseguita attraverso le seguenti modalità:

1) acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;

2) acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445;

b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

SEVAT verifica e verificherà, in fase di elaborazione degli atti delle gare d'appalto, nonché in fase di aggiudicazione, il possesso dei requisiti sopra previsti, attraverso la presentazione

di idonea documentazione (es possesso delle certificazioni formative dei dipendenti adibiti alle specifiche lavorazioni).

Inoltre SEVAT mantiene e manterrà aggiornato e fornisce alle imprese appaltatrici il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI) di cui a seguire.

... 3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione e il coordinamento di cui al comma 2 [omissis], elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze ovvero individuando, limitatamente ai settori di attività a basso rischio di infortuni e malattie professionali di cui all'articolo 29, comma 6-ter, con riferimento sia all'attività del datore di lavoro committente sia alle attività dell'impresa appaltatrice e dei lavoratori autonomi, un proprio incaricato, in possesso di formazione, esperienza e competenza professionali, adeguate e specifiche in relazione all'incarico conferito, nonché di periodico aggiornamento e di conoscenza diretta dell'ambiente di lavoro, per sovrintendere a tali cooperazione e coordinamento. In caso di redazione del documento esso è allegato al contratto di appalto o di opera e deve essere adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture. A tali dati accedono il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Dell'individuazione dell'incaricato di cui al primo periodo o della sua sostituzione deve essere data immediata evidenza nel contratto di appalto o di opera. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi. Nell'ambito di applicazione del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 [oggi D.lgs. 50 / 2016], tale documento è redatto, ai fini dell'affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto.

3-bis. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l'obbligo di cui al comma 3 non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, ai lavori o servizi la cui durata non è superiore a cinque uomini-giorno, sempre che essi non comportino rischi derivanti dal rischio di incendio di livello elevato (...).

4. Ferme restando le disposizioni di legge vigenti in materia di responsabilità solidale per il mancato pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali e assicurativi, l'imprenditore committente risponde in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall'appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) o dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA). Le disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici.

5. Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, anche qualora in essere al momento della data di entrata in vigore del presente decreto, di cui agli articoli 1559, ad esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e 1677 del codice civile, devono essere specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile i costi relativi alla sicurezza del lavoro con particolare riferimento a quelli propri connessi allo specifico appalto. I costi di cui primo periodo non sono soggetti a ribasso. Con riferimento ai contratti di cui al precedente periodo stipulati prima del 25 agosto 2007 i costi della sicurezza del lavoro devono essere indicati entro il 31

dicembre 2008, qualora gli stessi contratti siano ancora in corso a tale data. A tali dati possono accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

6. Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture. Ai fini del presente comma il costo del lavoro è determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione.

8. Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

SEVAT deve operare nel rispetto di quanto sopra esposto; inoltre, nei casi in cui l'appaltatore operi con cantiere temporaneo mobile, si applica il Titolo IV del D.lgs. 81/2008, il quale prevede la nomina di figure specifiche in materia di sicurezza (in particolare, il Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione).

((8-bis. Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, i datori di lavoro appaltatori o subappaltatori devono indicare espressamente al datore di lavoro committente il personale che svolge la funzione di preposto)).

SEVAT verifica l'attuazione di tutto quanto sopra, in particolare con riferimento alle specificazioni di cui al prosieguo.

Dunque, gli artt. 589 e 590, comma 3 c.p. richiamati dal Decreto, sanzionano chiunque, per colpa, cagioni la morte di una persona ovvero le arrechi lesioni personali gravi o gravissime ed abbia commesso tali reati violando le norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

Per "lesione" si intende l'insieme degli effetti patologici costituenti malattia, ossia quelle alterazioni organiche e funzionali conseguenti al verificarsi di una condotta violenta.

La lesione è grave se la malattia ha messo in pericolo la vita della vittima, ha determinato un periodo di convalescenza superiore ai quaranta giorni, ovvero ha comportato l'indebolimento permanente della potenzialità funzionale di un senso, come l'udito, o di un organo, ad esempio l'apparato dentale.

Essa è gravissima se la condotta ha determinato una malattia probabilmente insanabile (con effetti permanenti non curabili), oppure ha cagionato la perdita totale di un senso, di un arto, della capacità di parlare correttamente o di procreare, la perdita dell'uso di un organo ovvero ha deformato o sfregiato il volto della vittima.

L'evento dannoso, sia esso rappresentato dalla lesione grave o gravissima o dalla morte, può essere perpetrato tramite un comportamento attivo (l'agente pone in essere una

condotta con cui lede l'integrità di un altro individuo), ovvero mediante un atteggiamento omissivo (l'agente semplicemente non interviene a impedire l'evento dannoso).

Di norma, si ravviserà una condotta attiva nel lavoratore subordinato che svolge direttamente mansioni operative e che materialmente danneggia altri, mentre la condotta omissiva sarà usualmente ravvisabile nel personale apicale che non ottempera agli obblighi di vigilanza e controllo e in tal modo non interviene ad impedire l'evento da altri causato.

Sotto il profilo soggettivo, l'omicidio o le lesioni rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti dovranno essere realizzati mediante colpa: tale profilo di imputazione soggettiva può essere generico (violazione di regole di condotta cristallizzate nel tessuto sociale in base a norme di esperienza imperniate sui parametri della diligenza, prudenza e perizia) o specifico (violazione di regole di condotta originariamente nate dall'esperienza pratica o dalla prassi e successivamente individuate in leggi, regolamenti, ordini o discipline).

Sussiste una profonda differenza rispetto ai criteri di imputazione soggettiva previsti per le altre figure delittuose richiamate dal Decreto, tutte punite a titolo di dolo, ovvero quando il soggetto compie dette azioni con la coscienza e volontà di compierle, e non quindi per mera colpa.

In merito all'atteggiamento omissivo, si specifica che un soggetto risponde della propria condotta colposa omissiva, lesiva della vita o dell'incolumità fisica di una persona, soltanto se riveste nei confronti della vittima una posizione di garanzia, che può avere origine da un contratto oppure dalla volontà unilaterale dell'agente.

Le norme individuano nel datore di lavoro il garante "dell'integrità fisica e della personalità morale dei prestatori di lavoro" e la sua posizione di garanzia è comunque trasferibile ad altri soggetti, a patto che la relativa delega sia sufficientemente specifica, predisposta mediante atto scritto e idonea a trasferire tutti i poteri autoritativi e decisorii necessari per tutelare l'incolumità dei lavoratori subordinati.

Il prescelto a ricoprire l'incarico deve essere inoltre persona capace e competente per la materia oggetto del trasferimento di responsabilità.

In base alle novità normative introdotte dal legislatore, la condotta lesiva dell'agente, affinché ascrivibile a SEVAT deve essere necessariamente aggravata, ossia conseguire alla violazione di norme antinfortunistiche e concernenti la tutela dell'igiene e la sicurezza sul lavoro.

Rileva il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa (art. 2, comma 1, D.lgs. 81/2008).

Ai fini del presente Modello si consideri inoltre quanto segue:

- ~ il rispetto degli standard minimi di sicurezza previsti dalla normativa specifica di settore non esaurisce l'obbligo di diligenza complessivamente richiesto (aspetto relativo alla colpa specifica);
- ~ è necessario garantire l'adozione di standard di sicurezza tali da minimizzare (e, se possibile, eliminare) ogni rischio di infortunio e malattia, anche in base alla miglior tecnica e scienza conosciuta, secondo le particolarità del lavoro (aspetto relativo alla colpa generica);
- ~ ai fini del Modello, non esclude tutte le responsabilità in capo all'ente il comportamento del lavoratore infortunato che abbia dato occasione all'evento, quando quest'ultimo sia da ricondurre, comunque, alla mancanza o insufficienza delle cautele che, se adottate, avrebbero neutralizzato il rischio sotteso a un siffatto

comportamento (l'obbligo di prevenzione è escluso solo in presenza di comportamenti del lavoratore che presentino il carattere dell'eccezionalità, dell'abnormità, dell'esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo, alle direttive organizzative ricevute e alla comune prudenza).

Sotto il profilo dei soggetti tutelati, le norme antinfortunistiche non tutelano solo i dipendenti, ma tutte le persone che legittimamente si introducono nei locali adibiti allo svolgimento della prestazione lavorativa.

Per quanto concerne i soggetti attivi, possono commettere le tipologie di reato qui richiamate coloro che, in ragione della loro mansione, hanno attività sensibili in materia, quali ad esempio:

- ~ il lavoratore che, attraverso le proprie azioni e/o omissioni, può pregiudicare la propria e altrui salute e sicurezza;
- ~ il dirigente ed il preposto, ai quali possono competere, tra gli altri, i compiti di coordinamento e supervisione delle attività, di formazione e di informazione;
- ~ il datore di lavoro quale principale attore nell'ambito della prevenzione e protezione,

Le attività sensibili nell'ambito delle quali, potenzialmente, potrebbero essere commessi i reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime con contestuale violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro previsti dall'art. 25-septies del Decreto sono state classificate in:

- ~ attività a rischio di infortunio e malattia professionale;
- ~ attività a rischio di reato.

Tale distinzione, è originata dal fatto che le prime sono le attività entro le quali si possono verificare gli infortuni ovvero malattie professionali, mentre le seconde sono quelle nell'ambito delle quali può essere commesso, da parte dei membri dell'organizzazione, il reato per violazione colposa della normativa e delle misure di prevenzione esistenti a tutela della salute, dell'igiene e della sicurezza sui luoghi di lavoro.

Le attività entro le quali possono verificarsi infortuni o malattie professionali sono desunte dal Documento di Valutazione dei Rischi (nel seguito "DVR"), ove, attraverso attente indagini che interessano sia aspetti strutturali sia aspetti organizzativi, SEVAT ha individuato i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori.

Il documento contiene, altresì, indicate le misure di tutela atte alla loro eliminazione, ovvero al loro contenimento.

Per ciascuna delle categorie di rischio presenti nel DVR, trovano collocazione, opportunamente codificati, tutti i pericoli effettivamente applicabili.

Il Documento di Valutazione dei Rischi è costantemente aggiornato, in relazione a nuove ed eventuali esigenze di prevenzione.

Le attività la cui omissione o inefficace attuazione potrebbero integrare una responsabilità colposa di SEVAT nel caso si verifichi un evento di omicidio colposo o che cagioni lesioni gravi o gravissime, sono riportate di seguito con una breve descrizione del loro contenuto:

- ~ valutazione dei rischi;
- ~ nomine e definizione delle responsabilità;
- ~ sorveglianza sanitaria;
- ~ formazione;
- ~ affidamento di lavorazioni a soggetti esterni;
- ~ acquisti;
- ~ manutenzione;

- ~ rischi particolari;
- ~ emergenze;
- ~ procedure ed istruzioni di lavoro;
- ~ protezione collettiva e individuale;
- ~ comunicazione e coinvolgimento del personale.

L'elenco delle attività sensibili è periodicamente aggiornato, in relazione a nuove ed eventuali esigenze di prevenzione.

Il Documento di Valutazione dei Rischi indica specifiche misure di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali.

Quanto alle misure di prevenzione per le attività a rischio di reato, come sopra identificate, ovvero di quei comportamenti che potrebbero integrare la colpa di SEVAT in relazione a infortuni sul lavoro, il Modello di organizzazione, gestione e controllo è adottato ed attuato al fine di garantire l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:

- ~ al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- ~ alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- ~ alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- ~ alle attività di sorveglianza sanitaria;
- ~ alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- ~ alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- ~ alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- ~ alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate;
- ~ ove previsto, alle necessarie comunicazioni alle autorità competenti.

Si precisa che, ai fini del mantenimento del Modello di organizzazione, gestione e controllo, si rende necessario dare evidenza di quanto attuato; ciò avviene attraverso l'adozione di sistemi di registrazione appropriati.

È altresì rilevante garantire la disponibilità e l'aggiornamento della documentazione, sia di origine interna, sia di origine esterna (ad esempio documentazione relativa a prodotti e sostanze, documentazione attestante la conformità delle macchine).

La gestione della documentazione di origine interna, di origine esterna e delle registrazioni, che costituiscono documentazione speciale, è tale da garantirne la tracciabilità, la conservazione e l'aggiornamento.

La conformità alle vigenti norme in materia (leggi, norme tecniche e regolamenti, ecc.) è garantita tramite:

- ~ l'identificazione e l'accessibilità alle norme in materia applicabili all'azienda;
- ~ il continuo aggiornamento della normativa applicabile alle attività dell'azienda;
- ~ il controllo periodico della conformità alla normativa applicabile.

Ai fini dell'adozione e dell'attuazione del Modello di organizzazione, gestione e controllo, SEVAT si impegna inoltre a dare attuazione ai protocolli specifici di seguito indicati.

Poiché la valutazione dei rischi rappresenta l'adempimento cardine per la garanzia della salute e della sicurezza dei lavoratori e poiché costituisce il principale strumento per procedere all'individuazione delle misure di tutela, siano esse la riduzione o l'eliminazione del rischio, l'operazione di identificazione e di rilevazione dei rischi deve essere effettuata con correttezza e nel rispetto del principio di veridicità, completezza e accuratezza.

La normativa ne attribuisce la competenza al datore di lavoro, che si avvale del supporto di altri soggetti, quali il responsabile del servizio di prevenzione e protezione ed il medico competente e previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Tutti i dati e le informazioni utili alla valutazione dei rischi e conseguentemente all'individuazione delle misure di tutela (es. documentazione tecnica, misure strumentali, esiti di sondaggi interni ecc.) devono essere chiari, completi e rappresentare in modo veritiero la situazione attuale di SEVAT.

I dati e le informazioni sono raccolti ed elaborati tempestivamente, sotto la supervisione del datore di lavoro, anche attraverso soggetti da esso individuati in possesso di idonei requisiti, certificabili nei casi previsti, di competenza tecnica e, se del caso, strumentale.

A richiesta, insieme ai dati ed alle informazioni devono essere trasmessi anche gli eventuali documenti e le fonti da cui sono tratte le informazioni.

La redazione del documento di valutazione dei rischi e del piano delle misure di prevenzione e protezione è un compito non delegabile dal datore di lavoro, e deve essere effettuata sulla base dei criteri definiti preliminarmente costituenti integrazione di detta documentazione; i criteri di valutazione dei rischi contemplano, tra gli altri, i seguenti aspetti:

- ~ attività di routine e non routine;
- ~ attività di tutte le persone che hanno accesso al posto di lavoro (compresi gli esterni);
- ~ comportamento umano;
- ~ pericoli provenienti dall'esterno;
- ~ pericoli legati alle lavorazioni o creati nell'ambiente circostante;
- ~ infrastrutture, attrezzature e materiali presenti presso il luogo di lavoro;
- ~ modifiche apportate ai processi ed al sistema di gestione, tra cui le modifiche temporanee, e il loro impatto sulle operazioni, processi ed attività;
- ~ eventuali obblighi giuridici applicabili in materia di valutazione dei rischi e di attuazione delle necessarie misure di controllo;
- ~ progettazione di ambienti di lavoro, macchinari ed impianti;
- ~ procedure operative e di lavoro.

Per tutte le figure, individuate per la gestione di problematiche inerenti alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, sono definiti requisiti tecnico-professionali che possono trarre origine anche da specifici disposti normativi.

Tali requisiti, che devono essere mantenuti nel tempo, sono in possesso del soggetto preliminarmente all'attribuzione dell'incarico e possono essere conseguiti anche attraverso specifici interventi formativi.

L'attribuzione di specifiche responsabilità in materia di salute e sicurezza avviene, in forma scritta e con data certa, definendo, in maniera esaustiva, caratteristiche e limiti dell'incarico e, se del caso, individuando il potere di spesa.

Allo scopo di garantire un'efficace attribuzione di responsabilità in relazione ai ruoli ed alle funzioni aziendali:

- ~ sono formalizzate le responsabilità di gestione, coordinamento e controllo all'interno di SEVAT;
- ~ sono correttamente nominati i soggetti previsti dalla normativa in materia di igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro e sono loro conferiti correttamente i poteri necessari allo svolgimento del ruolo agli stessi assegnato;
- ~ il sistema di deleghe, dei poteri di firma e di spesa è coerente con le responsabilità assegnate;

- ~ l'assegnazione e l'esercizio dei poteri nell'ambito di un processo decisionale è congruente con le posizioni di responsabilità e con la rilevanza e la criticità delle sottostanti situazioni di rischio;
- ~ si impedisce che vi sia identità soggettiva fra coloro che assumono o attuano le decisioni e coloro che sono tenuti a svolgere sulle stesse i controlli previsti dalla legge e dalle procedure contemplate dal sistema di controllo;
- ~ i soggetti preposti o nominati ai sensi della normativa vigente in materia di igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro possiedono competenze adeguate ed effettive in materia.

Preliminarmente all'attribuzione di una qualsiasi mansione al lavoratore è necessario verificarne i requisiti, sia per quanto riguarda gli aspetti tecnici sia per quanto riguarda gli aspetti sanitari, in base a quanto evidenziato in fase di valutazione dei rischi.

La verifica dell'idoneità è attuata dal medico competente che, in ragione delle indicazioni fornite dal datore di lavoro e sulla base della propria conoscenza dei luoghi di lavoro e delle attività / lavorazioni, verifica preventivamente l'idoneità sanitaria del lavoratore rilasciando giudizi di idoneità totale o parziale ovvero di inidoneità alla mansione.

In ragione della tipologia dell'attività / lavorazione richiesta e sulla base degli esiti della visita preliminare il Medico competente definisce un protocollo di sorveglianza sanitaria per i lavoratori.

Il protocollo sanitario è periodicamente aggiornato in base a nuove prescrizioni legislative, modifiche nelle attività e nei processi, identificazione di nuovi rischi per la salute dei lavoratori.

Tutto il personale riceve opportune informazioni circa le corrette modalità di espletamento dei propri incarichi, è formato e, nei casi previsti dalla normativa, è addestrato.

Di tale formazione o addestramento è prevista una verifica documentata.

Le attività formative sono erogate attraverso modalità variabili (es. formazione frontale, comunicazioni scritte ecc.) definite sia da scelte di SEVAT sia da quanto previsto dalla normativa vigente.

La scelta del soggetto formatore può essere vincolata da specifici disposti normativi.

La documentazione inerente alla formazione del personale è depositata presso l'ufficio del personale ed è valutata ed impiegata anche al fine dell'attribuzione di nuovi incarichi.

L'attività di formazione ha lo scopo di:

- ~ garantire, anche attraverso un'opportuna pianificazione, che qualsiasi persona sotto il controllo dell'organizzazione sia competente sulla base di un'adeguata istruzione, formazione o esperienza;
- ~ identificare le esigenze di formazione connesse con lo svolgimento delle attività e fornire una formazione o prendere in considerazione altre azioni per soddisfare queste esigenze;
- ~ valutare l'efficacia delle attività di formazione o di altre azioni eventualmente attuate, e mantenere le relative registrazioni;
- ~ garantire che il personale prenda coscienza circa l'impatto effettivo o potenziale del proprio lavoro, i corretti comportamenti da adottare e i propri ruoli e responsabilità.

Le attività di acquisto di attrezzature, macchinari ed impianti sono condotte previa valutazione dei requisiti di salute e sicurezza.

Le attrezzature, i macchinari e gli impianti dovranno essere conformi a quanto previsto dalla normativa vigente (es. marcatura CE, possesso di dichiarazione di conformità rilasciata dall'installatore ecc.).

Se del caso, in ragione dei disposti legislativi applicabili, la loro messa in esercizio sarà subordinata a procedure di esame iniziale o di omologazione.

Preliminarmente all'utilizzo di nuove attrezzature, macchinari o impianti il lavoratore incaricato dovrà essere opportunamente formato e/o addestrato.

Le attività di acquisto sono gestite in modo tale che:

- ~ siano definiti i criteri e le modalità per la qualificazione e la verifica dei requisiti dei fornitori;
- ~ siano definite le modalità per la verifica della conformità delle attrezzature, impianti e macchinari da acquistare alle normative vigenti (es. marcatura CE), nonché i criteri e le modalità per la valutazione della conformità dei requisiti di salute e sicurezza;
- ~ siano previsti, qualora applicabili, le modalità di esecuzione dei controlli in accettazione, delle verifiche iniziali e delle omologazioni necessarie alla messa in esercizio.

Tutte le attrezzature, i macchinari e gli impianti che possono avere impatti significativi in materia di Salute e Sicurezza sono assoggettati a protocolli di manutenzione programmata con tempistiche e modalità anche definite dai fabbricanti.

Gli eventuali interventi specialistici sono condotti da soggetti in possesso dei requisiti di legge che dovranno produrre le necessarie documentazioni.

Le attività di manutenzione sono gestite in modo tale da garantire:

- ~ che siano definite le modalità, le tempistiche e le responsabilità per la programmazione e lo svolgimento delle manutenzioni e delle verifiche periodiche, ove previste, di attrezzature, impianti e macchinari (individuati puntualmente in appositi protocolli/schede) ed il controllo periodico della loro efficienza;
- ~ la registrazione delle manutenzioni effettuate e le relative responsabilità;
- ~ che siano definite le modalità di segnalazione delle anomalie, individuati i mezzi più idonei per comunicare tali modalità, individuate le funzioni tenute ad attivare il relativo processo di manutenzione (manutenzioni non programmate).

I luoghi di lavoro sono progettati anche nel rispetto dei principi ergonomici, di comfort e di benessere.

Sono sottoposti a regolare manutenzione affinché vengano eliminati, quanto più rapidamente possibile, i difetti che possono pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori; sono assicurate adeguate condizioni igieniche.

Eventuali aree a rischio specifico dovranno essere opportunamente segnalate e, se del caso, rese accessibili a soli soggetti adeguatamente formati e protetti.

Sono individuati i percorsi di esodo e si ha cura di mantenerli in efficienza e liberi da ostacoli. Il personale è messo al corrente delle procedure di segnalazione e di gestione delle emergenze.

Sono individuati gli addetti agli interventi di emergenza, in un numero sufficiente e sono preventivamente formati secondo i requisiti di legge.

Sono disponibili e mantenuti in efficienza idonei sistemi per la lotta agli incendi, scelti per tipologia e numero, in ragione della specifica valutazione del rischio di incendio, ovvero delle indicazioni fornite dall'autorità competente.

La gestione delle emergenze è attuata attraverso specifici piani che prevedono:

- ~ identificazione delle situazioni che possono causare una potenziale emergenza;
- ~ definizione delle modalità per rispondere alle condizioni di emergenza e prevenire o mitigare le relative conseguenze negative in tema di Salute e Sicurezza;
- ~ pianificazione della verifica dell'efficacia dei piani di gestione delle emergenze;
- ~ aggiornamento delle procedure di emergenza in caso di incidenti o di esiti negativi delle simulazioni periodiche.

3.2.12 ART. 25-OCTIES D.LGS. 231/2001

ART. 25-OCTIES D.LGS. 221/2001: RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITA' DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHE' AUTORICICLAGGIO

"1. In relazione ai reati di cui agli articoli 648, 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.

3. In relazione agli illeciti di cui ai commi 1 e 2, il Ministero della giustizia, sentito il parere dell'UIF, formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231."

ARTICOLI CITATI

| Art. PENALE | CODICE | Testo |
|---|--------|--|
| 648 Ricettazione | | Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis). La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 516, se il fatto è di particolare tenuità. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto. |
| 648-bis Riciclaggio. | | Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.493. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648. |
| 648-ter Impiego di denaro, beni o utilità di | | Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la |

| | |
|------------------------------|--|
| provenienza illecita. | reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.493. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648. |
| 648-ter.1 Autoriciclaggio | Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa. Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni. Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale. La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale. La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648. |

a) SEVAT opera nel rispetto delle procedure organizzative individuate al § 4.B del PTPCT (la Società stessa ha intrapreso un percorso volto all'ottenimento di certificazioni di qualità, a partire dal sistema di gestione ISO : 9001, al quale si assoceranno procedure organizzative a formalizzare, integrare, sostituire le procedure di cui sopra le quali, in vista in ogni caso della sopra citata e più sistematica definizione procedurale in corso di costruzione, costituiscono al momento i presidi alla commissione dei reati in questione).

b) Sul fronte dei ricavi / entrate finanziarie, SEVAT acquisisce corrispettivi dagli Enti affidanti (per cui il reato in questione non si dovrebbe porre) ed in limitata parte da privati; rispetto a quanto delineato, appare assai difficile prefigurare la commissione del reato in esame.

Per quanto riguarda le situazioni a potenziale rischio di cui sopra, appare necessario che SEVAT verifichi, in capo alle persone giuridiche e / o fisiche private interessate, il possesso dei requisiti per operare nel settore di appartenenza e per contrarre con la pubblica amministrazione (si procederà a verifiche ai sensi dell'art 94 e ss. D.lgs. 36 / 2023 per le persone giuridiche, ed anche per le persone fisiche per quanto applicabili).

c) Sul fronte dei costi / uscite e dei mezzi impiegati, i flussi di denaro sono evidentemente a favore degli appaltatori, per cui devono sistematicamente operare a presidio le verifiche già evidenziate rispetto all'art 94 e ss. D.lgs. 36 / 2023.

Si rinvia anche alla famiglia di reati ex art 24 ter D.lgs. 231 / 2001.

3.2.13 ART. 25-OCTIES.1 D.LGS. 231/2001

ART. 25-OCTIES.1 D.LGS. 231/2001: DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI E TRASFERIMENTO FRAUDOLENTO DI VALORI

"1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal codice penale in materia di strumenti di Pagamento diversi dai contanti, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per il delitto di cui all'articolo 493-ter, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote;*
- b) per il delitto di cui all'articolo 493-quater e per il delitto di cui all'articolo 640-ter, nell'ipotesi aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote.*

2. Salvo che il fatto integri altro illecito amministrativo sanzionato più gravemente, in relazione alla commissione di ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore ai dieci anni, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote;*
- b) se il delitto è punito con la pena non inferiore ai dieci anni di reclusione, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote.*

2-bis. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 512-bis del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 250 a 600 quote

3. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui ai commi 1, 2 e 2bis si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2."

ARTICOLI CITATI

| Art. CODICE PENALE | Testo |
|---|--|
| 493-ter c.p. Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti | Chiunque al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti)) è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 310 euro a 1.550 euro. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera gli |

| | |
|--|---|
| | <p>strumenti o i documenti di cui al primo periodo, ovvero possiede, cede o acquisisce tali strumenti o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi.</p> <p>In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, nonché del profitto o del prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.</p> <p>Gli strumenti sequestrati ai fini della confisca di cui al secondo comma, nel corso delle operazioni di polizia giudiziaria, sono affidati dall'autorità giudiziaria agli organi di polizia che ne facciano richiesta.</p> |
| <p>493-quater c.p. Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti.</p> | <p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di farne uso o di consentirne ad altri l'uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a sé o a altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere tali reati, o sono specificamente adattati al medesimo scopo, è punito con la reclusione sino a due anni e la multa sino a 1000 euro.</p> <p>In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è sempre ordinata la confisca delle apparecchiature, dei dispositivi o dei programmi informatici predetti, nonché la confisca del profitto o del prodotto del reato ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.</p> |
| <p>512-bis c.p. Trasferimento fraudolento di valori</p> | <p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648, 648-bis e 648-ter, è punito con la reclusione da due a sei anni.</p> |

In generale, il rischio afferente al reato in questione si correla ai pagamenti effettuati con bancomat e carte di credito da parte di utenza frazionata.

Non si dovrebbe porre il caso per SEVAT dato che gli incassi ricevuti provengono fondamentalmente da soggetti pubblici.

Verifiche ad hoc debbono essere condotte sul buon fine dei singoli pagamenti e sulla genuinità degli strumenti elettronici, attraverso altri elementi che emergessero a seconda dei casi.

3.2.14 ART. 25-NOVIES D.LGS. 231/2001

ART. 25-NOVIES D.LGS. 231/2001: DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE

"1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 171, primo comma, lettera a-bis), e terzo comma, 171-bis, 171-ter, 171-septies e 171-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

2. Nel caso di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 174-quinquies della citata legge n. 633 del 1941. (17) (20)"

17) La L. 3 agosto 2009, n. 116, ha disposto (con l'art. 4) che "Dopo l'articolo 25-octies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è inserito il seguente: "Art. 25-novies (Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria). - 1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 377-bis del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote"."

(20) La L. 3 agosto 2009, n. 116, come modificata dal D.lgs. 7 luglio 2011, n. 121, ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Dopo l'articolo 25-nonies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è inserito il seguente: "Art. 25-decies (Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria)! In relazione alla commissione del delitto di cui all'art. 377-bis del codice civile, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote."

ARTICOLI CITATI

| | |
|-----------------------------------|---|
| Art. legge 22 aprile 1941, n. 633 | Testo |
| 171, primo comma, lettera a-bis) | Salvo quanto disposto dall'art. 171-bis e dall'articolo 171-ter è punito con la multa da euro 51 a euro 2.065 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma: a); a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa; |
| 171, terzo comma | La violazione delle disposizioni di cui al terzo ed al quarto comma dell'articolo 68 comporta la sospensione dell'attività di fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione da sei mesi ad un anno nonché la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.032 a euro 5.164. |
| 171-bis | 1. Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi |

| | |
|---------|---|
| | <p>mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.</p> <p>2. Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.</p> |
| 171-ter | <p>1. È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque a fini di lucro:</p> <p>a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;</p> <p>b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;</p> <p>c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, o distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);</p> <p>d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;</p> <p>e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo</p> |

| | |
|-----------------------------------|--|
| | <p>di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;</p> <p>f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto.</p> |
| <p>...171-ter... continua</p> | <p>f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;</p> <p>h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102 quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.</p> <p>2. È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque:</p> <p>a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;</p> <p>a-bis) in violazione dell'art. 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;</p> <p>b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;</p> <p>c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.</p> <p>3. La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.</p> <p>4. La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:</p> <p>a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32-bis del codice penale;</p> <p>b) la pubblicazione della sentenza ai sensi dell'articolo 36 del codice penale;</p> <p>c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.</p> |

| | |
|---------------|---|
| | <p>5. Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici.</p> |
| 171-septies | <p>1. La pena di cui all'articolo 171-ter, comma 1, si applica anche:</p> <p>a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;</p> <p>b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiarare falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2, della presente legge.</p> |
| 171-octies | <p>1. Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 25.822 chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.</p> <p>2. La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.</p> |
| 174-quinquies | <p>1. Quando esercita l'azione penale per taluno dei reati non colposi previsti dalla presente sezione commessi nell'ambito di un esercizio commerciale o di un'attività soggetta ad autorizzazione, il pubblico ministero ne dà comunicazione al questore, indicando gli elementi utili per l'adozione del provvedimento di cui al comma 2.</p> <p>2. Valutati gli elementi indicati nella comunicazione di cui al comma 1, il questore, sentiti gli interessati, può disporre, con provvedimento motivato, la sospensione dell'esercizio o dell'attività per un periodo non inferiore a quindici giorni e non superiore a tre mesi, senza pregiudizio del sequestro penale eventualmente adottato.</p> <p>3. In caso di condanna per taluno dei reati di cui al comma 1, è sempre disposta, a titolo di sanzione amministrativa accessoria, la cessazione temporanea dell'esercizio o dell'attività per un periodo da tre mesi ad un anno, computata la durata della sospensione disposta a norma del comma 2. Si applica l'articolo 24 della legge 24 novembre 1981, n. 689. In caso di recidiva specifica è disposta la revoca della licenza di esercizio o dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività.</p> <p>4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche nei confronti degli stabilimenti di sviluppo e di stampa, di sincronizzazione e postproduzione, nonché di masterizzazione, tipografia e che comunque esercitino attività di produzione industriale connesse alla realizzazione dei supporti contraffatti e nei confronti dei centri di emissione o ricezione di programmi televisivi. Le agevolazioni di cui all'art. 45 della legge 4 novembre 1965, n.</p> |

| | |
|--|---|
| | 1213, e successive modificazioni, sono sospese in caso di esercizio dell'azione penale; se vi è condanna, sono revocate e non possono essere nuovamente concesse per almeno un biennio. |
|--|---|

I reati in materia, che possano essere commessi nella gestione di SEVAT ed a vantaggio di quest'ultima, riguardano potenzialmente la genuinità delle licenze di hardware e software acquistati ed impiegati.

Il presidio è costituito dal costante aggiornamento e verifica della genuinità del software / hardware utilizzato da tutti i dipendenti di SEVAT.

Si rinvia pertanto ai presidi per i reati informatici ex art 24bis D.lgs. 231 / 2001 e più in generale alla coerente individuazione degli appaltatori in rapporto alla normativa pubblicitica in materia di appalti.

3.2.15 ART. 25-DECIES D.LGS. 231/2001

ART. 25-DECIES D.LGS. 231/2001: INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA

"In relazione alla commissione del delitto di cui all'art. 377-bis del codice penale ..., si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote."

ARTICOLI CITATI

| Art. PENALE | CODICE | Testo |
|--|--------|---|
| Art. 377-bis c.p. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria. | | Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni. |

Il reato ha valenza trasversale rispetto ad altri specifici reati commessi a vantaggio di SEVAT; si rinvia in ogni caso alle considerazioni ed ai presidi di cui all'art 25 D.lgs. 231 / 2001

3.2.16 ART. 25-UNDECIES D.LGS. 231/2001

ART. 25-UNDECIES D.LGS. 231/2001: REATI AMBIENTALI

"1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) *per la violazione dell'articolo 452-bis, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;*

- b) per la violazione dell'articolo 452-quater, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;
- c) per la violazione dell'articolo 452-quinquies, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote;
- d) per i delitti associativi aggravati ai sensi dell'articolo 452-octies, la sanzione pecuniaria da trecento a mille quote;
- e) per il delitto di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività ai sensi dell'articolo 452-sexies, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;
- f) per la violazione dell'articolo 727-bis, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
- g) per la violazione dell'articolo 733-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote)).

1-bis). Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 1, lettere a) e b), del presente articolo, si applicano, oltre alle sanzioni pecuniarie ivi previste, le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, per un periodo non superiore a un anno per il delitto di cui alla citata lettera a).

2. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per i reati di cui all'articolo 137:
 - 1) per la violazione dei commi 3, 5, primo periodo, e 13, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
 - 2) per la violazione dei commi 2, 5, secondo periodo, e 11, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.
- b) per i reati di cui all'articolo 256:
 - 1) per la violazione dei commi 1, lettera a), e 6, primo periodo, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
 - 2) per la violazione dei commi 1, lettera b), 3, primo periodo, e 5, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
 - 3) per la violazione del comma 3, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote;
- c) per i reati di cui all'articolo 257:
 - 1) per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
 - 2) per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
- d) per la violazione dell'articolo 258, comma 4, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
- e) per la violazione dell'articolo 259, comma 1, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
- f) per il delitto di cui all'articolo 260, la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, nel caso previsto dal comma 1 e da quattrocento a ottocento quote nel caso previsto dal comma 2;
- g) per la violazione dell'articolo 260-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote nel caso previsto dai commi 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8, primo periodo, e la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote nel caso previsto dal comma 8, secondo periodo;
- h) per la violazione dell'articolo 279, comma 5, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.

3. In relazione alla commissione dei reati previsti dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per la violazione degli articoli 1, comma 1, 2, commi 1 e 2, e 6, comma 4, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
- b) per la violazione dell'articolo 1, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
- c) per i reati del codice penale richiamati dall'articolo 3-bis, comma 1, della medesima legge n. 150 del 1992, rispettivamente:
 - 1) la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione;
 - 2) la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione;
 - 3) la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione;
 - 4) la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione.

4. In relazione alla commissione dei reati previsti dall'articolo 3, comma 6, della legge 28 dicembre 1993, n. 549, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

5. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per il reato di cui all'articolo 9, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
- b) per i reati di cui agli articoli 8, comma 1, e 9, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
- c) per il reato di cui all'articolo 8, comma 2, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.

6. Le sanzioni previste dal comma 2, lettera b), sono ridotte della metà nel caso di commissione del reato previsto dall'articolo 256, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

7. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 2, lettere a), n. 2), b), n. 3), e f), e al comma 5, lettere b) e c), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a sei mesi.

8. Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e all'articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231."

ARTICOLI CITATI

| Art. CODICE PENALE | Testo |
|--|--|
| 452-bis c.p. Inquinamento ambientale | È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili: |

| | |
|---|--|
| <p>Articolo introdotto da: L. 22 maggio 2015, n. 68 (GU Serie Generale n.122 del 28-5-2015)</p> | <p>1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata da un terzo alla metà. Nel caso in cui l'inquinamento causi deterioramento, compromissione o distruzione di un habitat all'interno di un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, la pena è aumentata da un terzo a due terzi.</p> |
| <p>Art. 452-quater c.p. Disastro ambientale</p> <p>Articolo introdotto da: L. 22 maggio 2015, n. 68 (GU Serie Generale n.122 del 28-5-2015)</p> | <p>Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente:</p> <p>1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema; 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo. Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata da un terzo alla metà.</p> |
| <p>Art. 452-quinquies c.p. Delitti colposi contro l'ambiente</p> <p>Articolo introdotto da: L. 22 maggio 2015, n. 68 (GU Serie Generale n.122 del 28-5-2015)</p> | <p>Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi. Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.</p> |

| | |
|---|---|
| <p>Art. CODICE PENALE</p> | <p>Testo</p> |
| <p>Art. 452-sexies c.p. Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività.</p> | <p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività. La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento:</p> |

| | |
|---|---|
| <p>Articolo introdotto da: L. 22 maggio 2015, n. 68 (GU Serie Generale n.122 del 28-5-2015)</p> | <p>1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà.</p> |
| <p>Art. 452-octies c.p. Circostanze aggravanti.</p> | <p>Quando l'associazione di cui all'articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate. Quando l'associazione di cui all'articolo 416-bis è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-bis sono aumentate. Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.</p> |
| <p>Art. 727-bis c.p. Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette.</p> | <p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie. Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.</p> |
| <p>Art. 733-bis c.p. Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto.</p> | <p>Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3.000 euro.</p> |
| <p>Art. 137 D.L. 152/2006 Sanzioni penali</p> | <p>1. ((Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordicesimo, comma 1,)) Chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da millecinquecento euro a diecimila euro. 2. Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni ((e dell'ammenda da 5.000 euro a 52.000 euro)). 3. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5 ((o di</p> |

| | |
|--|--|
| | <p>cui all'articolo 29-quattordicesimo, comma 3)), effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni.</p> <p>4. Chiunque violi le prescrizioni concernenti l'installazione e la gestione dei controlli in automatico o l'obbligo di conservazione dei risultati degli stessi di cui all'articolo 131 è punito con la pena di cui al comma 3.</p> <p>5. ((Salvo che il fatto costituisca più grave reato)) Chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro.</p> <p>6. Le sanzioni di cui al comma 5 si applicano altresì al gestore di impianti di trattamento delle acque reflue urbane che nell'effettuazione dello scarico supera i valori-limite previsti dallo stesso comma.</p> |
| <p>...segue ... Art. 137 D.L. 152/2006 Sanzioni penali</p> | <p>7. Al gestore del servizio idrico integrato che non ottempera all'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 110, comma 3, o non osserva le prescrizioni o i divieti di cui all'articolo 110, comma 5, si applica la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi e con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.</p> <p>8. Il titolare di uno scarico che non consente l'accesso agli insediamenti da parte del soggetto incaricato del controllo ai fini di cui all'articolo 101, commi 3 e 4, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la pena dell'arresto fino a due anni. Restano fermi i poteri-doveri di interventi dei soggetti incaricati del controllo anche ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 689 del 1981 e degli articoli 55 e 354 del codice di procedura penale.</p> <p>9. Chiunque non ottempera alla disciplina dettata dalle regioni ai sensi dell'articolo 113, comma 3, è punito con le sanzioni di cui all'articolo 137, comma 1.</p> <p>10. Chiunque non ottempera al provvedimento adottato dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 84, comma 4, ovvero dell'articolo 85, comma 2, è punito con l'ammenda da millecinquecento euro a quindicimila euro.</p> <p>11. Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104 è punito con l'arresto sino a tre anni.</p> |

| | |
|--|---|
| | <p>12. Chiunque non osservi le prescrizioni regionali assunte a norma dell'articolo 88, commi 1 e 2, dirette ad assicurare il raggiungimento o il ripristino degli obiettivi di qualità delle acque designate ai sensi dell'articolo 87, oppure non ottemperi ai provvedimenti adottati dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 87, comma 3, è punito con l'arresto sino a due anni o con l'ammenda da quattromila euro a quarantamila euro.</p> <p>13. Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.</p> <p>14. Chiunque effettui l'utilizzazione agronomica di effluenti di allevamento, di acque di vegetazione dei frantoi oleari, nonché di acque reflue provenienti da aziende agricole e piccole aziende agroalimentari di cui all'articolo 112, al di fuori dei casi e delle procedure ivi previste, oppure non ottemperi al divieto o all'ordine di sospensione dell'attività impartito a norma di detto articolo, è punito con l'ammenda da euro millecinquecento a euro diecimila o con l'arresto fino ad un anno. La stessa pena si applica a chiunque effettui l'utilizzazione agronomica al di fuori dei casi e delle procedure di cui alla normativa vigente.</p> |
| <p>Art. 256 D.L. 152/2006 Attività di gestione di rifiuti non autorizzata</p> | <p>1. ((Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordices, comma 1,)) Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:</p> <p>a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;</p> <p>b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.</p> <p>2. Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2.</p> <p>3. ((Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordices, comma 1,)) Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemila duecento a euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura</p> |

| | |
|--|---|
| | <p>penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.</p> <p>4. Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.</p> <p>5. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).</p> <p>6. Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimila cinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.</p> <p>7. Chiunque viola gli obblighi di cui agli articoli 231, commi 7, 8 e 9, 233, commi 12 e 13, e 234, comma 14, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a mille cinquecentocinquanta euro.</p> <p>8. I soggetti di cui agli articoli 233, 234, 235 e 236 che non adempiono agli obblighi di partecipazione ivi previsti sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da ottomila euro a quarantacinquemila euro, fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi. Sino all'adozione del decreto di cui all'articolo 234, comma 2, le sanzioni di cui al presente comma non sono applicabili ai soggetti di cui al medesimo articolo 234.</p> <p>9. Le sanzioni di cui al comma 8 sono ridotte della metà nel caso di adesione effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine per adempiere agli obblighi di partecipazione previsti dagli articoli 233, 234, 235 e 236.</p> |
|--|---|

| | |
|--|--|
| <p>Art. 257 D.L. 152/2006 Bonifica dei siti</p> | <p>1. ((Salvo che il fatto costituisca più grave reato,)) chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro.</p> <p>2. Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquemila duecento euro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.</p> <p>3. Nella sentenza di condanna per la contravvenzione di cui ai commi 1 e 2, o nella sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione</p> |
|--|--|

| | |
|--|--|
| | <p>condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione degli interventi di emergenza, bonifica e ripristino ambientale.</p> <p>((4. L'osservanza dei progetti approvati ai sensi degli articoli 242 e seguenti costituisce condizione di non punibilità per le contravvenzioni ambientali contemplate da altre leggi per il medesimo evento e per la stessa condotta di inquinamento di cui al comma 1)).</p> |
| <p>Art. 258 D.L. 152/2006 Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari</p> | <p>1. I soggetti di cui all'articolo 190, comma 1, che non abbiano aderito al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), e che omettano di tenere ovvero tengano in modo incompleto il registro di carico e scarico di cui al medesimo articolo, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimila cinquecento euro.</p> <p>2. I produttori di rifiuti pericolosi che non sono inquadrati in un'organizzazione di ente o di impresa che non adempiano all'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico con le modalità di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 25 gennaio 2006, n. 29, e all'articolo 6, comma 1 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 17 dicembre 2009, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13 gennaio 2010, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimila cinquecento euro a novanta tremila euro.)</p> <p>3. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a 15 dipendenti, le misure minime e massime di cui al ((comma 1)) sono ridotte rispettivamente da mille quaranta euro a seimila duecento euro ((. . .)). Il numero di unità lavorative è calcolato con riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue; ai predetti fini l'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio contabile approvato, precedente il momento di accertamento dell'infrazione.</p> <p>((4. Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, che non aderiscono, su base volontaria, al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), ed effettuano il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 ovvero indicano nel formulario stesso dati incompleti o inesatti sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a novemila trecento euro. Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.))</p> <p>5. Se le indicazioni di cui ai commi 1 e 2 sono formalmente incomplete o inesatte ma i dati riportati nella comunicazione al catasto, nei registri di carico e scarico, nei formulari di identificazione dei rifiuti trasportati e nelle altre scritture contabili tenute per legge consentono di ricostruire le informazioni dovute, si</p> |

| | |
|---|--|
| | <p>applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a mille cinquecentocinquanta euro. La stessa pena si applica se le indicazioni di cui al comma 4 sono formalmente incomplete o inesatte ma contengono tutti gli elementi per ricostruire le informazioni dovute per legge, nonché nei casi di mancato invio alle autorità competenti e di mancata conservazione dei registri di cui all'articolo 190, comma 1, o del formulario di cui all'articolo 193 ((da parte dei soggetti obbligati)).</p> <p>((5-bis. I soggetti di cui all'articolo 220, comma 2, che non effettuino la comunicazione ivi prescritta ovvero la effettuino in modo incompleto o inesatto sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimila cinquecento euro; se la comunicazione è effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro.</p> <p>5-ter. Il sindaco del comune che non effettui la comunicazione di cui all'articolo 189, comma 3, ovvero la effettui in modo incompleto o inesatto, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimila cinquecento euro; se la comunicazione è effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro.))</p> |
| <p>Art. 259 D.L. 152/2006 Traffico illecito di rifiuti</p> | <p>1. Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da mille cinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.</p> <p>2. Alla sentenza di condanna, o a quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati relativi al traffico illecito di cui al comma 1 o al trasporto illecito di cui agli articoli 256 e 258, comma 4, consegue obbligatoriamente la confisca del mezzo di trasporto.</p> |
| <p>Art. 260 D.L. 152/2006 Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti</p> | <p>1. Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni.</p> <p>2. Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.</p> <p>3. Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter del codice penale, con la limitazione di cui all'articolo 33 del medesimo codice.</p> <p>4. Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell'ambiente e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente.</p> |

| | |
|--|--|
| | <p>((4-bis. È sempre ordinata la confisca delle cose che servono a commettere il reato o che costituiscono il prodotto o il profitto del reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato. Quando essa non sia possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca)).</p> |
| <p>Art. 260-bis D.L. 152/2006 Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti</p> | <p>1. I soggetti obbligati che omettono l'iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), nei termini previsti, sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimila cinquecento euro. In caso di rifiuti pericolosi, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimila cinquecento euro a novanta tremila euro. (82) ((104))</p> <p>2. I soggetti obbligati che omettono, nei termini previsti, il pagamento del contributo per l'iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimila cinquecento euro. In caso di rifiuti pericolosi, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimila cinquecento euro a novanta tremila euro. All'accertamento dell'omissione del pagamento consegue obbligatoriamente, la sospensione immediata dal servizio fornito dal predetto sistema di controllo della tracciabilità nei confronti del trasgressore. In sede di rideterminazione del contributo annuale di iscrizione al predetto sistema di tracciabilità occorre tenere conto dei casi di mancato pagamento disciplinati dal presente comma. (82) ((104))</p> <p>3. Chiunque omette di compilare il registro cronologico o la scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE, secondo i tempi, le procedure e le modalità stabilite dal sistema informatico di controllo di cui al comma 1, ovvero fornisce al suddetto sistema informazioni incomplete, o inesatte, altera fraudolentemente uno qualunque dei dispositivi tecnologici accessori al predetto sistema informatico di controllo, o comunque ne impedisce in qualsiasi modo il corretto funzionamento, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimila cinquecento euro. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a quindici dipendenti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da mille quaranta euro a seimila duecento. Il numero di unità lavorative è calcolato con riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue; ai predetti fini l'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio contabile approvato, precedente il momento di accertamento dell'infrazione. Se le indicazioni riportate pur incomplete o inesatte non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duecentosessanta ad euro mille cinquecentocinquanta. (82) ((104))</p> |

| | |
|---|---|
| | <p>4. Qualora le condotte di cui al comma 3 siano riferibili a rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro quindicimila cinquecento ad euro novanta tremila, nonché' la sanzione amministrativa accessoria della sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto cui l'infrazione è imputabile ivi compresa la sospensione dalla carica di amministratore. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a quindici dipendenti, le misure minime e massime di cui al periodo precedente sono ridotte rispettivamente da duemila settanta euro a dodicimila quattrocento euro per i rifiuti pericolosi. Le modalità di calcolo dei numeri di dipendenti avvengono nelle modalità di cui al comma 3. Se le indicazioni riportate pur incomplete o inesatte non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquecentoventi ad euro tremila cento. (82) ((104))</p> <p>5. Al di fuori di quanto previsto nei commi da 1 a 4, i soggetti che si rendono inadempienti agli ulteriori obblighi su di loro incombenti ai sensi del predetto sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTR) sono puniti, per ciascuna delle suddette violazioni, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemilaseicento ad euro quindicimila cinquecento. In caso di rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro quindicimila cinquecento ad euro novanta tremila. (82) ((104))</p> |
| <p>...segue ... Art. 260-bis D.L. 152/2006 Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti</p> | <p>6. Si applica la pena di cui all'articolo 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti. (82) ((104))</p> <p>7. Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTR - AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.300 euro. Si applica la pena di cui all'art. 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati. (82) ((104))</p> <p>8. Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTR - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale. La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi. (82) ((104))</p> <p>9. Se le condotte di cui al comma 7 non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa</p> |

| | |
|---|---|
| | <p>pecuniaria da euro duecentosessanta ad euro mille cinquecentocinquanta. (82) ((104))</p> <p>9-bis. Chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni di cui al presente articolo ovvero commette più violazioni della stessa disposizione soggiace alla sanzione amministrativa prevista per la violazione più grave, aumentata sino al doppio. La stessa sanzione si applica a chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di cui al presente articolo.</p> <p>9-ter. Non risponde delle violazioni amministrative di cui al presente articolo chi, entro trenta giorni dalla commissione del fatto, adempie agli obblighi previsti dalla normativa relativa al sistema informatico di controllo di cui al comma 1. Nel termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione della violazione, il trasgressore può definire la controversia, previo adempimento degli obblighi di cui sopra, con il pagamento di un quarto della sanzione prevista. La definizione agevolata impedisce l'irrogazione delle sanzioni accessorie.</p> <p>(68a) (72)</p> |
| <p>...segue ... Art. 260-bis D.L. 152/2006 aggiornamenti Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti</p> | <p>-----</p> <p>AGGIORNAMENTO (68a)</p> <p>Il D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla L. 30 ottobre 2013, n. 125, ha disposto (con l'art. 11, comma 3-bis) che "Nei dieci mesi successivi alla data del 1° ottobre 2013 [...] le sanzioni relative al SISTRI di cui agli articoli 260-bis e 260-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, non si applicano".</p> <p>-----</p> <p>AGGIORNAMENTO (72)</p> <p>Il D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla L. 30 ottobre 2013, n. 125, come modificato dal D.L. 30 dicembre 2013, n. 150, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2014, n. 15, ha disposto (con l'art. 11, comma 3-bis) che "Fino al 31 dicembre 2014 [...] le sanzioni relative al SISTRI di cui agli articoli 260-bis e 260-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, non si applicano".</p> <p>-----</p> <p>AGGIORNAMENTO (82)</p> <p>Il D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla L. 30 ottobre 2013, n. 125, come modificato dal D.L. 31 dicembre 2014, n. 192, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2015, n. 11, ha disposto (con l'art. 11, comma 3-bis) che "Fino al 31 dicembre 2015 al fine di consentire la tenuta in modalità elettronica dei registri di carico e scarico e dei formulari di accompagnamento dei rifiuti trasportati nonché l'applicazione delle altre semplificazioni e le opportune modifiche normative continuano ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi di cui agli articoli 188, 189, 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel testo previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, nonché le relative sanzioni. Durante detto periodo, le sanzioni relative al SISTRI di cui agli articoli</p> |

| | |
|---|--|
| | <p>260-bis, commi da 3 a 9, e 260-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, non si applicano. Le sanzioni relative al SISTRI di cui all'articolo 260-bis, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, si applicano a decorrere dal 1° aprile 2015".</p> <p>-----</p> <p>AGGIORNAMENTO (104)</p> <p>Il D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla L. 30 ottobre 2013, n. 125, come modificato dal D.L. 30 dicembre 2016, n. 244, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2017, n. 19, ha disposto (con l'art. 11, comma 3-bis) che "Fino alla data del subentro nella gestione del servizio da parte del concessionario individuato con le procedure di cui al comma 9-bis, e comunque non oltre il 31 dicembre 2017 [...] le sanzioni relative al SISTRI di cui agli articoli 260-bis, commi da 3 a 9, e 260-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, non si applicano. [...] Fino alla data del subentro nella gestione del servizio da parte del concessionario individuato con le procedure di cui al comma 9-bis, e comunque non oltre il 31 dicembre 2017, le sanzioni di cui all'articolo 260-bis, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono ridotte del 50 per cento".</p> |
| <p>Art. 279 – comma 5 D.L. 152/2006 Sanzioni</p> | <p>5. Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.</p> |

| | |
|---|--|
| <p>Art. 1 D.L. 150/1992</p> | <p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito ((con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro quindicimila a euro centocinquantamila)) chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni: a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni; b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni; c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente; d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o</p> |
|---|--|

| | |
|--|--|
| | <p>riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza; e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 e successive modificazioni; f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione. ((2. In caso di recidiva, si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro trentamila a euro trecentomila. Qualora il reato suddetto sia commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di due anni)). 3. L'importazione, l'esportazione o la riesportazione di oggetti personali o domestici derivati da esemplari di specie indicate nel comma 1, in violazione delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni, ((è punita con la sanzione amministrativa da euro seimila a euro trentamila)). Gli oggetti introdotti illegalmente sono confiscati dal Corpo forestale dello Stato, ove la confisca non sia disposta dall'Autorità giudiziaria.</p> |
| <p>Art. 3-bis comma 1 D.L. 150/1992</p> | <p>1. Alle fattispecie previste dall'articolo 16, paragrafo 1, lettere a), c), d), e), ed l), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive modificazioni, in materia di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati si applicano le pene di cui al libro II, titolo VII, capo III del codice penale.</p> |
| <p>Art. 3 D.L. 549/1993 Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive</p> | <p>1. La produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze lesive di cui alla tabella A allegata alla presente legge sono regolati dalle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 3093/94. 2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietata l'autorizzazione di impianti che prevedano l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella A allegata alla presente legge, fatto salvo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 3093/94. 3. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono stabiliti, in conformità alle disposizioni ed ai tempi del programma di eliminazione progressiva di cui al regolamento (CE) n. 3093/94, la data fino alla quale è consentito l'utilizzo di sostanze di cui alla tabella A, allegata alla presente legge, per la manutenzione e la ricarica di apparecchi e di impianti già venduti ed installati alla data di entrata in vigore della presente legge, ed i tempi e le modalità per la cessazione dell'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, e sono altresì individuati gli usi essenziali delle sostanze di cui alla tabella B, relativamente ai quali possono essere concesse deroghe a quanto previsto dal</p> |

| | |
|--|--|
| | <p>presente comma. La produzione, l'utilizzazione, la commercializzazione, l'importazione e l'esportazione delle sostanze di cui alle tabelle A e B allegata alla presente legge cessano il 31 dicembre 2008, fatte salve le sostanze, le lavorazioni e le produzioni non comprese nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 3093/94, secondo le definizioni ivi previste. ((PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 31 LUGLIO 2002, N. 179)). 4. L'adozione di termini diversi da quelli di cui al comma 3, derivati dalla revisione in atto del regolamento (CE) n. 3093/94, comporta la sostituzione dei termini indicati nella presente legge ed il contestuale adeguamento ai nuovi termini. 5. Le imprese che intendono cessare la produzione e l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, prima dei termini prescritti possono concludere appositi accordi di programma con i Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente, al fine di usufruire degli incentivi di cui all'articolo 10, con priorità correlata all'anticipo dei tempi di dismissione, secondo le modalità che saranno fissate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro dell'ambiente. 6. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito.</p> |
| <p>Art. 8 D.L. 202/2007 Inquinamento doloso</p> | <p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente violano le disposizioni dell'art. 4 sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 50.000. 2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 80.000. 3. Il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali.</p> |
| <p>Art. 9 D.L. 202/2007 Inquinamento colposo</p> | <p>1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dell'art. 4, sono puniti con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000. 2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000. 3. Il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali.</p> |

| | |
|--|--|
| Art. 256 Comma 4 D.L. 152/2006 Attività di gestione di rifiuti non autorizzata | Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni. |
|--|--|

SEVAT, in relazione alla propria gestione caratteristica come definita ai punti da A) ad E) del § 1.1 del PTPCT coordinato al presente Modello, non dovrebbe generare rifiuti se non quelli derivanti dall'attività d'ufficio (con particolare riferimento, in termini di caratterizzazione del rifiuto, ai toner).

Il presidio dunque consiste nella verifica di coerente smaltimento a mezzo del servizio ordinario garantito in privativa dall'affidatario del servizio di igiene urbana comunale.

Peraltro, nell'ambito della gestione della sede di SEVAT garantita dalla Comunità Montana di Valle Trompia (per il richiamo al cui contratto si rinvia alla scheda dei reati ex art 24bis D.lgs. 231 / 2001), la stessa Comunità garantisce in proprio la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti di ufficio prodotti da SEVAT.

Pure i rifiuti generati dagli automezzi di proprietà (batterie di scarto, ricambi e simili) sono raccolti e smaltiti dai fornitori con cui SEVAT ha in essere contratti *full service*.

Quanto ai rifiuti generati dagli appaltatori di SEVAT per lavori pubblici, detti appaltatori sono autonomi e responsabili del relativo smaltimento.

Stante la peculiarità di quanto sopra, il presidio è costituito da verifiche a campione sui soggetti terzi (rispetto a SEVAT) sopra citati.

3.2.17 ART. 25-DUODECIES D.LGS. 231/2001

ART. 25-DUODECIES D.LGS. 231/2001: IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE

"1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000 euro."

ARTICOLI CITATI

| Articolo | Testo |
|--|---|
| 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 | <i>12. Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato.</i> |

| | |
|--|--|
| | 12-bis. Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà: a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre; b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa; c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale. (7) |
|--|--|

Si rinvia a quanto esposto in materia di reati contro la personalità individuale.

3.2.18 ART. 25-TERDECIES D.LGS. 231/2001

ART. 25-TERDECIES D.LGS. 231/2001: RAZZISMO E XENOFOBIA

"1. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 3, comma 3-bis, della legge 13 ottobre 1975, n. 654, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a ottocento quote.

2. Nei casi di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.

3. Se l'ente o una sua unità organizzativa è stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3."

ARTICOLI CITATI

| Articolo | Testo |
|---|--|
| 3, comma 3-bis, della legge 13 ottobre 1975, n. 654 | Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232 |

Il reato non risulta di interesse.

3.2.19 ART. 25-QUATERDECIES D.LGS. 231/2001

ART. 25-QUATERDECIES D.LGS. 231/2001: FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE, ESERCIZIO ABUSIVO DI GIOCO O DI SCOMMESSA E GIOCHI D'AZZARDO ESERCITATI A MEZZO DI APPARECCHI VIETATI

"1. In relazione alla commissione dei reati di cui agli articoli 1 e 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per i delitti, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

b) per le contravvenzioni, la sanzione pecuniaria fino a duecentosessanta quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettera a), del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno."

ARTICOLI CITATI

| Articolo | Testo |
|---|--|
| <p>Articolo 1 - legge 13 dicembre 1989, n. 401</p> <p><i>Frode in competizioni sportive</i></p> | <p>1. Chiunque offre o promette denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE) o da altri enti sportivi riconosciuti dallo Stato e dalle associazioni ad essi aderenti, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo, è punito con la reclusione da un mese ad un anno e con la multa da lire cinquecentomila a lire due milioni. Nei casi di lieve entità si applica la sola pena della multa.</p> <p>2. Le stesse pene si applicano al partecipante alla competizione che accetta il denaro o altra utilità o vantaggio, o ne accoglie la promessa.</p> <p>3. Se il risultato della competizione è influente ai fini dello svolgimento di concorsi pronostici e scommesse regolarmente esercitati, i fatti di cui ai commi 1 e 2 sono puniti con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni.</p> <p><i>AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.</i></p> |
| <p>Articolo 4 - legge 13 dicembre 1989, n. 401</p> <p><i>Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa</i></p> | <p>1. Chiunque esercita abusivamente l'organizzazione del giuoco del lotto o di scommesse o di concorsi pronostici che la legge riserva allo Stato o ad altro ente concessionario, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Alla stessa pena soggiace chi comunque organizza scommesse o concorsi pronostici su attività sportive gestite dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalle organizzazioni da esso dipendenti o dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE). Chiunque abusivamente esercita l'organizzazione di pubbliche scommesse su altre competizioni di persone o animali e giochi di abilità è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda non inferiore a lire un milione.</p> |

| | |
|---------------------------------------|---|
| | <p>2. Quando si tratta di concorsi, giochi o scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, e fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, chiunque in qualsiasi modo da pubblicità al loro esercizio è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da lire centomila a lire un milione.</p> <p>3. Chiunque partecipa a concorsi, giochi, scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire centomila a lire un milione.</p> <p>4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai giochi d'azzardo esercitati a mezzo degli apparecchi vietati dall'articolo 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dalla legge 20 maggio 1965, n. 507, e come da ultimo modificato dall'articolo 1 della legge 17 dicembre 1986, n. 904.</p> <p><i>NOTA ALL'ART. 4: L'art. 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. n. 773/1931, come modificato dalla legge 20 maggio 1965, n. 507, e come da ultimo modificato dall'art. 1 della legge 17 dicembre 1986, n. 904, è così formulato: "Art. 110. - In tutte le sale da biliardo o da gioco deve essere esposta una tabella, vidimata dal questore, nella quale sono indicati, oltre i giochi d'azzardo, anche quelli che l'autorità stessa ritenga di vietare nel pubblico interesse. Nella tabella predetta deve essere fatta espressa menzione del divieto delle scommesse. L'installazione e l'uso di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da gioco d'azzardo sono vietati nei luoghi pubblici o aperti al pubblico e nei circoli ed associazioni di qualunque specie. Si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici o elettronici per il gioco d'azzardo quelli che possono dar luogo a scommesse o consentono la vincita di un qualsiasi premio in danaro o in natura, escluse le macchine vidimatrici per il gioco del Totocalcio, dell'Enalotto e del Totip. Per gli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento e da gioco di abilità il premio può consistere nella ripetizione di una partita e per non più di tre volte. Oltre le sanzioni previste dal codice penale per il gioco d'azzardo, i contravventori sono puniti con l'ammenda da L. 1.000.000 a L. 10.000.000. È inoltre disposta la confisca degli apparecchi e congegni, che devono essere distrutti. In caso di recidiva la sanzione è raddoppiata. Se il contravventore è titolare di licenza per pubblico esercizio, la licenza è sospesa per un periodo da uno a sei mesi e, in caso di recidiva, è revocata dal sindaco competente, con ordinanza motivata e con le modalità previste dall'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616".</i></p> |
| Articolo 9 comma 2 Legge 231 del 2001 | 2. Le sanzioni interdittive sono: a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività; b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; |

| | |
|--|---|
| | d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi. |
|--|---|

Il reato non è di interesse per SEVAT.

3.2.20 ART. 25-QUINQUIESDECIES D.LGS. 231/2001

ART. 25-QUINQUIESDECIES D.LGS. 231/2001: REATI TRIBUTARI

"1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 2, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

b) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;

c) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, previsto dall'articolo 3, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

d) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

e) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;

f) per il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili, previsto dall'articolo 10, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;

g) per il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, previsto dall'articolo 11, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

1-bis. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, se commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il delitto di dichiarazione infedele previsto dall'articolo 4, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote;

b) per il delitto di omessa dichiarazione previsto dall'articolo 5, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;

c) per il delitto di indebita compensazione previsto dall'articolo 10-quater, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

2. Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati ai commi 1 e 1-bis, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

3. Nei casi previsti dai commi 1, 1-bis e 2, si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e)."

AGGIORNAMENTO

(37) Il D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157, ha disposto (con l'art. 39, comma 3) che "Le disposizioni di cui ai commi 1 a 2 hanno efficacia dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della legge di conversione del presente decreto".

ARTICOLI CITATI

| DECRETO LEGISLATIVO 10 MARZO 2000, N. 74 | Testo |
|---|---|
| Articolo 2 Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti | <ol style="list-style-type: none"> 1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi passivi fittizi. 2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria. 2. bis. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni. |
| Articolo 3 Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici | <ol style="list-style-type: none"> 1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente: <ol style="list-style-type: none"> a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila; b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila. 2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria. 3. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture |

| | |
|--|--|
| | contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali. |
| Articolo 4 Dichiarazione infedele | <p>1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:</p> <p>a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila;</p> <p>b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro due milioni.</p> <p>1-bis. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.</p> <p>1-ter. Fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b).</p> |
| Articolo 5 Omessa dichiarazione | <p>1. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila.</p> <p>1-bis. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila.</p> <p>2. Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1-bis non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.</p> |
| Articolo 8 Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti | <p>1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.</p> <p>2. Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.</p> |

| | |
|---|--|
| | 2-bis. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni. |
| Articolo 10 Occultamento o distruzione di documenti contabili | 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari. |
| Articolo 10-quater Indebita compensazione | 1. È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro. 2. È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro. |
| Articolo 11 Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte | 1. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni. 2. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni. |

| | |
|--|---|
| DECRETO LEGISLATIVO 26 OTTOBRE 2019, N. 124 | Testo |
| Articolo 39 Modifiche della disciplina penale e della responsabilità amministrativa degli enti | 1. Al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 2, comma 1, le parole "un anno e sei mesi a sei" sono sostituite dalle seguenti: "quattro a otto"; b) all'articolo 2, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: "2-bis. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni."; c) all'articolo 3, comma 1, alinea, le parole "un anno e sei mesi a sei" sono sostituite dalle seguenti: "tre a otto"; d) all'articolo 4, comma 1, alinea, le parole "uno a tre" sono sostituite |

dalle seguenti: "due a cinque"; e) all'articolo 4, comma 1 lettera a), la parola "centocinquantamila" è sostituita dalla seguente: "centomila"; f) all'articolo 4, comma 1 lettera b), la parola "tre" è sostituita dalla seguente: "due"; g) il comma 1-ter dell'articolo 4 è abrogato; h) all'articolo 5, comma 1, le parole "un anno e sei mesi a quattro" sono sostituite dalle seguenti: "due a sei"; i) all'articolo 5, comma 1-bis, le parole "un anno e sei mesi a quattro" sono sostituite dalle seguenti: "due a sei"; l) all'articolo 8, comma 1, le parole "un anno e sei mesi a sei" sono sostituite dalle seguenti: "quattro a otto"; m) all'articolo 8, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: "2-bis. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni."; n) all'articolo 10, le parole "un anno e sei mesi a sei" sono sostituite dalle seguenti: "tre a sette"; o) all'articolo 10-bis, la parola "centocinquantamila" è sostituita dalla seguente: "centomila"; p) all'articolo 10-ter, la parola "duecentocinquantamila" è sostituita dalla seguente: "centocinquantamila"; q) dopo l'articolo 12-bis, è inserito il seguente: "Art. 12-ter (Casi particolari di confisca). - 1. Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per taluno dei delitti previsti dal presente decreto, diversi da quelli previsti dagli articoli 10-bis e 10-ter, si applica l'articolo 240-bis del codice penale quando: a) l'ammontare degli elementi passivi fittizi è superiore a euro centomila nel caso del delitto previsto dall'articolo 2; b) l'imposta evasa è superiore a euro centomila nel caso dei delitti previsti dagli articoli 3 e 5, comma 1; c) l'ammontare delle ritenute non versate è superiore a euro centomila nel caso del delitto previsto dall'articolo 5, comma 1-bis; d) l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti è superiore a euro centomila nel caso del delitto previsto dall'articolo 8; e) l'indebita compensazione ha ad oggetto crediti non spettanti o inesistenti superiori a euro centomila nel caso del delitto previsto dall'articolo 10-quater; f) l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro centomila nel caso del delitto previsto dall'articolo 11, comma 1; g) l'ammontare degli elementi attivi inferiori a quelli effettivi o degli elementi passivi fittizi è superiore a euro centomila nel caso del delitto previsto dall'articolo 11, comma 2; h) è pronunciata condanna o applicazione di pena per i delitti previsti dagli articoli 4 e 10."

2. Dopo l'articolo 25-quaterdecies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è aggiunto il seguente: "Art. 25-quinquiesdecies (Reati tributari). - 1. In relazione alla commissione del delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 2 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote."
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 a 2 hanno efficacia dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della legge di conversione del presente decreto.

Si rinvia ai presidi alla commissione dei reati di cui all'art 25 ter D.lgs. 231/2001 (reati societari).

Poiché i reati tributari in questione risultano veicolati a mezzo di fatture (o altri documenti fiscalmente rilevanti) falsi o inesistenti, va evidenziato che la fatturazione attiva concerne quasi esclusivamente Enti pubblici il che riduce, se non annulla, il rischio di commissione del reato.

Per quanto riguarda fatturazioni passive (per SEVAT) inesistenti, false o simili, si richiama che il ciclo passivo della Società è governato dagli obblighi pubblicistici ex D.lgs. 36 / 2023.

Pertanto, una determina a contrarre avvia un processo di acquisto, un affidamento diretto (nel rispetto del principio di rotazione) o una procedura più articolata per l'affidamento di servizi/forniture/lavori, verifiche di conformità (visti tecnici) si associano alle fatture passive pervenute, il pagamento avviene a fronte dell'abbinamento tra determina/delibera – atto di affidamento o contratto – visto tecnico – fattura passiva.

Inoltre, nell'ambito della commissione dei reati tributari, appare necessario che sia svolta una preliminare verifica formale, da conservare agli atti, da parte dei competenti organi/ruoli interni ad SEVAT eventualmente supportati da professionisti esterni, ai fini di valutare se determinate norme di beneficio fiscale si attagliano effettivamente ai processi ed alla realtà gestionale di SEVAT (a mero titolo di esempio, si pensi a norme di concessione di crediti di imposta a fronte dello svolgimento di attività di ricerca e sviluppo).

L'OdV verifica a campione il rigoroso rispetto delle fasi di cui sopra anche a presidio della commissione di reati tributari a favore di SEVAT, in particolare nel tentativo di ridurre il carico fiscale.

Costituiscono inoltre presidi specifici rispetto alla commissione dei reati in questione:

- La sistematica attività del commercialista esterno, oltre che a supporto della redazione del budget e del bilancio di esercizio (per le scritture di chiusura, gli ammortamenti, gli accantonamenti e simili), anche sull'elaborazione delle dichiarazioni fiscali, nonché sull'elaborazione del conto economico trimestrale approvato dal CDA e del conto economico semestrale approvato dal Cda e dal Controllo Analogico;
- La sistematica attività della Revisione legale dei Conti in merito al bilancio ed alle dichiarazioni fiscali, con particolare riferimento alle riprese fiscali e simili;
- La stringente rendicontazione, in corrispondenza di contributi pubblici ricevuti, dell'Ente committente e socio di SEVAT nei confronti dell'Ente erogante, nonché in particolare di SEVAT nei confronti dell'Ente committente.

3.2.21 ART. 25-SEXIESDECIES D.LGS. 231/2001

ART. 25-SEXIESDECIES D.LGS. 231/2001: CONTRABBANDO

“1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a duecento quote.

2. Quando i diritti di confine dovuti superano centomila euro si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e)."

ARTICOLI CITATI

| Articolo | Testo |
|---|---|
| DECRETO LEGISLATIVO 8 giugno 2001, n. 231 – Articolo 9 Sanzioni amministrative | <p>1. Le sanzioni per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) la sanzione pecuniaria; b) le sanzioni interdittive; c) la confisca; d) la pubblicazione della sentenza. <p>2. Le sanzioni interdittive sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività; b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; c) <i>il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;</i> d) <i>l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;</i> e) <i>il divieto di pubblicizzare beni o servizi.</i> |

SEVAT solo limitatamente risulta potenzialmente poter essere promotore di attività di contrabbando (che concernono in particolare gli acquisti di beni) a proprio vantaggio.

SEVAT, per la propria gestione, provvede ad acquisti di materiali in misura e valori assai contenuti, con riferimento alle attività d'ufficio.

Il presidio consiste nella rigorosa adesione di SEVAT, nell'effettuazione degli acquisti di forniture, alle procedure pubblicistiche in materia di appalti ex D.lgs. 36 / 2023 (con particolare riferimento alla verifica dei requisiti ex artt. 94 e ss.).

Inoltre in generale SEVAT opera nel rispetto delle procedure organizzative individuate al § 4.B del PTPCT (la Società stessa ha intrapreso un percorso volto all'ottenimento di certificazioni di qualità, a partire dal sistema di gestione ISO : 9001, al quale si assoceranno procedure organizzative a formalizzare, integrare, sostituire le procedure di cui sopra le quali, in vista in ogni caso della sopra citata e più sistematica definizione procedurale in corso di costruzione, costituiscono al momento i presidi alla commissione dei reati in questione).

3.2.22 ART. 25-SEPTIESDECIES D.LGS. 231/2001

Art. 25-septiesdecies

Delitti contro il patrimonio culturale

1. In relazione alla commissione del delitto previsto dall'articolo 518-novies del Codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a quattrocento quote.
2. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-ter, 518-decies e 518 indecise del Codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote.
3. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-duodecies e 518-quaterdecies del Codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a settecento quote.
4. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-bis, 518-quater e 518-octies del Codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a novecento quote.
5. Nel caso di condanna per i delitti di cui ai commi da 1 a 4, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.

ARTICOLI CITATI

| Art. CODICE PENALE | Testo |
|---|---|
| 518-bis <i>Furto di beni culturali</i> | Chiunque si impossessa di un bene culturale mobile altrui, sottraendolo a chi lo detiene, al fine di trarne profitto, per sé o per altri, o si impossessa di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 927 a euro 1.500. La pena è della reclusione da quattro a dieci anni e della multa da euro 927 a euro 2.000 se il reato è aggravato da una o più delle circostanze previste nel primo comma dell'articolo 625 o se il furto di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini, è commesso da chi abbia ottenuto la concessione di ricerca prevista dalla legge. |
| 518-ter <i>Appropriazione indebita di beni culturali</i> | Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria di un bene culturale altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 516 a euro 1.500. Se il fatto è commesso su cose possedute a titolo di deposito necessario, la pena è aumentata. |
| 518-quater <i>Ricettazione di beni culturali</i> | Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta beni culturali provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.000. La pena è aumentata quando il fatto riguarda beni culturali provenienti dai delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, e di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma. |

| | |
|--|--|
| | <p>Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali</p> |
| <p>518-octies <i>Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali</i></p> | <p>Chiunque forma, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa o, in tutto o in parte, altera, distrugge, sopprime od occulta una scrittura privata vera, in relazione a beni culturali mobili, al fine di farne apparire lecita la provenienza, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.</p> <p>Chiunque fa uso della scrittura privata di cui al primo comma, senza aver concorso nella sua formazione o alterazione, è punito con la reclusione da otto mesi a due anni e otto mesi.</p> |
| <p>518-novies <i>Violazioni in materia di alienazione di beni culturali</i></p> | <p>È punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da euro 2.000 a euro 80.000:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) chiunque, senza la prescritta autorizzazione, aliena o immette sul mercato beni culturali; 2) chiunque, essendovi tenuto, non presenta, nel termine di trenta giorni, la denuncia degli atti di trasferimento della proprietà o della detenzione di beni culturali; 3) l'alienante di un bene culturale soggetto a prelazione che effettua la consegna della cosa in pendenza del termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della denuncia di trasferimento. |
| <p>518-decies <i>Importazione illecita di beni culturali</i></p> | <p>Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati previsti dagli articoli 518-quater, 518-quinquies, 518-sexies e 518-septies, importa beni culturali provenienti da delitto ovvero rinvenuti a seguito di ricerche svolte senza autorizzazione, ove prevista dall'ordinamento dello Stato in cui il rinvenimento ha avuto luogo, ovvero esportati da un altro Stato in violazione della legge in materia di protezione del patrimonio culturale di quello Stato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 258 a euro 5.165.</p> |
| <p>518 indecise <i>Uscita o esportazione illecite di beni culturali</i></p> | <p>Chiunque trasferisce all'estero beni culturali, cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali, senza attestato di libera circolazione o licenza di esportazione, è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa fino a euro 80.000.</p> <p>La pena prevista al primo comma si applica altresì nei confronti di chiunque non fa rientrare nel territorio nazionale, alla scadenza del termine, beni culturali, cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali, per i quali siano state autorizzate l'uscita o l'esportazione temporanee, nonché nei confronti di chiunque rende dichiarazioni mendaci al fine di comprovare al competente ufficio di esportazione, ai sensi di legge, la non assoggettabilità di cose di interesse culturale ad autorizzazione all'uscita dal territorio nazionale.</p> |
| <p>518-duodecies <i>Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento,</i></p> | <p>Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende in tutto o in parte inservibili o non fruibili beni culturali o paesaggistici propri o altrui è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 2.500 a euro 15.000.</p> |

| | |
|--|--|
| <p><i>imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici</i></p> | <p>Chiunque, fuori dei casi di cui al primo comma, deturpa o imbratta beni culturali o paesaggistici propri o altrui, ovvero destina beni culturali a un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico ovvero pregiudizievole per la loro conservazione o integrità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 10.000.</p> <p>La sospensione condizionale della pena è subordinata al ripristino dello stato dei luoghi o all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna.</p> |
| <p>518-quaterdecies <i>Contraffazione di opere d'arte</i></p> | <p>È punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 3.000 a euro 10.000:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) chiunque, al fine di trarne profitto, contraffatta', altera o riproduce un'opera di pittura, scultura o grafica ovvero un oggetto di antichità o di interesse storico o archeologico; 2) chiunque, anche senza aver concorso nella contraffazione, alterazione o riproduzione, pone in commercio, detiene per farne commercio, introduce a questo fine nel territorio dello Stato o comunque pone in circolazione, come autentici, esemplari contraffatti, alterati o riprodotti di opere di pittura, scultura o grafica, di oggetti di antichità o di oggetti di interesse storico o archeologico; 3) chiunque, conoscendone la falsità, autentica opere od oggetti indicati ai numeri 1) e 2) contraffatti, alterati o riprodotti; 4) chiunque, mediante altre dichiarazioni, perizie, pubblicazioni, apposizione di timbri o etichette o con qualsiasi altro mezzo, accredita o contribuisce ad accreditare, conoscendone la falsità, come autentici opere od oggetti indicati ai numeri 1) e 2) contraffatti, alterati o riprodotti. <p>È sempre ordinata la confisca degli esemplari contraffatti, alterati o riprodotti delle opere o degli oggetti indicati nel primo comma, salvo che si tratti di cose appartenenti a persone estranee al reato. Delle cose confiscate è vietata, senza limiti di tempo, la vendita nelle aste dei corpi di reato.</p> |

La gestione di SEVAT risulta non avere di fatto interferenze con i beni culturali.

Nelle attività di progettazione di lavori ed investimenti, teoricamente SEVAT potrebbe interferire con beni culturali, ma l'ipotesi è assai remota, sia in termini di progettazione sia di concreta realizzazione, a mezzo di appaltatori.

Il presidio alla commissione dei reati in questione si correla:

- All'oculato svolgimento delle operazioni di esercizio nel rispetto degli eventuali beni culturali interessati dalle stesse;
- All'ottenimento delle necessarie autorizzazioni da parte della Società (ad esempio presso la Soprintendenza) prima di intervenire in corrispondenza di beni tutelati.

3.2.23 ART. 25-DUODEVICIES D.LGS. 231/2001

ART. 25-DUODEVICIES D.LGS. 231/2001: RICICLAGGIO DI BENI CULTURALI E DEVASTAZIONE E SACCHEGGIO DI BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI

“1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-sexies e 518-terdecies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cinquecento a mille quote.

2. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati al comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.”

ARTICOLI CITATI

| Art. PENALE | CODICE | Testo |
|---|--------|---|
| 518-sexies <i>Riciclaggio di beni culturali</i> | | Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce beni culturali provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da cinque a quattordici anni e con la multa da euro 6.000 a euro 30.000. La pena è diminuita se i beni culturali provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto. |
| 518-terdecies <i>Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici</i> | | Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 285 [omissis], commette fatti di devastazione o di saccheggio aventi ad oggetto beni culturali o paesaggistici ovvero istituti e luoghi della cultura è punito con la reclusione da dieci a sedici anni. |


Si rinvia a quanto esposto per l'art 25 septiesdecies D.lgs. 231 / 2001; nello specifico, l'attività di progettazione di SEVAT dovrà avvenire nel pieno rispetto dei vincoli in materia di paesaggio, soprattutto per la realizzazione di lavori in aree protette.

3.2.24 ART. 26 D.LGS. 231/2001

ART. 26 D.LGS. 231/2001: DELITTI TENTATI

4. TABELLA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO PER FAMIGLIA DI REATI

LEGENDA

 PROBABILITA' = 
 min 1 - max 5


 IMPATTO = 
 min 1 - max 5

 INDICE SINTETICO = 
 min 1 - max 25

 da monitorare con attenzione =  x > 8
 x > 5

Art 24 D.lgs. 231 / 2001

Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico.

| | | |
|---|---|---|
|  2 |  3 |  6 |
|---|---|---|

Art 24bis D.lgs. 231 / 2001

Delitti informatici e trattamento illecito di dati

| | | |
|---|---|---|
|  2 |  3 |  6 |
|---|---|---|

Art 24ter D.lgs. 231 / 2001

Delitti di criminalità organizzata

| | | |
|---|---|---|
|  2 |  3 |  6 |
|---|---|---|


Art 25 D.lgs. 231 / 2001

Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione

| | | |
|---|---|---|
|  3 |  3 |  9 |
|---|---|---|


Art 25bis D.lgs. 231 / 2001

Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento.

| | | |
|---|---|---|
|  1 |  1 |  1 |
|---|---|---|


Art 25bis.1 D.lgs. 231 / 2001

Delitti contro l'industria e il commercio

| | | |
|---|---|---|
|  1 |  1 |  1 |
|---|---|---|

Art 25ter D.lgs. 231 / 2001

Reati societari

| | | |
|---|---|---|
|  3 |  3 |  9 |
|---|---|---|


Art 25quater D.lgs. 231 / 2001

Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico

| | | |
|---|---|---|
|  1 |  1 |  1 |
|---|---|---|


Art 25quater.1 D.lgs. 231 / 2001

Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili

| | | |
|---|---|---|
|  0 |  0 |  0 |
|---|---|---|

Art 25quinqes D.lgs. 231 / 2001

Delitti contro la personalità individuale

| | | |
|---|---|---|
|  2 |  2 |  4 |
|---|---|---|

Art 25sexies D.lgs. 231 / 2001

Abusi di mercato

| | | |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 |
| Art 25septies D.lgs. 231 / 2001 | | |
| Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro | | |
| 2 | 2 | 4 |
| Art 25octies D.lgs. 231 / 2001 | | |
| Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché' autoriciclaggio | | |
| 2 | 3 | 6 |
| Art 25-octies.1 D.lgs. 231 / 2001 | | |
| Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori | | |
| 1 | 1 | 1 |
| Art 25novies D.lgs. 231 / 2001 | | |
| Delitti in materia di violazione del diritto d'autore | | |
| 2 | 2 | 4 |
| Art 25decies D.lgs. 231 / 2001 | | |
| Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni all'autorità giudiziaria | | |
| si rinvia alla descrizione nella Parte Speciale | | |
| Art 25undecies D.lgs. 231 / 2001 | | |
| Reati ambientali | | |
| 2 | 2 | 4 |
| Art 25duodecies D.lgs. 231 / 2001 | | |
| Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare | | |
| 2 | 2 | 4 |
| Art 25terdecies D.lgs. 231 / 2001 | | |
| Razzismo e xenofobia | | |
| 0 | 0 | 0 |
| Art. 25-quaterdecies D.lgs. 231 / 2001 | | |
| Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa a mezzo di apparecchi vietati | | |
| 0 | 0 | 0 |
| Art. 25-quinquiesdecies D.lgs. 231 / 2001 | | |
| Reati tributari | | |
| 2 | 3 | 6 |
| Art. 25-sexiesdecies D.lgs. 231 / 2001 | | |
| Contrabbando | | |
| 2 | 3 | 6 |
| Art. 25-septiesdecies | | |

Delitti contro il patrimonio culturale

| | | |
|---|---|---|
| 2 | 2 | 4 |
|---|---|---|

Art. 25-duodevices

Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici

| | | |
|---|---|---|
| 2 | 2 | 4 |
|---|---|---|

La valutazione di cui sopra prevede l'apprezzamento di un indice di impatto, di un indice di probabilità, e di un indice di rischio pari al prodotto dei due indici precedenti.

I fattori analitici sinteticamente considerati nei due indici di cui sopra sono esplicitati nella specifica tabella.

5. FLUSSI INFORMATIVI ALL'ODV

INFORMAZIONI E DOCUMENTI DA TRASMETTERE ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Art. 24 * Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico

Piano – budget annuale
[annuale]

Quadro economico e consuntivazione della fatturazione attiva per singolo progetto / affidamento
[trimestrale]

Art. 24-bis * Delitti informatici e trattamento illecito di dati

Registro dei Trattamenti
[all'approvazione e ad ogni variazione]

Elenco aggiornato degli incaricati (interni ed esterni)
[all'approvazione e ad ogni variazione]

Individuazione dell'Amministratore di Sistema
[alla nomina e ad ogni nuova nomina]

Art. 24-ter * Delitti di criminalità organizzata

* Procedure di appalto al di sopra di euro 140.000 (servizi e forniture) e di euro 150.000 (lavori):

- atto di avvio (con atti di gara)
[per ogni singola approvazione]
- atto di aggiudicazione
[per ogni singola aggiudicazione]

* Affidamenti diretti di servizi, forniture e lavori:

- riepilogo annuale
[entro il 31 Gennaio di ogni anno]

* Consulenze e collaborazioni

[dettagli come da Allegato alle Linee Guida 1134 / 2017 ANAC, alla fine di ogni trimestre]

* Procedure di selezione pubblica di personale:

- Avviso pubblico approvato (da parte del Consiglio di Amministrazione)
[ad ogni approvazione]
- Provvedimento di approvazione della graduatoria (da parte del Consiglio di Amministrazione)
[ad ogni approvazione]

Art. 25 * Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione

Deleghe e poteri di Amministratori e Direttore, dipendenti e procuratori
[invio iniziale e successivamente ad ogni variazione]

Notizia di atti formali iniziali, relativamente ad ogni reato della persona giuridica o delle persone fisiche, in danno o nell'interesse di SEVAT (quando le notizie siano nella disponibilità di SEVAT)
[ad ogni formale notizia]

Notizia di avvio e verbali di chiusura delle verifiche e degli accertamenti da parte di Enti terzi
[ad ogni avvio e ad ogni verbale di chiusura]

Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza (aggiornamenti)
[all'approvazione ed all'aggiornamento]

Relazione annuale del Responsabile Anticorruzione
[alla pubblicazione in amministrazione trasparente]

Art. 25-bis * Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento

Art.25-bis.1 * Delitti contro l'industria e il commercio

Art. 25-ter * Reati societari

Piano – budget annuale
[all'approvazione]

Bilancio di esercizio annuale ed infraannuale ed allegati
[all'approvazione]

Ordini del giorno del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea
[ad ogni convocazione degli organi sociali]

Art. 25-quater * Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico

Art. 25-quater.1 * Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili

Art. 25-quinquies * Delitti contro la personalità individuale

* Procedure di selezione pubblica di personale:

- Avviso pubblico approvato

[ad ogni approvazione]

- Provvedimento di approvazione della graduatoria

[ad ogni approvazione]

Art. 25-sexies * Abusi di mercato

Vedi art 25bis.1

Art. 25-septies * Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro

DVR e suoi aggiornamenti

[invio iniziale e ad ogni aggiornamento]

Art. 25-octies * Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio

* Procedure di appalto al di sopra di euro 140.000 (servizi e forniture) e di euro 150.000 (lavori):

- atti di avvio

[per ogni singola approvazione]

- atti di aggiudicazione

[per ogni singola aggiudicazione]

* Affidamenti diretti di servizi, forniture e lavori:

- riepilogo annuale

[entro il 31 Gennaio di ogni anno]

Art. 25-novies * Delitti in materia di violazione del diritto d'autore

Art. 25-decies * Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

Art. 25-undecies * Reati ambientali

Art. 25-duodecies * Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

* Procedure di selezione pubblica di personale:

- Avviso pubblico approvato

[ad ogni approvazione]

- Provvedimento di approvazione della graduatoria

[ad ogni approvazione]

Art. 25-terdecies * Razzismo e xenofobia

Art. 25-quaterdecies * Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati

Art. 25-quinquiesdecies * Reati tributari

Dichiarazioni annuali imposte dirette ed indirette
[ad ogni elaborazione annuale]

Art. 25-sexiesdecies * Contrabbando

* *Procedure di appalto al di sopra di euro 140.000 (servizi e forniture) e di euro 150.000 (lavori):*

- *atti di avvio*

[per ogni singola approvazione]

- *atti di aggiudicazione*

[per ogni singola aggiudicazione]

* *Affidamenti diretti di servizi, forniture e lavori:*

- *riepilogo annuale*

[entro il 31 Gennaio di ogni anno]

Art. 25-septiesdecies * Delitti contro il patrimonio culturale

Art. 25-duodevices * Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici

Art. 26 * Delitti tentati

Per tutti i reati – presupposto

Verbali delle verifiche svolte da SEVAT presso le SOL

[la competenza alla trasmissione all'OdV è in capo all'Area / Unità competente per materia]

CESSAZIONI E NUOVE NOMINE AMMINISTRATORI, DIRETTORI, DIRIGENTI

DICHIARAZIONE DI INCOMPATIBILITA', INCONFERIBILITA', ASSENZA DEL CONFLITTO DI INTERESSE

ATTI DI CESSAZIONE E NOMINA

IMMEDIATAMENTE

SITUAZIONI DI CONFLITTO DI INTERESSE E DI PANTOUFLAGE EMERSE

RELAZIONE

IMMEDIATAMENTE